

A. A. I.

Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali

Centro Studi
del Ministero della Sanità

I. S. P. E.

POLITICA LOCALE DEI SERVIZI

Documentazione sulla prima
legislatura regionale

Contributi per lo Sviluppo dei Servizi Sociali - n. 28

Serie Documentazione

A. A. I.

Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali

Centro Studi
del Ministero della Sanità

I. S. P. E.

POLITICA LOCALE DEI SERVIZI

Documentazione sulla prima
legislatura regionale

Contributi per lo Sviluppo dei Servizi Sociali

Fasc. n. 28

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Nessuna parte di questo
libro può essere riprodotta
senza citare la fonte.

La presente iniziativa è stata sollecitata dal gruppo di lavoro sulla Unità locale promosso dall'AAI e composto da esperti delle Regioni, degli enti locali, di organismi tecnici e da rappresentanti del Centro Studi del Ministero della Sanità e dell'Istituto di Studi per la Programmazione Economica ISPE (i cui nominativi risultano nella nota all'allegato B, pag. 770).

Il lavoro di predisposizione ed elaborazione dell'opera è stato coordinato da Vittorio Torri ed è stato realizzato dalla Sezione I della Divisione Studi dell'AAI.

La parte introduttiva è stata curata da Carlo Trevisan con la collaborazione di Roberto Boccalatte (per le deleghe agli enti locali), di Rita Ruiz (per le comunità montane), di Milvia Rutili (per i comprensori).

INDICE

	Pag.
Parte prima	
1. Premessa	7
2. I consorzi socio-sanitari verso le Unità locali . .	18
3. Le altre iniziative legislative regionali	34
Parte seconda	
1. Documentazione sulle deleghe agli enti locali .	79
2. Documentazione sui comprensori	192
3. Documentazione sulle comunità montane	296
4. Documentazione sulle Unità locali ed i consorzi socio-sanitari	406
Parte terza	
Allegato A - Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)	709
Allegato B - Documenti del Gruppo di studio sull'Uni- tà locale	770
Allegato C - Bibliografia essenziale sull'Unità locale	788
Indice analitico	792

PARTE PRIMA

1. - PREMESSA

Questo volume vuol essere l'offerta di una documentazione selezionata sui risultati della legislazione regionale di questi anni sul tema della politica ed organizzazione locale dei servizi. Si ritiene di rendere con ciò un servizio, certo ben circoscritto ma utile, a coloro che si accingono ad impegnarsi su questo tema nella seconda legislatura regionale: consiglieri regionali, amministratori comunali, operatori dei servizi.

Non sempre è facile infatti essere informati su quanto è avvenuto nel Paese negli ultimi cinque anni e rendersi perciò conto di quanto è maturato, pur con i suoi limiti, in altre situazioni regionali, costituendo ciò una sollecitazione per tutti nello sforzo di far crescere dal basso una sempre più chiara ed effettiva politica locale dei servizi.

Ulteriori approfondimenti, verifiche, valutazioni, certamente sono possibili e necessari sia sulla base della documentazione qui raccolta, sia sulla base di altra documentazione il cui richiamo almeno è indispensabile, ma che per evidenti ragioni connesse ai limiti del presente lavoro non si è potuta qui raccogliere e che concerne soprattutto lo « sfondo nazionale » alla prima legislatura regionale:

— le riforme in lenta elaborazione a livello parlamentare (per la sanità, l'assistenza, la scuola, l'urbanistica, la finanza locale, ecc.);

— gli atti governativi nei rapporti con le Regioni (i decreti delegati per il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione, i rinvii da parte dei Commissari di Governo delle leggi regionali, ecc.);

— le sentenze della Corte Costituzionale nel contendere tra Governo nazionale e Regioni.

Il significato della prima legislatura regionale

Certo, e non poteva essere diversamente oltretutto per l'assenza delle cosiddette leggi-quadro, la prima legislatura regionale non si chiude con un generale ed organico panorama di un corretto impegno sul piano della politica locale dei servizi, almeno così come essa si è andata elaborando negli anni sessanta ed in questo ultimo quinquennio a livello di studio e di proposta politico-tecnica (si veda in proposito, nell'allegato B, le elaborazioni di un apposito gruppo di studio sull'Unità locale e, nell'allegato C, le indicazioni bibliografiche essenziali per chi volesse aggiornarsi sempre sullo stesso tema).

Ma è altrettanto vero, e non va minimamente sottovalutato, che per l'apporto di un certo numero di Regioni (con i loro studi, i loro progetti, le loro leggi, la loro promozione operativa verso gli enti locali minori) il tema dell'organica politica locale dei servizi è uscito dalla pura enunciazione teorica (essenziale, ma appunto non incarnata nella realtà operativa) ed è stato tolto dall'ibernazione cui lo aveva relegato il difficoltoso dibattito parlamentare sulle riforme.

Siamo in grado cioè oggi, facendo un bilancio della prima legislatura regionale, di cogliere e documentare il contributo delle Regioni alla precisazione di un « modello nazionale » di politica locale dei servizi, intriso anche di squilibri e di contraddizioni se si vuole, ma fondato su uno sforzo di applicazione ai contesti reali del Paese, sia ambientali che socio-culturali.

Ciò fa fare un notevole passo in avanti rispetto alle elaborazioni degli anni sessanta e stimola un processo costante di verifica del modello di politica locale dei servizi elaborato nel recente passato (e a cui restano legati stancamente, fra l'altro, i rapidamente invecchiati progetti di riforma parlamentare per l'assistenza e per la sanità).

Infine non è da sottovalutare il contributo di circolazione culturale di idee nuove in tema di politica locale dei servizi realizzato in tal modo fra gli organismi partitici e sindacali e nell'opinione pubblica per effetto di queste iniziative regionali.

Certo, come si diceva, la legislatura regionale sul tema che ci interessa si presenta ricca ma ancora, in genere, frammentaria e per compartimenti (in contrasto con il modello di « globalità » che si è invece assunto parlando di Unità locale). Ma ciò si capisce sia per la necessità di recupero l'inadeguatezza della legislazione nazionale, largamente denunciata da tutte le forze politiche e professionali, sia per la ancor diffusa arretratezza culturale circa una visione unitaria dei servizi e per la conseguente precedenza data ai temi più « forti » della sicurezza sociale (si pensi in particolare all'assistenza ospedaliera), effetto anche della permanenza di centri di potere consistenti — sia politici che professionali — ancorati all'assetto vigente che si vorrebbe superare.

Ancora è da ricordare — non come ricerca di banali scuse, ma come comprensione del contesto in cui concretamente viene a calare il « modello » di nuova politica locale dei servizi — la fragilità attuale della rete delle autonomie locali, da tempo e con perseveranza svuotate di potere politico ed amministrativo, cui invece il nuovo modello attribuisce la globalità e la generalità delle funzioni operative sul piano dei servizi.

Con più o meno accentuazione, e salvo alcuni impegni regionali nell'ultima fase della legislatura, la delega agli enti locali — come testimonianza sia di un rifiuto dell'accentramento regionale, sia di un contributo alla crescita immediata delle autonomie locali — è rimasta un impegno inevaso, sino al punto assurdo — in alcuni casi (anche se rari) — di una gestione diretta di interventi da parte degli organi regionali (talora rapidamente adeguatisi nella articolazione e nella metodologia ai modelli gestionali ministeriali).

Ma invero, i rapporti tra Stato centrale ed autonomie re-

gionali non sono stati generalmente — e salvo una breve schiarita a metà quinquennio — né buoni né proficui per la crescita del Paese sulla linea del rinnovamento e della risposta alle esigenze reali dei cittadini. Si percepisce infatti facilmente — fin dai decreti delegati del gennaio 1972 e via via nella quotidiana prassi amministrativa — la contrapposizione piuttosto che la collaborazione con funzioni distinte ma correlate: la salvaguardia accanita del preesistente, i ritagli delle competenze invece della individuazione di materie organiche, l'inadempienza nel definire i principî generali cui la legislazione regionale dovrebbe adeguarsi, la stretta finanziaria cui le Regioni e gli enti locali sono stati sottoposti, hanno costituito altrettante occasioni per raffrenare, e non certo per stimolare ed aiutare la crescita di uno Stato delle autonomie, voluto dalla Costituzione repubblicana.

Si tratta però di approfondimenti necessari, che in altre sedi si spera possano essere proficuamente sviluppati e che esulano dalla natura documentaria di questa pubblicazione, la quale però vuol offrire materiale di ripensamento e di stimolo a tutti coloro che si sono interessati e soprattutto si stanno per interessare alla costruzione di una politica locale dei servizi.

L'ipotesi dell'Unità locale

Uno dei temi che ha attirato negli anni sessanta l'attenzione e l'impegno di approfondimento di quanti si proponevano di dare un contributo culturale, politico, programmatico alle proposte di riforma assistenziale e sanitari è stato quello dell'Unità locale.

E' ben noto che con questa denominazione nel dopoguerra, sotto lo stimolo dell'impegno della Resistenza e della conquistata liberazione, si è inteso indicare un modo nuovo di organizzare la tutela della salute. Si intendeva superare in campo

sanitario la molteplicità e lo scoordinamento degli enti preposti alla salute, garantendo invece a tutti i cittadini — indipendentemente dalla loro posizione lavorativa e perciò dalla settorialità dell'ente mutualistico di appartenenza — l'intervento non solo curativo ma anche preventivo e riabilitativo con una adeguata, anche se essenziale, rete di servizi in ogni zona.

L'accento posto sul superamento della molteplicità e settorialità degli enti e sull'esigenza piuttosto di una politica sociale concepita per riferimento all'habitat, cioè a singole zone abitate, sufficientemente dimensionate per garantire:

— adeguamento reale e tempestivo ai bisogni delle popolazioni,

— loro coinvolgimento partecipativo alla politica ed alla gestione dei servizi,

— accentuazione dell'azione preventiva, possibile proprio superando la settorialità e risalendo alle cause sociali dei fenomeni patogeni,

costituì un positivo richiamo per coloro che da anni si interessavano alla riforma dell'assistenza, ritenuta urgente ed indilazionabile dalla « Inchiesta parlamentare sulla miseria » fin dal 1953.

Gli obiettivi e gli strumenti della riforma sanitaria e della riforma assistenziale vennero così assimilati, sussistendo caso mai la preoccupazione operativa di una « sanitarizzazione » di tutta l'area della sicurezza sociale.

Con ciò si chiudeva l'impegno culturale degli anni sessanta.

Invero il rapporto organico con il territorio abitato, la semplificazione e la reale disponibilità di un sistema locale di servizi di base, l'iter-relazione tra i vari aspetti ed interventi della politica locale (quella sociale, quella del territorio, quella economica e del lavoro), la priorità da dare al superamento dell'emarginazione ed alla partecipazione costante dei cittadini... sono apparsi problemi urgenti, importanti, anche se di non fa-

cile soluzione, non solo per le cosiddette aree « sanitaria », « assistenziale », ma via via per altre tradizionali « aree » rispetto alle quali ci si ponesse in atteggiamento di ripensamento critico e di adeguamento alle attuali reali esigenze dei cittadini (si pensi alla questione « scolastica », alla politica locale dei trasporti pubblici, all'igiene mentale, solo per fare dei riferimenti a caso per settori oggi di attualità).

Ci si è resi conto, cioè, che — volendo superare verticismo, settorialismo, tecnicismo, almeno per quanto riguarda quella « politica dei servizi sul territorio » che sembra essere il comun denominatore delle materie delegate legislativamente dalla Costituzione alle Regioni con l'art. 117 — ci si ritrovava sempre su analoghi obiettivi ed impegni operativi che si potevano sintetizzare con la formula di una « *politica sociale: locale, partecipata, globale, programmata* ».

Anche se il superamento delle visioni ed esigenze settoriali (per una certa qual deformazione corporativa che sempre affiora negli « addetti ai lavori ») non è stato facile né definitivo, sembra sempre più diffusa questa concezione unitaria e partecipativa della riforma dei servizi (siano essi sanitari, assistenziali, scolastici, psichiatrici, formativi, ricreativi, ecc.) che richiede una riconsiderazione delle autonomie locali, concepite anche come livello subregionale in grado di programmare e gestire lo sviluppo sociale a livello locale, risultando così un vero interlocutore dialettico del ruolo legislativo e programmatico della Regione.

Le alternative poste alle Regioni

L'avvio delle Regioni a statuto normale ha fatto scattare infatti, nella prima metà degli anni settanta, un concreto impegno programmatico e legislativo sulla tematica che sin qui abbiamo sintetizzata come modello culturale-politico.

Le Regioni si sono trovate di fronte a due ordini di dilemmi, rispetto ai quali il « modello » richiamato offriva una alternativa suggestiva.

Da un lato occorre interpretare il ruolo che la Costituzione lascia alla Regione e agli Enti locali minori accettando ed accentuando il cosiddetto sistema binario oggi esistente (sulla stessa materia operano con analoghe o interferenti funzioni operative lo Stato e gli Enti locali, oltre a molti altri enti delegati) ovvero cominciando ad imprimere al nostro ordinamento un indirizzo nuovo sintetizzabile nello slogan « un territorio — un governo » e legato alla differenziazione chiara di funzioni tra livello nazionale, livello regionale, livello locale.

Ne è derivato, in sede di Statuti regionali ed in larga misura di legislazione regionale, il rifiuto di un impegno operativo e gestionale da parte della Regione, la quale si riserva esclusivamente un ruolo di indirizzo e di impulso verso gli Enti locali cosiddetti minori, esercitato attraverso gli strumenti delle leggi e dei piani regionali. Ma pur circoscrivendo gli Enti locali minori a quelli democraticamente eletti dai cittadini — Comuni e Province — sussistono problemi legati al pericolo ancora di una azione « binaria » (Comuni e Province agiscono sulle stesse materie, interferendo e sovrapponendosi) ed alla grande differenziazione delle loro estensioni territoriali e demografiche nel Paese e nelle singole Regioni.

L'altro dilemma era legato all'assenza di leggi nazionali di riforma in settori per i quali tutti concordano sull'esigenza di superare l'attuale assetto e metodologia operativa, ed in particolare alla mancanza di leggi-quadro o leggi-cornice che definissero chiaramente gli obiettivi generali, il ruolo dello Stato e delle Regioni, ed i limiti pertanto entro cui queste ultime possono legiferare.

Di fronte a questa inadempienza del Parlamento su quanto invece previsto dalla cosiddetta legge « finanziaria » per le Re-

gioni ed alle perplessità lasciate aperte dai Decreti delegati di trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni nelle materie dell'art. 117 della Costituzione, c'erano due strade da percorrere da parte delle Regioni nella loro prima legislatura (ed in particolare negli ultimi tre anni di essa): attendere le riforme e le leggi-quadro nazionali, gestendo sostanzialmente come d'uso sinora le competenze trasferite dallo Stato (senza visioni globali, senza obiettivi politici di rinnovamento, delegando e finanziando indifferentemente i vari organismi pubblici e privati operanti nei settori in questione) ovvero anticipare gli obiettivi essenziali concordemente previsti dalle riforme giacenti in Parlamento, facendo delle scelte precise ed avviando su piano operativo in qualche modo *una anticipazione delle riforme a livello locale* (per quanto la legislazione vigente lo permetteva, trovando in essa spazi possibili di innovazione o interpretazioni nuove rispetto a quelle usuali).

Alcune Regioni sin dall'inizio della loro reale attività, cioè dal secondo semestre del 1972, hanno imboccato la seconda strada, con studi, progetti di legge regionali, promozione dell'azione degli Enti locali minori in direzione della costituzione delle « Unità locali dei servizi sociali e sanitari (o di sicurezza sociale) ». Altre Regioni sono riuscite a maturare il loro impegno legislativo troppo tardi (non solo per fare le controdeduzioni alle osservazioni del Commissario di Governo, ma soprattutto per avviare un impegno operativo degli enti locali in questa direzione), ma comunque si sono fatte presenti.

A conclusione della prima legislatura regionale (e valutando per lo stesso quinquennio anche la produzione legislativa delle Regioni a statuto speciale), le Regioni che hanno avviato l'impegno per le Unità locali con sperimentazioni episodiche, ovvero che hanno impostato un tale processo su tutto il territorio regionale (zonizzazione, costituzione degli organi consorziali, finanziamento ad hoc), ovvero che hanno almeno approvato

in Consiglio regionale una legge per la loro costituzione sono numerose: sei per i servizi socio-sanitari ed altre tre per quelli sanitari (oltre ad ulteriori quattro Regioni in cui risulta essere stato presentato un progetto di Giunta).

E ciò può apparire un bilancio inaspettato. E' vero che non basta aver legiferato per avviare concretamente e diffusamente un processo innovativo di tal genere; è vero che in alcuni casi la legge regionale è stata votata negli ultimi giorni della legislatura, ma anche questo fatto lascia adito, per l'osservatore esterno, a diverse interpretazioni: una delle tante leggi nel calderone dell'ultima informata preelettorale ovvero faticosa affermazione in extremis della volontà politica di coloro che si erano battuti per il superamento di stanchi, ma facili schemi di « beneficenza pubblica »?

E' certo in ogni caso, che — qualora volontà politica si confermi e si rafforzi per un impegno concreto e globale delle autonomie locali nel campo dei servizi — la seconda legislatura regionale si apre in queste Regioni con indirizzi e riferimenti non di poco conto per avviare talora o incentivare in altri casi una chiara direzione di marcia. Per le altre Regioni il coraggio e le esperienze di chi ha scelto il modello dell'Unità locale per anticipare le riforme non potrà non risultare stimolante.

Il campo di questa documentazione

E' con questo scopo che ci siamo impegnati — allo scadere della prima legislatura e nel ruolo statutale di far circolare documentazione innovativa e di fornire orientamenti significativi — alla raccolta sistematica della legislazione regionale che, al di là delle formali denominazioni, si ritrovasse sulla linea di una politica locale dei servizi e della loro globale organizzazione sul territorio.

In questo spirito, oltre ovviamente alle leggi esplicitamente riferite alle Unità locali, non potevano essere ignorati analoghi o interferenti impegni legislativi:

— sul più generale tema dei comprensori e della tutela dell'ambiente,

— sulle comunità montane avviate in tutte le Regioni,

— sui distretti scolastici, per la cui zonizzazione tutte le Regioni dovevano fare proposte concrete al Ministro della Pubblica Istruzione, e sul più generale impegno per il diritto allo studio,

— sul diritto di accesso all'assistenza ospedaliera a seguito della legge 386,

— su varie altre materie (trasporti, asili nido, formazione professionale, cultura e tempo libero).

Anche se ben raramente ciò è avvenuto (salvo resipiscenze e ripensamenti a posteriori), al legislatore regionale non avrebbe dovuto sfuggire il fatto che, per stimoli diversi, ci si cimentava — o ci si poteva cimentare — in uno stesso impegno di riaccorpamento di funzioni interrelate a livello subregionale.

Mancando infatti questa visione globale, al di là delle etichette ma badando agli obiettivi ed alle funzioni, ci si avventura verso una nuova babele degli enti, non più di derivazione nazionale ma di espressione locale.

Alcune Regioni hanno avuto subito il problema ben chiaro, anche se le difficoltà di risolverlo positivamente non sono poche ed alcune sconfitte sono da annoverare (ma è meglio aver il senso della sconfitta che non accorgersi neppure di dove e verso dove si sta combattendo).

Analogamente le leggi delle Regioni per la delega agli enti locali minori delle materie loro trasferite dallo Stato hanno costituito, ovviamente, anch'esse contenuto di analisi di questa nostra indagine documentaria, risultando esse un preciso, sintomatico e concreto termometro degli orientamenti regionali in proposito.

All'interno di questa ampia materia rapportabile alla « politica locale dei servizi » abbiamo in conclusione selezionato quattro filoni di legislazione regionale:

- le deleghe agli enti locali,
- i comprensori,
- le comunità montane,
- i consorzi socio-sanitari.

Rispetto ad essi il lettore troverà nella seconda parte una elezione (giustificata nelle premesse ai singoli capitoli) di quella documentazione legislativa (o ad essa connessa) che è apparsa più significativa, pur nei limiti già detti, e stimolante per una riflessione critica e per un rinnovato impegno nella seconda legislatura regionale.

2. - I CONSORZI SOCIO-SANITARI VERSO LE UNITA' LOCALI

Per favorire il lettore — che non abbia avuto la possibilità sinora di seguire adeguatamente le vicissitudini della « marcia di avvicinamento » all'Unità locale — riteniamo utile proseguire questa introduzione con un inquadramento di quell'impegno legislativo regionale che più ha avuto attinenza con i servizi: vale a dire la costituzione dei consorzi socio-sanitari (in alcuni casi già denominati come Unità locali).

Mentre infatti gli impegni per i comprensori e le comunità montane sono di respiro più ampio — inglobando politica sociale, politica economica, politica del territorio — e pertanto nella seconda parte del volume sono stati fatti precedere al capitolo di documentazione sui consorzi socio-sanitari, per chi s'interessi particolarmente alla politica dei servizi la vicenda dei consorzi per i servizi sanitari e sociali va chiarita preliminarmente, proprio per meglio cogliere il rilievo del suo rapporto con le iniziative regionali di inquadramento (deleghe e appunto comprensori).

Anticipare le riforme

Prendendo atto della lentezza con cui procedeva a livello nazionale (Governo e Parlamento) l'iter di approntamento ed approvazione delle leggi-quadro, e più in generale delle riforme sanitaria ed assistenziale, alcune Regioni hanno deciso di impegnarsi legislativamente e promozionalmente per anticiparle per quanto possibile. Senza di che le Regioni avrebbero dovuto gestire politicamente le poche competenze trasferite dallo Stato senza nulla innovare, sostituendosi ad esso formalmente ma

lasciando inalterato il « modello » politico-operativo. In tal modo si sarebbe rafforzata l'attuale situazione di insufficienza, discredito, inefficienza del sistema socio-sanitario, senza fare nessun passo in avanti verso la prefigurazione di un sistema di sicurezza sociale fondato sulle autonomie locali. Ci si rendeva però conto che la piena attuazione di un nuovo sistema socio-sanitario non sarebbe stata possibile, stante la carenza di una riforma anche istituzionale del settore e la non disponibilità di gran parte delle risorse finanziarie tradizionali per azioni di innovazione. Ciononostante si è avuto il coraggio di muoversi in una nuova direzione, nei limiti consentiti dalla situazione: il che risultava importante per sperimentare in concreto i modelli culturali di innovazione sinora elaborati e per coinvolgere politicamente e culturalmente gli amministratori locali, le forze sociali, gli operatori nella alternativa proposta.

Dal punto di vista istituzionale la nuova organizzazione dei servizi sanitari e, per gran parte delle iniziative regionali che citeremo, anche dei servizi sociali si è basata su un istituto previsto dal nostro ordinamento (nella Legge comunale e provinciale), vale a dire sul « consorzio ». Si privilegiò inoltre un consorziamento solo tra Enti locali democraticamente eletti, presenti in una data zona: Comuni e, in quasi tutte le esperienze, relative Province, i quali avrebbero cominciato con il riaccorpate unitariamente le loro attuali competenze, cui si aggiungevano quelle che la Regione avrebbe delegato in esclusiva. Con un'immagine che venne usata efficacemente, si creò cioè un « canestro » in cui far confluire unitariamente competenze e disponibilità di risorse finanziarie ed operative di Comuni, Province e Regione per ciascuna zona (o unità locale) considerata nel piano regionale di zonizzazione, definito in prima ipotesi dagli organi regionali e verificato poi in consultazione con gli enti locali interessati.

Inoltre queste iniziative legislative e promozionali si fondarono, più o meno marcatamente, sull'azione preventiva: sia

perché essa costituiva un obiettivo essenziale da perseguire per creare una reale alternativa all'attuale sistema, sia perché in tal campo erano assenti le funzioni e l'impegno operativo degli enti statali e funzionali tradizionali e perciò più facilmente ammesso dagli organi di controllo il nuovo intervento degli enti locali.

Altro aspetto costante di queste nuove ipotesi di lavoro è infine il tentativo di coinvolgimento sistematico non solo degli Enti locali consorziati, ma delle forze sociali presenti in zona, in primo luogo quelle sindacali (facilitato anche dall'avviata costituzione dei Consigli di zona del movimento sindacale).

Le prime iniziative sanitarie di base

Le prime due Regioni che si sono mosse in questo sforzo di anticipare le riforme hanno circoscritto l'area del loro impegno esclusivamente a quella sanitaria. Esse sono in ordine cronologico:

— la Lombardia (L.R. 5.12.1972, n. 37: « Istituzione e regolamentazione dei Comitati sanitari di zona. Finanziamento delle iniziative di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria »),

— il Friuli-Venezia Giulia (L.R. 12.12.1972, n. 58: « Unificazione dei presidi sanitari di base »),
cui va aggiunta l'analoga iniziativa legislativa (connessa alle specifiche funzioni legislative proprie delle due Province nella Regione Trentino Alto Adige) de:

— la Provincia Autonoma di Trento (L.P. 23.11.1973, n. 56: « Unificazione dei presidi sanitari di base »).

Questo esclusivo riferimento al settore sanitario sembra risentire ancora di pastoie settoriali amministrative (riferibili alla delega per Ministeri che lo Stato aveva effettuato per le materie dell'art. 117 della Costituzione dalle competenze settoriali degli Assessorati regionali) ed evidenzia i suoi limiti di transitorietà se si tiene conto della politica comprensoriale già

impostata nel Friuli-Venezia Giulia e nel Trentino e della difficoltà di definire i confini della tutela della salute con il settore « socio-assistenziale » in leggi, come quella lombarda, che si fondano sulla prevenzione e si allargano alla medicina sociale e all'educazione sanitaria.

Per quanto riguarda la Lombardia — di cui è interessante ricordare un progetto di legge di iniziativa di consiglieri comunisti a fine legislatura (« Ordinamenti e programmazione dei servizi di base della sicurezza sociale ») che allarga il processo di zonizzazione e di gestione sociale a tutti i servizi a livello di base e l'elaborazione da parte dei Sindacati lombardi di una proposta di legge d'iniziativa popolare per la riforma dei servizi sociali e sanitari da presentare all'inizio della seconda legislatura — è opportuno ricordare che in base alla citata legge n. 37 sono stati costituiti i Consorzi sanitari di zona, ciascuno approvato con il relativo Statuto dal Presidente della Giunta con apposito Decreto, e che si è cercato di evitare doppioni di strutture anche per interventi specifici (ad es. delegando ai Consorzi sanitari anche l'esercizio delle funzioni connesse all'estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani, ecc.: cfr. L.R. 10.1.1975, n. 3: « Delega ai Consorzi Sanitari di zona, istituiti ai sensi della L.R. 5 dicembre 1972, n. 37, delle attribuzioni affidate, dalla L.R. 11.8.1973, n. 29 e dal relativo regolamento di attuazione ai Comitati Sanitari di zona »).

Anche il Friuli-Venezia Giulia ha fatto seguito alla legge istitutiva dei Consorzi sanitari con la predisposizione di uno Statuto-tipo.

I consorzi per la sanità e l'assistenza in Toscana

Un disegno più onnicomprensivo connesso a tutta l'area della sicurezza sociale, conseguente al dibattito culturale e politico maturato negli anni sessanta a livello nazionale (progetti di riforma, programmazione nazionale, convegni di studio),

viene presentato contemporaneamente da due Regioni — la Toscana e l'Emilia e Romagna — nel dicembre 1972, con la larga divulgazione a tutti i livelli politico-amministrativi regionali di due documenti di studio, visti come « contributi » alla identificazione di un modello di Unità locale socio-sanitaria:

— Regione Toscana, Dipartimento Sicurezza sociale: « Ipotesi di organizzazione dell'Unità locale di sicurezza sociale », Firenze, 6 dicembre 1972,

— Regione Emilia e Romagna, Dipartimento Sicurezza sociale: « Contributi per l'assetto politico, territoriale e istituzionale delle unità locali dei servizi sanitari e sociali nell'Emilia e Romagna », voll. 3, Bologna dicembre 1972.

E' interessante notare però come le due Regioni si siano mosse in modo diverso, dal punto di vista legislativo, successivamente a questi due coevi studi, anche se forse all'atto pratico con analoghi risultati sul piano operativo-promozionale.

La Toscana, a livello di progetto di Giunta e di approvazione del Consiglio regionale, non ha dato seguito con una legge regionale di carattere globale (come faranno invece altre Regioni), ma — avendo presente il modello culturale-politico prospettato — ha attuato gradulamente una legislazione di progressiva attuazione di tale disegno:

— L.R. 7.12.1973, n. 64: « Suddivisione del territorio regionale in zone di intervento nei campi della sanità e dell'assistenza sociale »,

— L.R. 20.8.1974, n. 50: « Interventi finanziari regionali per l'unificazione dei presidi sanitari e sociali di base — Costituzione dei consorzi socio-sanitari »,

e soprattutto collocando in tale quadro — Comuni e loro consorzi — anche le deleghe agli enti locali e le incentivazioni per la realizzazione di specifici interventi, ad esempio con le leggi:

— L.R. 3.1.1973, n. 3: « Provvedimenti a favore dei Comuni o loro Consorzi per l'assistenza domiciliare alle persone

anziane » e la successiva legge di dotazione finanziaria (L.R. 12.7.1973, n. 37),

— L.R. 3.8.1973, n. 46: « Interventi a favore dei Comuni, loro Consorzi e Comunità montane per attività di assistenza sanitaria e sociale nei settori della maternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva » e la successiva legge con modifiche e integrazioni (L.R. 21.1.1974, n. 5),

— L.R. 3.8.1973, n. 47: « Istituzione di servizi per la tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro » e la successiva legge con modifiche e integrazioni (L.R. 21.1.1974, n. 6),

— L.R. 5.9.1974, n. 57: « Assistenza domiciliare alle persone anziane. Provvedimenti a favore dei Comuni e loro Consorzi »,

— L.R. 24.4.1975, n. 33: « Promozione dello sport a carattere sociale »,

— L.R. 7.6.1975, n. 71: « Interventi per il diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli Enti locali »,

oltre all'importante proposta di legge « Interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali » approvata dal Consiglio regionale a fine legislatura, ma respinta dal Commissario di Governo (come si vedrà in altra parte).

Infine è da ricordare che la costituzione dei « Consorzi per la promozione, il coordinamento e la gestione di servizi sanitari e sociali » tra Comuni e Province — in base alla zonizzazione prevista dalla L.R. 64/1973 — viene approvata dal Consiglio Regionale con apposita delibera, assieme al relativo allegato Statuto.

L'Emilia e Romagna verso l'Unità locale

I tre volumetti già citati del Dipartimento Sicurezza sociale della Regione Emilia e Romagna sulle Unità locali dei servizi sanitari e sociali sembrano costituire inizialmente la base culturale-politica su cui fondare l'iter per una apposita legge

regionale. Infatti, accanto ad un progetto della minoranza democristiana, la Giunta regionale presenta il 24 agosto 1973 un progetto di legge regionale sulla « Istituzione delle Unità locali dei servizi sanitari e sociali » conseguente a tale studio ed alle sue ipotesi di zonizzazione.

Invece, sulla base di una estesa azione di promozione culturale e di consultazione con gli Enti locali minori, ci si avvia ad una progressiva attuazione *di fatto* delle Unità locali basandosi innanzitutto su una politica locale di prevenzione nei settori sanitario ed assistenziale, con il risultato che nell'estate 1974 si constatava che « allo stato attuale, anche se non tutti i Consorzi sono pervenuti alla fase finale del formale riconoscimento costitutivo (non hanno aderito al Consorzio della rispettiva zona soltanto cinque Comuni: Molinella, Roncofreddo, Gambettola, Montecreto e Neviano degli Arduini), il territorio regionale risulta suddiviso in 49 Consorzi per i servizi sanitari e sociali, ai quali partecipano 36 Comuni e le otto Province interessate ».

La legge che ha innescato formalmente questo processo di graduale attuazione delle Unità locali è la:

— L.R. 11.11.1972, n. 10: « Istituzione di un fondo per la prevenzione nei settori della medicina ed assistenza », e la più recente legge che ha voluto costituire non un mero rifinanziamento della precedente, ma una « nuova legge organica che prenda le mosse dai risultati conseguiti »:

— L.R. 21.11.1974, n. 51: « Norme per il finanziamento dei servizi di prevenzione nei settori della medicina ed assistenza ».

I « Consorzi intercomunali per i servizi sanitari e sociali » — costituiti fra l'Amministrazione provinciale (o nei casi di comprensori a scavalco di due Province dalle relative Amministrazioni provinciali) ed i Comuni interessati, facenti parte delle 49 zone individuate in accordo tra Regione ed Enti locali minori — vengono costituiti con Decreto del Presidente della

Giunta Regionale, man mano che la fase preliminare si è conclusa con l'accordo tra i Comuni ed è stato deliberato anche dagli Enti interessati il relativo Statuto. Infatti il decreto del Presidente della Giunta definisce, oltre alla costituzione del Consorzio, anche la sede dello stesso ed il relativo Statuto al quale vengono apportate eventuali modifiche (in genere connesse alle osservazioni di rinvio degli organi di controllo: ad esempio per i « Comitati di iniziativa popolare » rifiutati dal Commissario di Governo in quanto non previsti dalla legislazione vigente, anche se poi di fatto si vanno costituendo dovunque proprio in quanto non vietati dalla legislazione nazionale ed in quanto strumento importante di partecipazione).

Inoltre, per favorire la realizzazione dei servizi preventivi, curativi, riabilitativi di base da collocarsi a livello di « distretto » (previsto anche in Emilia-Romagna come articolazione territoriale ed operativa interna all'Unità locale), la Regione ne ha previsto il finanziamento con apposita legge:

— L.R. 16.1.1975, n. 3: « Interventi per il finanziamento dei centri socio-sanitari realizzati dagli enti locali e dai loro consorzi ».

Infine va ricordato che anche la restante legislazione regionale in materia si è uniformata a tale modello (destinatari i Comuni consorziati e priorità alla prevenzione), ad esempio:

— L.R. 22.12.1972, n. 14: « Concorso nelle spese sostenute dai Comuni e loro consorzi per la realizzazione e la gestione di asili-nido comunali » e la L.R. 7.3.1973, n. 15: « Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido di cui all'art. 6 della legge statale 6.12.1971, n. 1044 » e le successive leggi di rifinanziamento e modifica,

— L.R. 7.5.1975, n. 27: « Concessione di contributi in conto capitale e Comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali ».

E' da tener poi conto dell'attenzione posta — quasi sempre con risultatti positivi — nel considerare le non facili interconnessioni tra consorzi intercomunali per i servizi sanitari e sociali — comunità montane — distretti scolastici — pianificazione ospedaliera — comitati comprensoriali.

Il fallito tentativo legislativo della Basilicata

Quasi concomitante è l'apparire nel 1973 (in veste ufficiale od ufficiosa) di studi, progetti ed orientamenti nella direzione dell'Unità locale dei servizi sociali e sanitari — che arriveranno, con alterne vicende, sino all'approvazione da parte dei relativi Consigli regionali — in altre tre Regioni: Basilicata, Umbria, Veneto (per cui l'ordine alfabetico è il criterio che usiamo nella illustrazione delle relative vicende).

In Basilicata, sulla base di una presa di coscienza del problema raffrontata anche alle iniziative di altre Regioni, il 27 novembre 1973 viene ufficialmente presentato dall'Assessorato alla Sanità e Assistenza un:

— Disegno di legge d'iniziativa della Giunta per la « Istituzione delle Unità locali dei servizi sanitari e sociali ».

Nel corso del 1974 vengono prese varie iniziative per una larga consultazione delle amministrazioni locali e delle forze sociali sui temi del disegno di legge, che affiancava una Regione del Sud alle altre Regioni italiane che si muovono in questa direzione.

Agli inizi del 1975, con il concreto avvio dei provvedimenti nel settore ospedaliero a livello regionale — conseguenti alla legge nazionale 386 —, il legislatore lucano vuole compiere un atto di anticipazione della riforma sanitaria, per la quale si era battuto a livello nazionale assieme alle altre Regioni più impegnate, approvando all'unanimità il disegno di legge sull'Unità locale (nella adunanza del Consiglio Regionale del 22.2.1975).

Con lettera del 27 marzo 1975 il Commissario del Governo comunicava però il rinvio della legge al Consiglio Regionale di Basilicata (nella persona del suo Presidente e.p.c., al Presidente della Giunta Regionale).

A questo rinvio il Consiglio ha risposto con alcune modificazioni del testo della Legge, che è stato però respinto per la seconda volta, per cui la legge regionale lucana è venuta a decadere della prima legislatura (nella documentazione si sono riprodotti i testi dei due telegrammi).

E' da ricordare poi come in Basilicata, regione prettamente montana, l'attuazione della legislazione nazionale sulle comunità montane precedente all'approvazione di questa legge regionale sull'Unità locale avesse posto concreti problemi di adeguamento delle due dimensioni territoriali (13 Comunità montane coincidenti o spesso sottomultipli delle 7 ULSSS), tenuto conto della similarità di scopi e di interventi delle due nuove istituzioni locali.

La prima legge regionale sull'Unità locale: l'Umbria

A seguito del trasferimento delle funzioni amministrative dello Stato alle Regioni, l'Umbria impostò fin dall'inizio la propria azione di indirizzo nel campo assistenziale in modo preciso: delega ai Comuni singoli o associati — visione unitaria dell'assistenza per tutta la fascia degli « emarginati » (anziani, handicappati, minori in difficoltà), con la:

— L.R. 23.2.1973, n. 12: « Norme per l'assistenza a favore dei minori, anziani e inabili al lavoro ».

A tale quadro di riferimento ci si adeguò poi coerentemente anche nelle singole leggi settoriali, basti pensare a:

— L.R. 22.10.1973, n. 36: « Norme di delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica nella scuola dell'obbligo e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica »,

— L.R. 13.12.1973, n. 45: « Delega ai Comuni delle funzioni in materia di assistenza all'infanzia in età prescolare »,

— L.R. 6.3.1975, n. 11: « Disciplina delle attività per l'assistenza estiva ed invernale in favore dei minori e principi per le funzioni regionali delegate in materia »,

mentre una legge, criticata per la sua settorialità e la delega alle due Province, che si discosta da tale linea è la:

— L.R. 26.4.1974, n. 29: « Norme per l'assistenza a favore dei minorati della vista ».

Dopo una serie di incontri di studio (in particolare il Convegno di Perugia del 9.3.1974 su « Regione e Unità locali di base: per una nuova politica assistenziale nell'Umbria ») ed in stretta connessione con l'approfondimento del tema generale della politica comprensoriale in Umbria — che aveva impegnato gli organi regionali in una vasta azione di consultazione e che si concluderà con la L.R. 3.6.1975, n. 40 che detta norme per la definizione dei comprensori — venne approvata dal Consiglio Regionale la:

— L.R. 14.11.1974, n. 57: « Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione ».

Con tale legge, in Umbria prende l'avvio esplicitamente l'Unità locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali (ULSSS) su base consortile intercomunale per il riordinamento ed il coordinamento dei servizi di base, e a questo quadro si adegua anche la successiva legislazione regionale settoriale (pratica sportiva, biblioteche). A differenza di altre Regioni, mentre la legge regionale trasferisce ai consorzi intercomunali i servizi « già gestiti dai Comuni, dalle Province e dagli altri enti locali », non prevede la partecipazione della Provincia a detti consorzi.

La gestione unitaria dei servizi di interesse locale nel Veneto

Nel quadro di una attiva partecipazione alle iniziative che i vari Assessorati regionali alla Sicurezza sociale presero all'ini-

zio della legislatura regionale come pressione per una piena delega dallo Stato alle Regioni nelle materie dell'assistenza e della sanità (cfr. i documenti dei Convegni nazionali di Bergamo, Bologna, Venezia, Roma), la Regione Veneta impostò anch'essa nell'estate 1973 un impegno politico dell'Assessorato alla Sanità e Assistenza verso la realizzazione delle Unità locali dei servizi sociali e sanitari.

Con un documento di lavoro (« Note per la formulazione di una proposta di legge regionale di indirizzo in tema di Sanità e di assistenza ») datato 27.6.1973 si avviò l'iter di formulazione di un disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale che si esplicitò ufficialmente con la sua presentazione in Consiglio regionale il 19.2.1974, e con una successiva ampia discussione e consultazione nella Commissione competente ed in vari incontri nella Regione.

Il Consiglio regionale ha infine approvato il 22 aprile 1975 a fine legislatura ed il Governo nei tempi previsti non ha respinto la:

— L.R. 30.5.1975, n. 64: « Costituzione dei Consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale (Unità locali dei servizi sociali e sanitari) », nel mentre a larga maggioranza la competente Commissione consiliare approvava la:

— « Proposta di Statuto-tipo dei Consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale », di cui all'art. 6 della legge di cui ora si è detto.

Nello stesso quadro si collocano due altre leggi regionali approvate nello stesso lasso di tempo:

— L.R. 30.5.1975, n. 57: « Provvedimenti per l'istituzione di servizi sanitari ed assistenziali nei settori della prevenzione e della riabilitazione »,

— L.R. 9.6.1975, n. 72: « Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane ».

E' da ricordare infine che nel Veneto l'interconnessione — sia per la zonizzazione che per le funzioni — tra le Unità locali, i Distretti scolastici, i bacini di traffico ed i Comprensori è stata all'attenzione degli organi regionali.

Anche il Lazio ha visto rinviare la legge sull'Unità locale

Infine l'ultima Regione che ha elaborato ed approvato entro la prima legislatura regionale una legge regionale sulla falsariga degli orientamenti sin qui richiamati è il Lazio. Negli anni scorsi erano circolate bozze di progetti di legge regionale sull'Unità locale, ma non erano mai arrivate ad assumere veste ufficiale con una loro adozione da parte della Giunta.

Invero una scarna legge, sostanzialmente di finanziamento, era stata approvata dal Consiglio regionale del Lazio il 28 dicembre 1973, dal titolo « Istituzione delle Unità locali per i servizi sanitari e sociali. Impegno in bilancio della relativa spesa di finanziamento », costituita da due soli articoli: il primo affermava che « In attesa delle leggi di riforma sanitaria e dell'assistenza si costituiscono su tutto il territorio della Regione unità locali per i servizi sanitari e sociali, aventi lo scopo di avviare l'unificazione dei presidi e dei servizi sanitari e socio-assistenziali di base. Con successiva legge regionale verranno determinate le finalità e le strutture delle Unità locali stesse, nonché le modalità di erogazione dei contributi da parte della Regione »; il secondo istituiva nel bilancio della Regione dal 1973 un « Fondo destinato al finanziamento delle Unità locali dei servizi sanitari e sociali, della promozione e incremento d'iniziativa di medicina preventiva e sociale e di educazione sanitaria intraprese dalle Unità locali stesse ».

La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva con un suo telegramma dell'11.2.1974 che rinviava la legge ad un nuovo esame del Consiglio regionale rilevando che « provvedimento in esame, rinviando at successiva legge determinazione finalità et strutture istituende unità sanitarie nonché modalità

erogazione contributi regionali, est inoperante et non potest perciò determinare entità spesa et relativa copertura at sensi articolo 81 Costituzione. Sotto tale profilo art. 2 appalesasi perciò illegittimo ».

Di una vera e propria legge invece trattasi per quella approvata a fine legislatura, e precisamente il 28 aprile 1975, che si intitola: « Riorganizzazione ed integrazione dei servizi sanitari e sociali della Regione e istituzione delle Unità locali per i servizi sociali e sanitari », che però è stata rigettata dal Governo nei tempi utili e risulta perciò inoperante come per la Basilicata.

Anche per il Lazio, che ha approvato contemporaneamente una legge sui comprensori, risulta evidente alla classe politica ed agli amministratori locali la stretta interconnessione tra queste due leggi, oltre al rapporto con i Distretti scolastici e con le Comunità montane. A tal fine è da notare che nella legge laziale, a differenza delle altre Regioni, i consorzi per i servizi sociali e sanitari erano previsti oltre che tra Comuni e Province anche con le Comunità montane.

Altre iniziative non concluse o parziali

L'illustrazione sommaria delle vicende e dei documenti ufficiali delle Regioni che nella prima legislatura hanno affrontato il tema di una politica locale dei servizi sul territorio — almeno di quelli sanitari e sociali — giungendo fino alla approvazione di apposite leggi sull'Unità locale da parte dei Consigli regionali sarebbe a questo punto conclusa.

Certo il problema resta aperto, sia per le altre Regioni che non si sono ancora ben orientate in proposito, sia per la Basilicata ed il Lazio che dovranno riprendere il discorso, sia perché non basta certo aver approvate delle leggi ed aver previsto dei finanziamenti (impari sempre ad una completa politica locale dei servizi di base) per aver realizzato dal punto di vista politico ed operativo il disegno di un « controsistema locale »

all'attuale gestione assistenziale e sanitaria, sia soprattutto perché il « modello » di Unità locale considera la globalità dei servizi locali e non solo quelli socio-sanitari (ma scolastici, ricreativi, culturali, ecc.).

Il coinvolgimento degli amministratori locali e delle forze sociali, l'impegno per una incisiva partecipazione delle popolazioni, la realizzazione di una larga deistituzionalizzazione e di converso la capillare presenza di servizi di base su tutto il territorio regionale... sono impegni di non poco conto che competono ancora al ruolo promozionale, di incentivo e di controllo, delle Regioni.

In un certo senso, e apparentemente sembra un bisticcio, le due Regioni che non hanno approvato una vera e propria legge sulle Unità locali — pensiamo alla Toscana e all'Emilia e Romagna — sembrano essere più avanti, in apertura della seconda legislatura, sulla strada di un reale coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze sociali e di un concreto avvio di iniziativa a livello di zone.

Resterebbero però da ricordare le iniziative che non si sono concluse entro la prima legislatura con l'approvazione da parte dei Consigli regionali di progetti di legge sia di iniziativa della Giunta (ad esempio per la Campania e la Calabria), sia di iniziativa di consiglieri (forse più numerosi, ma di difficile reperimento a livello nazionale), sia di iniziativa di enti locali (basti ricordare quello del Consiglio provinciale di Catanzaro e quello dell'Amministrazione comunale di Settimo Torinese fatto proprio anche da quella di Torino). Ma i limiti di questa ricerca documentaria non permettono di farlo, lasciando ad una futura analisi della seconda legislatura regionale l'onere di un completamento del quadro legislativo nelle varie Regioni del Paese.

Andrebbero inoltre ricordati provvedimenti legislativi nei campi della sanità, della assistenza sociale, della politica scolastica che, pur nella loro riconosciuta settorialità, intendono an-

tecipare un impegno più globale. Ma questo rintracciare tra le pieghe di leggi specifiche e settoriali disegni più globali, oltre che di non rapida attuazione, può risultare equivoco, fondandosi spesso su affermazioni di principio e generiche.

Lo sviluppo della politica locale per una organica ed essenziale attuazione (programmata e partecipata) dei servizi fondamentali in una visione unitaria è stato certamente posto nella prima legislatura regionale in più di una Regione: resta un impegno da approfondire, da estendere, da verificare nella seconda legislatura regionale.

3. - LE ALTRE INIZIATIVE LEGISLATIVE REGIONALI

Ma le occasioni o gli strumenti per avviare dalla prima legislatura regionale una politica locale dei servizi non sono stati solamente i consorzi socio-sanitari — come anticipazione delle Unità locali — bensì anche i comprensori e le comunità montane. Mentre queste seconde, concepite di per sè anteriormente all'azione regionale, possono costituire un valido strumento (a certe condizioni) di politica pianificata per lo sviluppo, i primi — in genere approvati in poche Regioni allo scadere della legislatura — non presentano ancora una fisionomia chiara ed univoca nelle leggi o nei progetti regionali.

Inoltre sono da ricordare i distretti scolastici, pure essi strumento utile per riavvicinare i problemi della scuola ed i servizi scolastici alla realtà ed alle autonomie locali (ma, anche in questo caso, a certe condizioni).

Per tutti — come per eventuali altri tipi di consorzi intercomunali per le politiche ambientali, urbanistiche, culturali, ecc. — vale però l'esigenza di una visione unitaria ed organica della natura, delle funzioni, della zonizzazione dell'ente locale sub-regionale, anche se costituito su base consortile intercomunale. Altrimenti, come si è già detto e come gli amministratori locali più attenti hanno già percepito, si ricade in un caos politico ed amministrativo che riprivilegia il settorialismo, il tecnicismo, la burocratizzazione, togliendo spazio all'azione politica vera e propria, basata sulla partecipazione e sulla programmazione.

Ma sarà opportuno analizzare distintamente ognuna di queste « strade » alla politica locale, per concludere con una puntualizzazione sulle deleghe regionali agli enti locali minori, pro-

blema in gran parte ancora aperto, ma di indubbia importanza nella seconda legislatura.

I comprensori e la loro problematica

Teoricamente per comprensorio si intende « una dimensione territoriale minima di programmazione a livello della quale i comuni associati, con la partecipazione delle popolazioni, possano compiere le scelte fondamentali che riguardano le collettività interessate ». L'ambito territoriale del comprensorio pertanto deve essere costituito da « un'area sufficientemente grande da consentire una visione globale dei problemi e quindi la possibilità di programmare i singoli settori » (urbanistici, economici, turistici, dei trasporti, della sanità, della scuola, dei servizi sociali, ecc.); in pratica, da una parte « occorre non superare le soglie dimensionali, al di là delle quali la possibilità di una reale conoscenza dei problemi, del controllo delle scelte, in altre parole, la possibilità di una diretta partecipazione della popolazione interessata vengano meno », dall'altra è necessario non scendere al di sotto di una certa ampiezza territoriale per garantire che « la dimensione comprensoriale contenga i problemi, consenta di cogliere la maggior parte delle interrelazioni che li riguardano e quindi di programmarli ». (Citiamo da una pubblicazione della Regione Emilia-Romagna: « Proposte per una metodologia di base per la formazione di piani consorziali »): L'esigenza della suddivisione del territorio regionale in comprensori è stata avvertita da numerose Regioni, che si sono poste il problema di esercitare le funzioni trasferite o delegate, in modo da neutralizzare la tendenza pericolosa di « riprodurre a livello locale la logica molecolare del sistema ministeriale, spaccando singoli aspetti e problemi della vita del cittadino, senza considerare le interconnessioni e l'esigenza di un quadro politico generale ».

« In pratica il comprensorio, individuato come livello politico-amministrativo intermedio tra Regione e Unità locale dei

servizi, dovrebbe svolgere tutte le funzioni che non possono essere svolte a livello di Unità locale e cioè: programmazione urbanistica, piani di sviluppo dell'industria, agricoltura, artigianato e commercio, formazione e riqualificazione del personale, trasporti e viabilità di interesse locale, partecipazione alla programmazione regionale ». ... « Al comprensorio spetterebbe anche il compito di coordinamento delle attività degli enti locali, in ordine all'attuazione del piano comprensoriale, dei programmi annuali e dei piani urbanistici, nonché la gestione diretta delle funzioni amministrative delegate dalla Regione ».

Abbiamo citato il succo del dibattito recente volto a definire la fisionomia del « comprensorio », ma vediamo ora — al di là delle denominazioni — come le Regioni si sono orientate.

Il *Circondario*, è, in certe situazioni, sinonimo di comprensorio (cfr. Circondario di Rimini, con compiti di programmazione e coordinamento dei Comuni e consorzi di Comuni); in altre situazioni rappresenta una mera circoscrizione territoriale di decentramento amministrativo (cfr. circondari istituiti in Piemonte, in Toscana, e in Basilicata).

Con accezione meno precisa si presenta il termine *zona*, che in alcune regioni indica (cfr. Friuli Venezia Giulia) ambiti territoriali subregionali, individuati « sulla base delle caratteristiche socio-economiche e delle prospettive di sviluppo delle varie parti del territorio regionale »; in altre Regioni (cfr. Toscana) indica i « comprensori socio-sanitari e, tramite questi, prefigura le Unità locali di servizio sociale ».

Ma la comprensorializzazione (o zonizzazione) del territorio regionale pone la problematica relativa al *ruolo della Provincia*.

Infatti il comprensorio o la zona raggruppano comuni e consorzi di comuni in modo che un nuovo livello intermedio tra Comuni e Regione renda attuabile, da un lato il superamento degli squilibri socio-economici e territoriali nonché la programmazione di interventi settoriali aderente alle caratteristi-

che di un dato territorio, dall'altro la partecipazione alle scelte programmatiche da parte delle istanze presenti sul territorio stesso.

E' evidente che la dimensione territoriale delle Province non consente nè una programmazione basata sulla conoscenza diretta dei problemi, nè la partecipazione alle scelte da parte dei cittadini.

In base a tali considerazioni è stata sostenuta l'ipotesi di uno svuotamento delle funzioni delle Amministrazioni provinciali con conseguente perdita di ruolo.

Non esiste tuttavia attualmente alcuna iniziativa legislativa parlamentare tendente a modificare l'attuale situazione relativa agli enti locali territoriali, nè del resto il comprensorio può essere contrabbandato come un nuovo « ente », dato che la Regione non ha la facoltà di procedere alla creazione di nuovi enti locali territoriali.

Pertanto il comprensorio (in linea teorica), pur assolvendo a funzioni sostanziali di programmazione e di coordinamento, quale *organo della Regione* non può ricevere la delega diretta delle funzioni trasferite o attribuite dallo Stato alla Regione (come previsto all'art. 118 della Costituzione, 3° comma), mentre la Provincia che formalmente potrebbe ricevere tale delega, costituisce un ente sostanzialmente inadeguato rispetto all'esigenza di un decentramento capillarizzato e democratico, capace di realizzare la partecipazione dei cittadini alle scelte programmatiche.

Durante la 1^a legislatura si sono riscontrate nelle diverse situazioni regionali tendenze non omogenee; infatti in alcune regioni si è tentato di rafforzare il ruolo delle Amministrazioni provinciali tramite la delega di alcune funzioni non certo marginali (ad es. cfr. legge della Regione Puglia n. 22, 4.7.1974 e quella dell'Abruzzo n. 56, 6.6.1975); in altre si è rilevata la tendenza a tratteggiare la Provincia come « ente di coordinamento », anche nei confronti degli stessi Comitati comprensoriali,

Emilia Romagna: L.R. 31.1.1975, n. 12, art. 9 2° comma e Lombardia: L.R. 15.4.1975, n. 52, art. 15). Mentre la L.R. del Piemonte non affronta in alcun articolo il problema relativo al rapporto Provincia-Comprensorio, la L.R. del Veneto (cfr. art. 7) attribuisce alla Provincia un ruolo promozionale relativo alla nomina, da parte delle competenti assemblee degli enti locali, dei rispettivi rappresentanti al Consiglio di Comprensorio; il citato art. 7 attribuisce inoltre alle Province l'insediamento del Consiglio di Comprensorio. Risulta evidente che tale attribuzione riveste carattere puramente formale e di tipo « onorifico », che chiaramente non risolve il problema relativo ai possibili conflitti di competenze tra l'organo regionale sovracomunale, quale è il comprensorio, e l'ente locale territoriale sovracomunale, quale è la Provincia.

Dal loro canto le Province hanno cercato di difendere un proprio ambito di competenze, puntando particolarmente sull'assistenza psichiatrica e sull'igiene mentale, allo scopo di arginare lo svuotamento di funzioni. Il problema resta comunque aperto e, almeno al momento attuale, non si delineano precise soluzioni.

Sui rapporti tra Comprensori e Comunità montane la situazione si presenta nei seguenti termini. Se si prescinde dalla particolare situazione della provincia di Trento, nella quale (presumibilmente in dipendenza della natura quasi esclusivamente montuosa del territorio) le Comunità montane coincidono esattamente con i comprensori urbanistici, istituiti già nel 1964, in altre regioni si rileva la presenza sullo stesso ambito territoriale di uno o più enti di diritto pubblico (quali sono le Comunità Montane), di un organo della regione (quale è il comprensorio), oltre che di enti locali territoriali (quali i Comuni e le Province).

Le leggi emanate dall'Emilia-Romagna, dalla Lombardia e del Veneto prevedono criteri analoghi sui seguenti aspetti:

— nei casi in cui l'ambito territoriale della Comunità montana coincida completamente con quello del Comprensorio e nei casi in cui da tale coincidenza territoriale siano escluse solo frazioni di territorio di comuni parzialmente qualificati montani, le funzioni del Comitato comprensoriale sono esercitate dalla Comunità montana;

— se il territorio della Comunità montana è compreso in un comprensorio più vasto il Comitato comprensoriale deve articolare i propri piani in due zone distinte, una delle quali corrisponde al territorio montano (la Comunità montana partecipa ai lavori di progettazione ed all'elaborazione dei piani.

La L.R. del Piemonte, all'art. 6, stabilisce che il Comitato Comprensoriale promuove iniziative per assicurare la conformità dei piani delle Comunità montane alla programmazione comprensoriale.

La Regione Lombardia attribuisce un ruolo più evidente alle Comunità montane, stabilendo criteri generali e attribuzioni specifiche; infatti nella legge regionale è stabilito:

- all'art. 3 d) che l'intero territorio di un Comune o di una Comunità montana appartenga a un solo comprensorio;
- all'art. 4 che i Comuni e le Comunità montane si esprimano anche in merito alla delimitazione degli ambiti territoriali comprensoriali;
- all'art. 6, ultimo comma, che i Consigli comunali e le Assemblee delle Comunità montane esprimano parere obbligatorio sul piano territoriale di coordinamento e sul piano socio-economico;
- all'art. 7 che il Presidente della Comunità montana sia membro di diritto dell'Assemblea comprensoriale;
- all'art. 10 che i presidenti delle Province e delle Comunità montane facciano parte del Consiglio direttivo del Comprensorio.

Infine vanno citati i rapporti tra *Comprensori e consorzi* di cui si parlerà anche in seguito esaminando i compiti affidati ai Comitati Comprensoriali per la facoltà di promozione di consorzi tra gli enti locali. Qui sembra opportuno segnalare quanto previsto all'art. 14 della L.R. della Lombardia: « Qualora tra gli enti partecipanti ad un organismo comprensoriale sia costituito un consorzio ai fini della programmazione socio-economica e territoriale, ad esso la Regione conferirà i compiti dell'organismo comprensoriale e delegherà, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto, le funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata ».

Il Comprensorio come organo regionale decentrato

Le Regioni che hanno proceduto alla ripartizione del territorio in comprensorio visti come organi decentrati della Regione stessa in ordine cronologico:

- l'Emilia Romagna, L.R. 1/2/75, n. 19 « Istituzione dei comitati comprensoriali nel territorio della Regione Emilia-Romagna »;
- la Lombardia, L.R. 15/4/75, n. 52 « Disposizione sugli ambiti territoriali comprensoriali »;
- il Piemonte, L.R. 4/6/75, n. 41 « Individuazione ed istituzione dei comprensori »;
- il Veneto, L.R. 9/6/75, n. 80 « Norme per la istituzione ed il funzionamento dei consigli di comprensorio ».

In primo luogo sembra opportuno analizzare le definizioni date dalle suddette Regioni, circa il *concetto di comprensorio*.

Dall'esame delle leggi sopra citate emerge che solo due delle quattro Regioni hanno proceduto a tale definizione: all'art. 1 della legge dell'Emilia Romagna è stabilito che « I comprensori costituiscono le unità di base della programmazione economica e territoriale »; la ripartizione del territorio

in comprensori è finalizzata alla realizzazione di una politica di riequilibrio socio-economico e territoriale ed alla formazione del programma di sviluppo regionale, di specifici piani di coordinamento, di piani settoriali e di piani di intervento.

Nell'art. 1 della legge del Veneto è stabilito che il territorio regionale viene ripartito in comprensori, costituenti gli ambiti territoriali entro cui promuovere e sviluppare, in cooperazione con gli enti locali: una politica di attuazione della programmazione regionale; un'azione di riequilibrio economico e territoriale; il riordino e la razionalizzazione dell'attività amministrativa regionale e locale; il processo di aggregazione fra enti locali, anche in funzione dell'attribuzione della delega delle funzioni regionali; la partecipazione degli organismi democratici rappresentativi alle scelte politiche della Regione.

In pratica entrambe le citate leggi regionali delineano il comprensorio come l'ambito territoriale ottimale entro cui promuovere il riequilibrio socio-economico, il coordinamento dell'attività di Comuni, Province e Comunità montane, la formazione di piani settoriali di intervento e di contributi al programma di sviluppo regionale.

Appare opportuno passare all'analisi dei criteri adottati dalle quattro regioni, circa la *delimitazione delle aree territoriali comprensoriali*.

L'Emilia Romagna, all'art. 2 della legge stabilisce che « la delimitazione del territorio comprensoriale è adottata in base ai seguenti criteri:

- a) ciascun comprensorio deve comprendere una o più aree suscettibili di uno sviluppo integrato, coinvolgente settori ed attività produttive diverse;
- b) ciascun comprensorio deve corrispondere alle aree entro le quali si svolge attualmente... la maggior parte dei rapporti economici, sociali e culturali della popolazione rispettiva;

- c) la estensione territoriale di ogni comprensorio deve essere adeguata a consentire la programmazione dello sviluppo economico e sociale e dell'assetto territoriale e deve comunque essere tale da garantire l'effettiva accessibilità delle popolazioni residenti ai fondamentali servizi sociali ed alle sedi della vita comunitaria;
- d) l'intero territorio di un comune deve appartenere ad un comprensorio;
- e) nella identificazione delle aree comprensoriali si deve anche tenere conto delle esistenti aggregazioni di enti locali aventi fini generali di programmazione e pianificazione ».

« La delimitazione degli ambiti territoriali comprensoriali è effettuata con deliberazione del Consiglio regionale, sulla base delle proposte formulate dall'amministrazione provinciale » (la Provincia deve formulare tali proposte d'intesa con i Comuni, le Comunità montane, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali interessate).

- I criteri contenuti nell'art. 3 della legge della Lombardia sono i seguenti: « I comprensori sono individuati in modo che:
- a) sia favorito il riequilibrio fra parti del territorio regionale;
 - b) ciascun comprensorio abbia dimensione idonea a consentire una organica programmazione economica e territoriale e dei servizi e delle attrezzature su scala sovracomunale;
 - c) ciascun comprensorio comprenda una o più aree suscettibili di uno sviluppo integrato con attività produttive diverse;
 - d) che l'intero territorio di un Comune o di una Comunità montana appartenga ad un solo comprensorio;
 - e) che si tenga conto, ove ciò non contraddica con i criteri precedenti, delle associazioni esistenti di Comuni, con fini generali di programmazione e pianificazione ».

Come risulta dagli stralci di articoli sopra riportati, sia l'Emilia Romagna che la Lombardia hanno adottato criteri pressochè identici per la delimitazione delle aree territoriali comprensoriali; l'aspetto che differenzia le due Regioni è individuabile nel ruolo attribuito dall'Emilia Romagna all'Amministrazione provinciale. In pratica questa regione è orientata a far scaturire dal basso le aggregazioni comprensoriali, in quanto la stessa Provincia formula le sue proposte d'intesa con gli enti e le forze sociali esistenti nel territorio. Nella legge della Lombardia invece non viene indicato l'organo o l'ente al quale è attribuita la facoltà di formulare proposte in merito alla delimitazione territoriale dei comprensori, nè è precisato il ruolo riservato ai comuni nella promozione del processo di aggregazione.

A criteri notevolmente differenti sembrano essersi ispirate le Regioni Piemonte e Veneto, che già nel testo della legge stabiliscono precise delimitazioni comprensoriali; infatti all'articolo 2 della legge del Piemonte sono indicati 15 comprensori, dei quali è esplicita solo la denominazione del comune sede del Comitato comprensoriale; all'art. 2 della legge regionale del Veneto è stabilito che i comprensori sono individuati e delimitati negli allegati A e B che fanno parte integrante della legge; nell'allegato A sono indicati n. 52 comprensori, dei quali è indicato sia il comune capoluogo, che gli altri comuni interessati; l'allegato B consiste in una carta geografica della Regione in cui è visualizzata la suddivisione del territorio in aree comprensoriali. Appare con notevole evidenza che sia il Piemonte che il Veneto hanno operato una decisione verticistica a meno che le aggregazioni comprensoriali indicate non scaturiscano da un'ampia e preventiva consultazione delle istanze presenti nei vari territori.

La diversità di orientamento riscontrabile tra le due Regioni consiste nel divario numerico dei comprensori; infatti, dato per scontato che la superficie in Km². delle due Regioni

non giustifica uno scarto così evidente nel numero dei comprensori, si può affermare che il Piemonte probabilmente ha adottato criteri differenti, in vista del conseguimento di scopi differenti; in pratica mentre nel Veneto ogni territorio provinciale è stato ripartito, mediamente, in 7 o 8 comprensori, nel Piemonte per ogni Provincia sono stati previsti 2 o 3 comprensori.

Come si rileva dall'analisi delle leggi riprodotte nella seconda parte, tutte le leggi regionali prevedono l'attribuzione agli *organismi comprensoriali* dei seguenti *compiti*:

- partecipazione alla formazione e all'aggiornamento del programma generale di sviluppo della Regione;
- predisposizione e aggiornamento del piano territoriale di coordinamento (tutte le Regioni si sono riservate la facoltà di approvazione del suddetto piano);
- promozione di consorzi, di altre forme di aggregazione o di associazione tra gli enti locali presenti nel territorio comprensoriale.

In merito ad altre attribuzioni non si rileva uniformità di orientamenti nelle leggi regionali in esame. Tre delle quattro Regioni (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) attribuiscono agli organismi comprensoriali il compito relativo alla formulazione di pareri e proposte, concernenti i piani regionali settoriali; le medesime tre Regioni si riservano la possibilità di attribuire ai suddetti organismi, con successive leggi regionali, altre funzioni.

L'Emilia Romagna e il Veneto hanno inserito nelle leggi sui comprensori la parte urbanistica (altre Regioni, come ad es. la Lombardia e l'Umbria, hanno prodotto leggi specifiche sulla disciplina urbanistica del territorio regionale), attribuendo agli organismi comprensoriali ampie funzioni in materia.

L'Emilia Romagna e il Piemonte hanno previsto inoltre l'attribuzione di funzioni relative al coordinamento dei piani

e degli interventi degli enti operanti nell'ambito comprensoriale.

Il Piemonte ed il Veneto hanno attribuito all'organismo comprensoriale il compito di provvedere all'attuazione (in collaborazione con gli Enti locali) del piano di sviluppo e del piano territoriale di coordinamento del comprensorio.

Alcune attribuzioni di compiti agli organi comprensoriali sono rilevabili solo in una delle quattro leggi regionali e cioè:

- Emilia Romagna: predisposizione di programmi operativi per il riparto dei fondi; adozione del piano quinquennale di sviluppo agricolo;
- Lombardia: predisposizione di relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei piani nell'ambito del comprensorio, da trasmettere alla Regione;
- Piemonte: predisposizione annuale del bilancio consolidato degli Enti locali che fanno parte del comprensorio, accompagnato dalle previsioni di spesa; individuazione di aree subcomprensoriali; formulazione di pareri sui piani zionali in agricoltura, da trasmettere alla Giunta regionale;
- Veneto: coordinamento dell'esercizio di funzioni delegate, nonchè delle attività regionali, svolte direttamente a livello comprensoriale; obbligo di riferire annualmente alla Giunta regionale sull'attuazione della politica di programmazione regionale nell'ambito del Comprensorio.

Dall'analisi finora condotta sui compiti attribuiti dalle varie Regioni ai comprensori, scaturiscono alcune considerazioni di carattere generale, concernenti il margine di potere decisionale e di autonomia operativa. Si sottolinea che solo due delle quattro Regioni, cioè l'Emilia Romagna e il Piemonte, hanno stabilito l'attribuzione di compiti di carattere finanziario; il Veneto, sebbene non preveda l'attribuzione di funzioni in materia finanziaria, tuttavia riserva all'organismo comprensoriale autonomia operativa in merito all'adozione dei piani comprensoriali di sviluppo socio-economico ed urbani-

stico. La Lombardia attribuisce all'organismo comprensoriale unicamente funzioni consultive (formulazione di proposte alla Regione).

Infine alcune considerazioni sulla *partecipazione* prevista da queste quattro leggi regionali sui comprensori.

La L.R. dell'Emilia Romagna, all'art. 25 stabilisce: « Il Comitato comprensoriale cura la più ampia informazione dei cittadini sull'attività ed i programmi del Comitato stesso. Prima di procedere all'adozione del regolamento interno, dei piani, di eventuali programmi-stralcio e dei programmi annuali, relativi alle spese di funzionamento, il Comitato comprensoriale trasmette i relativi progetti ai Comuni e alle Province, nonchè alle organizzazioni sindacali ed economiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi e ad altri enti, organizzazioni e associazioni... Tutti gli enti ed organizzazioni interessati possono fare pervenire all'ufficio di presidenza osservazioni e proposte. Il regolamento interno disciplinerà le modalità di esame e di discussione delle osservazioni e delle proposte pervenute, nonchè l'attività di informazione ».

La L.R. della Lombardia, all'art. 12, punto 9, stabilisce che il regolamento interno dell'organismo comprensoriale deve prevedere le modalità dirette ad assicurare la partecipazione sia dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane incluse nel comprensorio, sia dei cittadini e delle organizzazioni sindacali, sociali ed economiche operanti nel territorio, alla formazione ed all'attuazione dei piani e dei programmi comprensoriali, nonchè le modalità di esame delle relative osservazioni e proposte.

All'art. 15 è stabilito che « le Province promuovano la partecipazione dei Comuni, delle Comunità montane, delle organizzazioni sociali ed economiche alla formazione dei programmi, nelle materie di propria competenza ».

La L.R. del Piemonte, all'art. 7 stabilisce: « Il Comitato comprensoriale promuove ed assicura la partecipazione degli

Enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali alla formazione e all'aggiornamento dei piani di sviluppo economico e sociale del comprensorio ed alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento. Il Comitato assicura la più ampia informazione sulla propria attività»; più oltre, all'art. 19, stabilisce che la Giunta « promuove, quando lo ritenga opportuno, comunque almeno una volta all'anno, pubbliche conferenze per discutere sull'attività e sui programmi del Comitato ».

La L.R. del Veneto, all'art. 10, stabilisce che nel regolamento del Consiglio di comprensorio siano stabilite le modalità di informazione dei cittadini. All'art. 17 è prevista una futura definizione (con legge regionale) delle forme di pubblicazione del piano comprensoriale, al fine di consentire osservazioni dei Comuni, degli enti pubblici, delle associazioni e dei privati ».

All'art. 15 è stabilito che il piano comprensoriale è redatto previa consultazione degli enti ed organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali del comprensorio.

Dall'esame degli stralci di articoli riportati si desume chiaramente un orientamento quasi univoco delle quattro Regioni, in merito alla partecipazione. In pratica a livello di comprensorio i piani ed i programmi non scaturiscono dal basso, quale espressione di volontà politica delle forze sociali ed economiche e professionali del comprensorio.

Dall'esame degli stralci di articoli riportati si desume chiaramente un orientamento quasi univoco delle quattro Regioni, in merito alla partecipazione. In pratica a livello di comprensorio i piani ed i programmi non scaturiscono dal basso, quale espressione di volontà politica delle forze sociali ed economiche presenti nel territorio, o dei cittadini organizzati in organismi di base; tutte le Regioni prevedono invece che gli organi comprensoriali procedano alla formulazione di

piani e programmi, in merito ai quali Comuni, Province, organizzazioni sindacali ed economiche, associazioni e enti, sono chiamati ad esprimere pareri e a formulare proposte; l'approvazione dei piani spetta comunque alla Regione.

Le leggi della Lombardia e del Veneto consentono anche ai « cittadini » o ai « privati » la facoltà di formulare osservazioni ai piani, mentre le leggi dell'Emilia Romagna e del Piemonte prevedono, nei confronti della popolazione, esclusivamente un'attività informativa.

In pratica, in tutte le leggi regionali è prevista una partecipazione di tipo consultivo-propositivo, mediata da livelli istituzionali rappresentativi dei cittadini (organi elettivi degli enti locali territoriali, sindacati, associazioni, etc.).

Il comprensorio come consorzio fra enti locali

La legge del Lazio sulla « Istituzione dei consorzi di gestione dei comprensori economico-urbanistici » (cfr. L.R. n. 71 del 12/6/75) merita alcune considerazioni particolari in quanto, rispetto alle altre Regioni che hanno legiferato sui comprensori, il Lazio per alcuni aspetti essenziali ha seguito orientamenti differenti.

Alla forma del comprensorio come organo decentrato della Regione, il Lazio ha preferito la forma del consorzio tra comuni, province e comunità montane, in modo che un ente capace di delega delle funzioni regionali non solo possa avanzare proposte, esprimere pareri e coordinare l'attività degli enti locali minori, ma sia in grado di gestire programmi, interventi e servizi.

In merito alla delimitazione territoriale delle aree comprensoriali l'art. 1 della legge in esame indica la ripartizione, già operata nel 1974 (cfr. Art. 2, delibera del Cons. Reg. n. 331 del 3/8/74).

L'aggregazione in consorzio degli enti locali territoriali e delle comunità montane interessate ai territori comprensoriali è tuttavia non obbligatoria (forse a titolo incentivante la legge prevede, all'art. 21, la non concessione di contributi ai Comuni che rifiutano di consorziarsi). Tale discrezionalità di opzione da parte degli enti locali potrebbe dare origine a notevoli problemi qualora nella prassi si verificassero non marginali resistenze all'aggregazione, ma è stata certamente la condizione per far passare positivamente la legge al vaglio del Commissario di Governo.

Una volta che gli enti locali territoriali interessati al comprensorio hanno promosso il consorzio, questo viene costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera del Consiglio regionale.

In merito agli organi, la legge regionale del Lazio non si discosta dalle analoghe leggi sui comprensori; infatti prevede l'Assemblea, il Consiglio direttivo e il Presidente; tutti i componenti di tali organi devono essere eletti tra i consiglieri comunali e provinciali. In merito alle specifiche attribuzioni di tali organi la L.R. del Lazio (art. 4) stabilisce che queste vengano definite nello statuto del consorzio (1).

Lo statuto costituisce infatti un ulteriore elemento di differenziazione tra il « comprensorio-organo della regione » e il « comprensorio-consorzio ». L'art. 4 della legge stabilisce: « Entro 3 mesi dalla costituzione del Consorzio, l'Assemblea adotta il relativo statuto » (che deve essere approvato dal Consiglio

(1) Per la costituzione dell'assemblea del consorzio relativo al Comune di Roma, le norme saranno stabilite da successiva legge regionale (cfr. art. 6).

Quanto stabilito dall'art. 6 deve essere opportunamente valutato; infatti occorre prendere atto che questa legge sui consorzi comprensoriali, in ultima analisi si riferisce a circa il 25% della popolazione della Regione, mentre per il restante 75%, costituito dai cittadini residenti nel Comune di Roma, le norme sono ancora da emanare.

regionale). Nello Statuto devono essere specificate, tra l'altro: composizione, attribuzioni, modalità di elezione e durata in carica degli organi, indicazione dell'organo che ha la rappresentanza dell'ente, etc.; apposite norme statutarie devono prevedere la tutela della rappresentanza delle minoranze consiliari nonché le modalità atte a consentire la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte).

In merito ai compiti gestionali del consorzio-comprensoriale, la legge indica la « gestione dei servizi nell'ambito dell'istruzione, della sanità, dei trasporti, nonché l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche e delle infrastrutture sovracomunali ».

La legge in esame riserva molto spazio ai compiti di natura urbanistica (cfr. dall'art. 10 all'art. 18); tali compiti comprendono la predisposizione del piano urbanistico comprensoriale riguardante, tra l'altro, l'uso di zone per sviluppo, impianto e trasformazione di insediamenti abitativi, produttivi e terziari; il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche, d'uso pubblico e di interesse collettivo e sociale, nonché gli impianti necessari. Il piano urbanistico comprensoriale, nel quale devono essere indicate le priorità operative, è approvato con legge regionale (il Consiglio Regionale può introdurre modifiche ed integrazioni - cfr. art. 15).

Altri aspetti che in qualche modo differenziano la legge in esame dalle altre leggi sui comprensori, sono i seguenti:

- a) le Comunità montane devono modificare i propri statuti per adeguare la composizione numerica dei propri organi ai criteri di rappresentanza fissati all'art. 5 (cfr. art. 7);
- b) la Regione Lazio istituisce in bilancio apposito capitolo per contributi alle spese sostenute dai consorzi per la gestione dei servizi loro affidati, per il funzionamento degli uffici, per attività di studio, etc.

Le Comunità montane

La Comunità Montana desta un notevole interesse, non solo perchè coinvolge poco meno della metà dei Comuni italiani, ma soprattutto per la sua potenzialità innovativa. In effetti viene per la prima volta individuato un livello intermedio fra comune e provincia, che può avere significato di vero decentramento, dando ai poteri locali una dimensione tale da poter affrontare globalmente tutti gli aspetti della politica locale di sviluppo e, nello stesso tempo, favorisce realmente la partecipazione in una dimensione vicina agli interessi ed ai problemi del cittadino, ma non troppo ristretta da rendere vuota ed inefficace qualsiasi iniziativa.

Ed è in tal senso che alla Comunità Montana si può guardare come al modello di ente intermedio realizzabile su tutto il territorio nazionale.

Dal punto di vista strutturale, la Comunità Montana si configura come un « ente di diritto pubblico » costituito fra i Comuni compresi nella stessa zona omogenea.

La legge 3 dicembre 1971, n. 1102, relativa a « Nuove norme per lo sviluppo della Montagna » dispone che, per ogni Comunità, sia previsto un organo deliberante, con la partecipazione delle minoranze di ciascun Consiglio comunale, un organo esecutivo « ispirato ad una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti », ed un Presidente.

La Comunità Montana si costituisce, dunque, come struttura rappresentativa di secondo grado, derivata da quella dei comuni membri, ma l'inserimento obbligatorio delle rappresentanze delle minoranze in una proporzione fissata dalla legge, conduce inevitabilmente ad alterare la proporzione esistente nei singoli comuni fra le diverse forze politiche in seno alle Comunità.

Comunque, la disposizione relativa alla presenza della minoranza nell'organo deliberante è stata ripresa in quasi tutte

le leggi regionali, che talora si differenziano nelle modalità di scelta delle rappresentanze. E' da notare la Regione Lazio che prevede due distinte elezioni di cui una in seno alla maggioranza, l'altra in seno alla minoranza.

Le Comunità Montane sono rivolte a promuovere « la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, alla predisposizione ed all'attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani, ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali ».

Obiettivo, quindi, di fondo della legge sulla montagna è lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, sviluppo inteso in senso globale, interessante, cioè, tutti i settori che caratterizzano l'economia montana.

Le linee direttrici di tale sviluppo e le priorità di intervento devono essere incluse nella programmazione economica nazionale e nei programmi regionali di sviluppo, ma sia nella fase decisionale che nella fase operativa, largo spazio è lasciato alla partecipazione.

Si è reso necessario, così, definire un ambito territoriale che possa essere la minima unità di programmazione, pur superando un eccessivo frazionamento e che possa costituire una nuova dimensione operativa e amministrativa.

La legge 1102, quindi, prevede che i territori montani siano ripartiti dalle Regioni in zone omogenee, d'intesa con i comuni interessati, e che, fra i comuni che ricadono nelle zone così delimitate, sia costituita la Comunità Montana.

Introducendo il concetto di « zona omogenea » si è inteso riconoscere l'importanza delle diverse realtà locali ai fini della determinazione delle azioni di sviluppo intersettoriale e globale.

La delimitazione delle zone omogenee attuata dalle Regioni, di intesa con i comuni interessati, ed il coordinamento delle azioni di sviluppo nell'ambito regionale vogliono assicu-

rare una stretta aderenza fra le direttrici dello sviluppo e le singole realtà economico-sociali di ogni zona, rifiutando la vecchia concezione delle scelte imposte dall'alto con criteri generalizzati per tutto il territorio nazionale.

I criteri di suddivisione del territorio in zone sono stati necessariamente diversi da regione a regione, e cioè nello spirito della legge, che ha lasciato la massima libertà alla regione, citando solo criteri di unità territoriale, economica e sociale.

Tale unità doveva essere individuata tanto territorialmente, cioè tenendo conto dell'appartenenza allo stesso bacino orografico, quanto tenendo conto delle condizioni storico-naturali e del « senso di appartenenza ad una zona », e considerando condizioni economiche e sociali tali da configurare ipotesi di sviluppo basate su criteri di complementarietà e intersettorialità.

Oltre alle obiettive difficoltà di applicazione di tali criteri, le regioni hanno dovuto spesso tenere conto di precedenti esperienze di associazionismo (Consigli di Valle e Comunità già costituiti) e della resistenza dei fenomeni campanilistici, soprattutto nelle regioni del Sud, oltre al sovrapporsi di altre zonizzazioni preesistenti o da realizzarsi entro breve periodo, ed all'inserimento dei nuovi enti nel quadro degli organismi preesistenti.

In sostanza — ed esulando da questa trattazione una non facile analisi caso per caso delle soluzioni adottate — ci si trova spesso di fronte a Comunità Montane che — per la loro esigua ampiezza demografica e per l'isolamento ambientale — non possono certo ambire al ruolo pianificatorio e gestionale dell'« ente intermedio ».

Unico caso in cui non è stata effettuata la zonizzazione in applicazione della legge 1102, ma sono stati utilizzati organismi preesistenti, è stato il Trentino-Alto Adige: infatti la provincia autonoma di Trento ha affidato a tutti gli effetti le funzioni di Comunità Montana ai dieci comprensori urbanistici, già

costituiti con legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, e delimitati con legge provinciale 19 settembre 1967.

La provincia autonoma di Bolzano, ha invece dettato norme transitorie attribuendo il compito di opere ed interventi alle Comunità di Valle preesistenti ed all'Assessorato agricoltura e foreste per le zone non comprese nelle comunità.

Alle singole Comunità Montane viene lasciato ampio spazio nell'elaborazione dei rispettivi piani di sviluppo, poichè la legge statale e le leggi regionali forniscono solo indicazioni generali per la predisposizione del piano stesso.

Gli artt. 2 e 5 della legge 1102 indicano il contenuto essenziale e le finalità cui devono attenersi tutti i piani pluriennali: « prevedere le concrete possibilità di sviluppo dei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi » partendo « da un esame conoscitivo della realtà della zona » ed indicando « il tipo, la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti ».

Il piano deve quindi essere costituito da due parti principali: la prima parte deve descrivere l'ambiente naturale e storico-culturale, le caratteristiche demografiche, la situazione economica e sociale, la situazione delle infrastrutture e dei servizi sociali, ecc.; la parte successiva, a carattere propositivo, dovrà contenere la ricerca di ipotesi per nuovi equilibri tra popolazione ed ambiente, attraverso proposte programmatiche di riassetto fisico, economico e sociale del territorio scelto.

In ogni caso, il piano di sviluppo delle Comunità Montane, deve essere inteso come un piano di sviluppo globale, ed è in questo senso che, attraverso interventi differenziati, ma sempre correlati, vi è la possibilità di proporre un discorso di sviluppo equilibrato, riorganizzando il potere locale e affrontando contemporaneamente i problemi dell'assistenza, della

salutà, dei servizi sociali, del tempo libero, insieme a quelli dei trasporti, dell'occupazione e degli investimenti, dell'urbanistica, senza ricadere nella settorializzazione e il frammentarismo degli interventi che caratterizzano la situazione attuale.

Ed in misura ancora maggiore la visione globale dei problemi di una comunità può condurre ad una corretta programmazione ed a efficaci interventi nel campo dei servizi sociali.

La legge nazionale indica la Comunità Montana come soggetto di programmazione inserito fra la regione e gli enti compresi nel territorio, ma lascia poi alle leggi regionali la concreta individuazione dei contenuti specifici e le modalità dell'attività di programmazione.

I contenuti del piano sono disciplinati più o meno uniformemente da tutte le Regioni.

Non è stato, invece, uniformemente disciplinato il rapporto fra norme di programma regionali e quello della Comunità.

La regione Toscana, per esempio, non ha norme che riguardino specificamente questi problemi, e rinvia, quindi, implicitamente alle norme stabilite nella 1102, in base alle quali la regione è competente a coordinare ed approvare gli atti di programmazione delle Comunità Montane.

Le leggi di maggiore interesse sono quelle della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, che hanno introdotto nella procedura la Provincia, attribuendo ad essa funzioni di coordinamento, e la legge della Valle d'Aosta che, al fine di assicurare il collegamento fra piani della Comunità ed indirizzi regionali, ha previsto la formazione di un comitato composto dai Presidenti delle Comunità Montane, con compiti di coordinamento.

La legge del Lazio stabilisce che sia la Giunta regionale ad effettuare un coordinamento preventivo degli atti di programma delle Comunità Montane, attraverso la fissazione di direttive « in base al programma regionale di sviluppo », e ciò

non sembra sostanziare un modello di pianificazione regionale « partecipativo ».

Al piano di sviluppo elaborato dalla Comunità, debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nella zona (art. 6, legge 1102). Questa disposizione è stata sviluppata da alcune leggi regionali, in modo da accentuare la sopraordinazione della Comunità, rendendo obbligatorio un parere di conformità su piani ed iniziative di altri enti.

Altre leggi regionali hanno invece stimolato la massima partecipazione degli altri enti alla elaborazione dei piani.

Indicativa in tal senso è la legge della regione Toscana, che evidenzia momenti essenziali del procedimento di formazione del programma di sviluppo economico sociale; in particolare stimola la partecipazione degli enti territoriali minori alla formazione di tutti i piani programmatici delle Comunità (piani pluriennali, programmi annuali, piani urbanistici). Tali enti hanno il compito di collaborare all'acquisizione dei dati fondamentali ponendo a disposizione degli organi della Comunità anche piani e programmi elaborati, partecipando alla formazione del piano, esprimendo inoltre il loro parere su ogni atto.

Altro problema che è stato differentemente risolto nelle disposizioni regionali è quello sorto dall'applicazione dell'articolo 7 relativo al piano di sviluppo urbanistico.

Si tratta di una norma di estremo interesse, poichè per la formulazione di un piano completo è necessario che il piano urbanistico sia redatto contestualmente al piano di sviluppo economico e sociale.

Ma non è certo possibile programmare lo sviluppo urbanistico di un'area montana escludendo porzioni di territorio, magari appartenenti allo stesso Comune, per il solo fatto che non sono considerate montane.

In tal senso la regione Lazio ha previsto che la Comunità Montana entro due anni dalla sua costituzione deliberi il piano

urbanistico per l'assetto del proprio comprensorio precisando che può essere affidata alla Comunità Montana stessa la redazione del piano regolatore intercomunale, comprendente anche territorio non classificato montano, se ciò è necessario per rendere funzionale il piano, o se si tratta di Comuni interclusi.

Si è anche presentato il problema di coordinare l'attività di programmazione delle Comunità Montane con l'attività di altri organismi sorti successivamente con le medesime finalità in alcuni campi.

Tale è il caso dei Comitati Comprensoriali, istituiti dalla regione Emilia-Romagna con legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, e che costituiscono « le unità di base della programmazione economica territoriale ».

Il legislatore regionale ha previsto che, nel caso di coincidenza dell'ambito territoriale del comprensorio, con quello della Comunità Montana, la Comunità stessa ne assume le funzioni, mentre, se il territorio montano è incluso nel comprensorio, la Comunità partecipa alla stesura del piano, articolato in due zone distinte.

Ugualmente ha disposto la Lombardia (legge regionale 15 aprile 1975, n. 52 « Disposizioni sugli ambiti territoriali comprensoriali ») estendendo la competenza delle Comunità Montane anche alle porzioni di territorio non montane incluse in un comprensorio prevalentemente montano, ed applicando tali disposizioni anche all'adozione del piano urbanistico (legge regionale 15 aprile 1975, n. 51).

Alla fase programmatica dovrà seguire la fase di attuazione. La Comunità Montana unisce alla sua funzione generale di programmazione la capacità di assumere direttamente funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle (art. 6 legge 1102).

Questa disposizione è ispirata alla necessità di superare ristrette visioni campanilistiche e all'opportunità di affrontare i problemi dello sviluppo in una dimensione idonea.

Le altre iniziative legislative regionali

A sua volta, la Comunità Montana può conferire deleghe ad altri enti per la realizzazione di singole opere di volta in volta determinate, se attinenti alle loro specifiche funzioni e nell'ambito delle rispettive funzioni territoriali.

La legge nazionale non prevede esplicitamente che la Regione possa delegare proprie funzioni alle Comunità, ma ciò è generalmente ammesso dalle leggi regionali di attuazione.

I distretti scolastici

Anche per un settore quale la « scuola », che sembrava arretrato rispetto alla strada percorsa in fatto di decentramento e di autonomie locali nel campo della sanità e dell'assistenza sociale, nella prima legislatura regionale si sono aperte delle prime prospettive operative.

Non rientra nei limiti di questa pubblicazione analizzare la legislazione regionale per il diritto allo studio e per la formazione in genere, ma piuttosto di accennare all'occasione offerta alle Regioni e agli enti locali dall'avviso dei « distretti scolastici » per effetto dell'art. 7 della Legge nazionale 30 luglio 1973, n. 477 e del capo II (art. 9-12) del conseguente Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 su « Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola ».

Mentre sono stati in varie occasioni rilevati i limiti della legge in questione per quanto riguarda le funzioni ed i contenuti dell'istituendo « distretto scolastico » (da non confondersi ovviamente con il « distretto socio-sanitario », previsto in alcune leggi regionali e nel disegno di legge sulla istituzione del servizio sanitario nazionale e inteso come subarticolazione operativa e partecipativa dell'Unità locale), è interessante ed impegnativa la premessa di zonizzazione di fatto delegata alle Regioni. Infatti il decreto presidenziale precisa che « su proposta delle regioni, che sentiranno gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica periferica compe-

tenti... il territorio di ciascuna regione è suddiviso, con decreto del ministro della pubblica istruzione in comprensori che assumono la denominazione di « distretti scolastici ».

E' evidente infatti che se nel definire tale zonizzazione si terranno presenti le altre zonizzazioni almeno relative alla politica sociale (comunità montane, consorzi socio-sanitari), gli eventuali futuri sviluppi di decentramento scolastico saranno facilitati, le interconnessioni operative tra i servizi scolastici ed i servizi sanitari e sociali facilitate, la pressione di una politica programmata degli enti locali in fatto di servizi resa più cogente sulle decisioni operative (scarse e con l'equivoco dell'assistenza scolastica) e sulle funzioni propositive degli organi del distretto scolastico (in cui quantitativamente gli enti locali sono scarsamente rappresentati).

Sul problema più che altro cartografico — ma ripetiamo non secondario — dei distretti scolastici, nel corso della prima legislatura regionale (anche per effetto di convegni nazionali sul tema, come quelli di Frascati) si sono esercitate a livello di studio alcune Regioni, o attraverso i propri organi tecnici o incaricando istituti specializzati: basti citare gli studi della Lombardia, Toscana, Veneto, Umbria, Puglia, che hanno tutte avute presenti le esigenze di correlazione con le altre suddivisioni del territorio connesse soprattutto alle nuove politiche della Regione, anche se non sempre riuscendo a risolverle coerentemente.

Quasi tutte le Regioni però, entro lo scadere della prima legislatura regionale, hanno assolto alla funzione di proporre al Ministro della P.I. la zonizzazione scolastica, anche se talora ciò è stato fatto affrettatamente e negli ultimissimi giorni. Probabilmente sono venuti al pettine i nodi e non solo quelli vecchi del tradizionale campanilismo, ma anche quelli nuovi legati alla carenza di una visione organica dell'articolazione subregionale per la programmazione e la gestione dello sviluppo locale. Dato il tono delle delibere, vuoi di Consiglio che

di Giunta, essenzialmente fondate su una ripartizione per zone noi abbiamo ritenuto riprodurre documentazione nella seconda parte della pubblicazione.

Infatti, a conclusione della tavola rotonda promossa dalla Regione Veneta il 30 marzo 1974 ad Abano Terme (sul tema « Distretto scolastico e unità locale dei servizi ») si affermava:

1. La programmazione e la gestione degli interventi a livello locale non possono che essere *unitarie*, in quanto globale è il processo di sviluppo delle comunità, processo al quale devono coerentemente essere orientati gli obiettivi primari della programmazione.

2. Le varie ipotesi di comprensorializzazione, di formazione di aree programmi e di gestione dei servizi che possono essere adottate e verificate, dovrebbero tenere come punto fermo il criterio della zonizzazione unica, ispirata prevalentemente all'esigenza fondamentale di assicurare a ciascun cittadino un potenziale partecipativo alle scelte fondamentali per lo sviluppo della comunità nella quale il cittadino stesso può riconoscersi.

3. In attesa che la programmazione e la gestione di tutti i servizi sociali vengano completamente acquisite a livello di poteri locali, è auspicabile che nel breve termine gli interventi regionali siano ispirati al criterio di assicurare i massimi spazi compatibili con l'ordinamento vigente ai poteri locali e alle forze sociali che operano nelle comunità locali.

4. E' importante che fin d'ora la Regione si orienti nel senso della comprensorializzazione unica, sia pure provvisoria, privilegiando la prospettiva dell'obiettivo politico della creazione alla base di un unico punto di riferimento, di responsabilità, di decisione, al quale i cittadini possano rifarsi per partecipare alla elaborazione delle scelte, alla gestione e al controllo dei servizi ».

Nel far nostri questi orientamenti, va infine ricordato come queste zonizzazioni uniche (o nella peggiore delle ipotesi

per multipli) debbono trovare il tempo di essere concretamente verificate nella loro rispondenza agli obiettivi che ci è proposti: infatti sia la legge nazionale che istituisce i distretti scolastici, sia le leggi regionali sui consorzi socio-sanitari prevedono opportunamente la possibilità e le rapide procedure per una revisione — alla prova dei fatti ed a seguito di eventuali modificazioni della realtà locale — della zonizzazione decisa.

Resta infine da sottolineare che i distretti scolastici possono essere nel breve termine uno strumento utile per riaccorpere potere locale nel campo dei servizi laddove esista una chiara volontà politica in tal senso: come alcune leggi regionali sul diritto allo studio hanno invece evidenziato talora tale visione manca e si è scaduti nel delegare l'«assistenza scolastica» ai distretti scolastici, in tal modo restituendo alle strutture periferiche del Ministero della Pubblica Istruzione quel poco di trasferimenti di funzioni amministrative in tal settore alle Regioni che il decreto delegato n. 3 del 14.1.1972 aveva operato (oltre ad essere discutibile la possibilità di delegare funzioni ad un organismo come il «distretto scolastico» che non è un ente).

Come si vede gli equivoci possono essere frequenti, soprattutto laddove non ci sia un impegno di tutta la Giunta regionale (e non solo di qualche Assessorato) nella direzione di una politica locale dei servizi unitaria, integrata, programmata e partecipata.

Le deleghe agli enti locali

L'art. 118 della Costituzione dispone che «la Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

Interpretata alla luce dello spirito autonomistico che permea la Costituzione italiana (artt. 5, 114, 118, 128), la norma

esprime una chiara indicazione preferenziale a favore della delega, rispetto alla quale l'utilizzazione degli uffici degli enti locali per l'esercizio diretto da parte delle Regioni delle funzioni amministrative si pone non come indifferenziata alternativa, ma come soluzione eventuale e complementare.

Anche sulla natura della delega prevista dall'art. 118 sono stati sollevati problemi interpretativi, risolti tuttavia con il riconoscimento del contenuto innovativo della norma costituzionale rispetto al concetto tradizionale di delega. Infatti la delega prevista dall'art. 118 non è quella operante tra organi di uno stesso ente, ma intercorre tra enti distinti, dotati ciascuno di propria autonomia. Ciò impedisce di istituire rapporti gerarchici di subordinazione tra ente delegante ed ente delegato e comporta il passaggio dalla Regione agli enti locali di poteri decisionali e non puramente esecutivi. Si ha così una situazione di *contitolarità* della funzione amministrativa delegata. La Regione delegante si spoglia, per effetto della delega, del momento operativo della funzione delegata che viene integralmente trasferito all'ente locale, destinatario della delega. L'ente locale esercita in proprio nome, e non in nome della Regione delegante, le funzioni regionali delegategli: gli atti compiuti in esecuzioni della funzione delegata sono, a tutti gli effetti, atti del Comune, allo stesso modo che gli atti posti in essere dal Comune nell'esercizio di una funzione propria.

La Regione, come contitolare della funzione delegata, non perde ogni responsabilità in ordine alla materia trasferita: ad essa rimane un potere di coordinamento e di indirizzo, entro limiti che non sovvertano il principio delle autonomie locali.

Le direttive regionali possono essere direttive generali rivolte, indistintamente, a tutti gli enti locali destinatari della delega. Le direttive in secondo luogo, debbono essere formulate con legge regionale o, quanto meno, con deliberazioni del consiglio regionale. In terzo luogo, le direttive non potranno essere unilateralmente formulate dalla Regione; il contenuto

della direttiva deve essere previamente concordato con gli enti locali, mediante forme di consultazione e di collaborazione che le leggi di delegazione dovranno determinare.

La delega è, quindi, un fattore di potenziamento dell'autonomia locale: apre nuovi spazi all'azione degli enti locali, permette loro di concorrere, oltre che nell'esecuzione, anche nell'elaborazione della politica regionale.

Tutti gli statuti regionali hanno recepito il principio costituzionale della delega, assumendo l'impegno di far partecipare gli enti locali minori nel modo più ampio all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale.

Malgrado questo impegno la prima legislatura regionale si conclude, in materia di deleghe agli enti locali, con un bilancio se non del tutto negativo, quanto meno modesto ed incerto.

Lo strumento della delega, come occasione storica per attribuire agli enti locali un ruolo più conforme alla concezione pluralistica dello stato fondata sulle autonomie locali e per realizzare dal basso la vera democrazia attraverso una diversa articolazione dei centri decisionali e quindi un nuovo sistema di gestione del potere, ha incontrato durante la prima legislatura regionale ostacoli e limiti di natura politica ed istituzionale che hanno frenato l'azione innovatrice delle Regioni. Ostacoli e limiti, già illustrati nei precedenti capitoli, che ci si limita a richiamare: l'attribuzione parziale di competenze alle Regioni effettuata con i decreti settoriali di trasferimento del 1972; la mancata emanazione delle leggi-quadro; la non realizzata riforma contestuale delle strutture dello Stato; la stretta finanziaria imposta a Regioni ed enti locali; la stessa inadeguatezza dell'ordinamento attuale delle Province e dei Comuni in relazione all'esigenza di adeguati ed efficienti livelli di governo sub-regionale e l'incertezza delle forze politiche in ordine alla individuazione e definizione di questi nuovi livelli.

Da tutto ciò è conseguita una realizzazione del principio della delega sostanzialmente carente sia sul piano quantitativo

che sul piano qualitativo. I provvedimenti di delega emanati nella prima legislatura sono di gran lunga inferiori a quelli di incentivazione finanziaria, che conservano alla Regione il potere decisionale e lasciano agli enti locali solo poteri di proposta e compiti esecutivi.

Solo tre Regioni (Toscana, l.r. 30 aprile 1973, n. 30; Calabria, l.r. 15 dicembre 1973, n. 18; Campania, l.r. 27 giugno 1975, n. 70) hanno emanato provvedimenti legislativi di carattere generale in materia di delega. Le altre Regioni hanno disciplinato la delega per settori, generalmente corrispondenti alle competenze dei vari Assessorati, e spesso per singole funzioni, perdendo la visione delle interrelazioni tra le diverse funzioni e materie e talora adottando politiche diverse in base all'orientamento dell'Assessorato competente. La settorialità delle deleghe e i conseguenti vincoli di destinazione dei relativi finanziamenti hanno evidentemente inciso anche sulla sfera di autonomia degli enti delegati. Solo attraverso la delega per gruppi organici di materie, da conferire ad enti sostanzialmente a fini generali, attraverso una legislazione regionale che sia più di indirizzo che di dettaglio e che preveda finanziamenti di carattere globale non vincolati a destinazioni troppo specifiche, si potrà realizzare un livello di governo sub-regionale rispondente ai principi dell'autonomia e della programmazione partecipata.

Dalla scelta degli enti destinatari della delega concretamente operata dalle Regioni si rileva l'incertezza e la diversità degli orientamenti seguiti, pur nel generale indirizzo di privilegiare gli enti locali territoriali: province, comuni singoli e associati, comunità montane (solo la Campania ha delegato funzioni ai delegati scolastici).

Si passa infatti dalla posizione dell'Umbria (che ha individuato nei Comuni associati in consorzio a livello di comprensorio i destinatari della delega delle funzioni amministrative della Regione in materia di servizi sanitari e socio-assi-

stenziali, comprese le funzioni delegate dallo Stato, in materia di assistenza estiva ed invernale ai minori, in materia di musei e biblioteche, in materia di urbanistica e aspetto del territorio, senza alcun ampliamento del ruolo della Provincia e con la chiara definizione del livello comprensoriale), alla posizione delle Regioni che hanno delegato funzioni a Provincie e Comuni secondo criteri di ripartizione delle competenze varianti in base alla materia, fino alla posizione delle Regioni che per determinate materie hanno delegato funzioni solo alle Provincie, ignorando totalmente i Comuni, come nel caso dell'Abruzzo e della Puglia.

La scarsa utilizzazione dell'istituto della delega verificatasi in molte Regioni o la sua adozione in forme parziali e limitate non sempre sta a significare che le Regioni hanno accettato supinamente la logica di un sistema tuttora dominato da forti spinte antiautonomistiche.

Alcune regioni, come l'Emilia, che hanno affrontato con impegno, sia pur nei limiti consentiti dalle strettoie della legislazione nazionale, i temi della programmazione regionale e dell'anticipazione delle riforme nei settori di competenza, risultano praticamente assenti sul piano della disciplina delle deleghe.

Dovendosi escludere in questi casi una volontà di accentramento, contrastante con tutta la linea politica assunta dalla Regione, si deve necessariamente pensare ad una scelta tattica che ha preferito alla delega immediato delle vecchie e logore funzioni ricevute dallo Stato, una azione di ricerca e di preparazione, in collaborazione e dialogo con gli enti locali minori, delle linee di riforma delle funzioni trasferite.

Il problema della delega come strumento di redistribuzione delle funzioni è tuttora aperto e viene demandato alla seconda legislatura regionale: è ovvio che di una sua corretta soluzione risentirà la politica locale dei servizi.

Esaminiamo ora le singole leggi regionali di delega: come ricordato, la Toscana, la Calabria e la Campania hanno emanato provvedimenti legislativi di carattere generale.

La legge toscana dopo avere assunto il principio della delega come modo normale di esercizio delle funzioni amministrative che rientrano nelle attribuzioni della Regione, stabilisce che sono destinatari della delega di funzioni amministrative regionali i Comuni, le Province, le loro aggregazioni, le Comunità montane e gli altri enti locali. Un importante principio viene inoltre enunciato, allorchè si dice che le leggi di delega favoriranno le aggregazioni dei Comuni fra loro e con la Provincia, in strutture associative rivolte a garantire il carattere generale ed organico della delega di funzioni regionali.

Lo stesso principio ispiratore è riscontrabile nelle leggi della Calabria e della Campania. Quest'ultima elenca tra i destinatari delle deleghe i consorzi tra enti locali territoriali e locali; ad essi aggiunge, come già ricordato, l'espressa indicazione dei distretti scolastici.

I tre provvedimenti prevedono norme simili sul conferimento e la revoca della delega, sulla consultazione preventiva degli enti, sul potere sostitutivo della Regione, ecc.

Passando ai provvedimenti specifici di conferimento della delega, in materia di pubblica assistenza la regione Puglia ha provveduto a delegare alle Province le funzioni amministrative (l.r. 4 luglio 1974, n. 22) trasferite dallo Stato alla Regione con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9. Il provvedimento, dopo aver stabilito i compiti e le funzioni del Consiglio regionale, e della Giunta, conferisce alle Province le funzioni concernenti il mantenimento degli inabili al lavoro, l'assistenza e cura di infermi poveri affetti da malattie o minorazioni, l'assistenza sanitaria e farmaceutica, l'assistenza in natura ed il trasporto di persone e cose in favore di assistibili di cui al D.P.R. 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, gli interventi in favore dei

profughi italiani e dei rimpatriati, l'assistenza dei minori e degli anziani, per la quale si afferma il principio della priorità dell'assistenza domiciliare.

Su una posizione ancora più estesa di esclusione dei Comuni dalla delega, in attesa di una futura disciplina organica della delega di funzioni ai Comuni e agli altri enti locali sub-regionali, si attesta la Regione Abruzzo che con l.r. 6 giugno 1975, n. 56 delega alle Provincie le funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, assistenza scolastica, istruzione professionale e artigiana, ecc. Il conferimento della delega è disposto senza alcuna indicazione legislativa di obiettivi ed indirizzi.

La legge 23 febbraio 1973, n. 12, della Regione Umbria prevede che, fino a quando non sarà provveduto alla ristrutturazione generale dei servizi assistenziali, si provveda al mantenimento dei minori, degli inabili al lavoro e degli anziani, operando prevalentemente attraverso il nucleo familiare dell'assistito e l'ambiente sociale in cui esso vive.

Di conseguenza ai Comuni, singoli o associati, viene delegato, per il rispettivo territorio, con riferimento alla programmazione regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il mantenimento dei minori di anni quindici e degli inabili al lavoro, che si trovino nelle condizioni di abbandono, nonché dei minori di anni diciotto, di inabili al lavoro e di anziani nei casi in cui venga riscontrato un effettivo stato di bisogno. La Regione concorre finanziariamente ai programmi predisposti ed attuali da Comuni singolarmente o in forma associata. La legge n. 12 presenta particolare interesse in quanto definisce criteri unitari sia per le funzioni delegate che per le funzioni proprie dei Comuni. Quanto disposto da tale legge viene confermato dalla successiva l.r. 14 novembre 1974, n. 57, che istituisce le unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali come complesso di servizi gestiti compren-

sorialmente da consorzi di comuni: ai Comuni associati nei consorzi la Regione delega le funzioni amministrative in materia sanitaria e assistenziale, con il vincolo dell'esercizio in sede consortile.

Ancora ai Comuni associati in consorzi, previsti dalla legge precedente, un ulteriore provvedimento dell'Umbria, l.r. 6 marzo 1975, n. 11, conferisce l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza estiva ed invernale ai minori, mentre con l.r. 13 dicembre 1973, n. 45, era già stata prevista la delega ai Comuni, singoli e associati, delle funzioni in materia scolastica nella scuola materna.

Con la legge 23 agosto 1973, n. 34, la Regione Lazio in tema di realizzazione di soggiorni di vacanza estivi ed invernali nonchè del tempo libero a favore dei minori, in attesa della istituzione dei comprensori dei servizi sociali, delega alle Province la programmazione annuale degli interventi da effettuare nel proprio territorio, d'intesa con i Comuni, con gli enti pubblici ed eventualmente con le associazioni private.

In materia di assistenza scolastica e di diritto allo studio le deleghe sono conferite da quasi tutte le Regioni — con la eccezione della Campania e della Calabria, che delegano i distretti scolastici — a Comuni e Province, riservando generalmente ai comuni i servizi relativi alla scuola dell'obbligo e alle Province quelli relativi all'istruzione secondaria superiore. Si ricordano i provvedimenti del Veneto (l.r. 1 settembre 1972, n. 11 e l.r. 28 giugno 1974, n. 38), del Piemonte (l.r. 2 settembre 1974, n. 27), della Liguria (l.r. 2 settembre 1974, n. 31), della Lombardia (l.r. 9 settembre 1974, n. 59), della Basilicata (l.r. 16 dicembre 1974, n. 33), delle Marche (l.r. 23 gennaio 1975, n. 4), dell'Umbria (l.r. 10 gennaio 1973, n. 5; l.r. 22 ottobre 1973, n. 36; l.r. 13 dicembre 1973, n. 45), della Campania (l.r. 13 gennaio 1973, n. 2), della Calabria (l.r. 3 giugno 1973, n. 29).

Altri provvedimenti

Abbiamo fin qui considerato quei provvedimenti legislativi regionali che esplicitamente facevano ricorso all'istituto della delega per l'ulteriore decentramento di poteri.

Consideriamo ora, invece, tutta quella legislazione regionale che pur non richiamandosi alla delega, privilegia in qualche modo il ruolo degli enti locali, siano essi Province, Comuni o Consorzi di Comuni.

Iniziamo dalla legge regionale del *Molise* relativa ad « interventi per l'attuazione del diritto allo studio » (l.r. 13 gennaio 1975, n. 1). Per la realizzazione del diritto allo studio degli alunni frequentanti scuole materne, dell'obbligo, della istruzione secondaria superiore ed artistica, degli istituti professionali ecc., la Regione promuove una serie di servizi per la cui realizzazione si « avvale » dei Comuni, dei Consigli di Circolo e d'Istituto, dei Distretti Scolastici.

Ancora con la legge 5 dicembre 1972, n. 7, « Disciplina della concessione di contributi ai Comuni per impianti e servizi sportivi » la Regione prevede la concessione di contributi finanziari, ai Comuni molisani che ne facciano richiesta, per il completamento di impianti sportivi di proprietà comunale.

Il *Lazio* (l.r. 6 agosto 1974, n. 40) modificando la l.r. 20 dicembre 1973, n. 40, prevede contributi ai Comuni, loro consorzi e comunità montane per incrementare il numero e la efficienza degli impianti sportivi esistenti nella Regione.

Mentre con la legge 19 settembre 1974, n. 62, « Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati » prevede che fino all'istituzione dell'Unità locale dei servizi sociali e sanitari, i Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane o i Consigli circoscrizionali su delega dei Comuni, provvedono alla « programmazione » di interventi preventivi e riabilitativi, alla « gestione » dei servizi, al « coordi-

namento » delle attività svolte sul territorio di competenza in favore degli handicappati.

A tale scopo la Regione assegna contributi in loro favore per lo svolgimento di attività di prevenzione, di assistenza, di riabilitazione nel quadro della programmazione e degli indirizzi socio-sanitari della Regione.

Rimanendo ancora nel Lazio, con la legge 8 marzo 1975, n. 30, che abroga le norme per l'esercizio provvisorio delle funzioni amministrative in materia di biblioteche di Enti locali, di cui alla l.r. 5 aprile 1973, n. 14, la Regione interviene con propri contributi al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche degli enti locali. Gli enti locali provvedono all'istruzione ed al funzionamento delle biblioteche, anche associandosi tra loro, contribuendo alla realizzazione dei piani di sviluppo per il diritto allo studio a livello locale e comprensoriale.

Passiamo ora alla Regione *Emilia Romagna* che con la l.r. 21 novembre 1974, n. 51, ha emanato norme per il finanziamento dei servizi di prevenzione nei settori della medicina ed assistenza. Al fine di assicurare continuità agli interventi dei Comuni e delle Province, promossi dalla l.r. 11 novembre 1972, n. 10, la Regione stabilisce interventi per favorire l'istituzione, il finanziamento ed il potenziamento di servizi di prevenzione nei settori della medicina e dell'assistenza. La Regione concorre alle spese per il funzionamento ed il potenziamento dei servizi socio-sanitari operanti nell'ambito territoriale dei consorzi socio-sanitari, e dei quali facciano parte anche le Province interessate. Inoltre la Regione concorre alle spese per il funzionamento ed il potenziamento sia dei servizi che normalmente effettuano prestazioni di dimensioni provinciali che di quelli a prestazioni ad interesse regionale.

Ulteriori interventi finanziari si hanno con la l.r. 16 gennaio 1975, n. 3, a favore dei centri socio-sanitari realizzati dagli enti locali e dai loro consorzi. Per ottenere i contributi

previsti, i consorzi per i servizi sanitari e sociali dovranno presentare domanda con documentazione alla Giunta regionale. Anche con la l.r. 7 maggio 1975, n. 27, « Concessione di contributi in conto capitale a Comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti, la Regione Emilia-Romagna favorisce la costruzione, l'acquisto, il riattamento di appartamenti polifunzionali mediante l'erogazione di contributi in conto capitale a favore di Comuni.

Le domande dei Comuni, per l'ammissione a contributo devono essere inviate al presidente del Consorzio per i servizi sociali e sanitari di appartenenza.

Con la l.r. 31 dicembre 1974, n. 52, la Regione ha istituito un fondo per il finanziamento di servizi di prevenzione e assistenza sanitaria dei Comuni e loro Consorzi, delle Comunità montane e delle Province, gestiti in proprio o mediante convenzione con altri organismi sanitari ed assistenziali. Per essere messi al godimento del contributo, la Regione Abruzzo prevede la presentazione da parte degli enti citati, di domande con la relativa documentazione dei piani dei servizi da istituire o potenziare.

Consideriamo ora il *Veneto*. La l.r. 10 luglio 1973, n. 15, « Norme per la realizzazione di impianti sportivi » prevede la concessione in favore dei Comuni o Consorzi di Comuni di contributi intesi a dotare o a migliorare la dotazione di impianti sportivi.

E' richiesta, invece, la « collaborazione » delle Amministrazioni provinciali dalla l.r. 10 gennaio 1975, n. 2, per l'istituzione di corsi di formazione professionale per educatrici di asili nido.

Con la recente legge 30 maggio 1975, n. 57, « Provvedimenti per l'istituzione di servizi sanitari e assistenziali nei settori della prevenzione e della riabilitazione », la Regione Veneto concede contributi ai consorzi costituiti tra Comuni e Province per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari

di interesse locale che istituiscano servizi di medicina preventiva ed educazione sanitaria.

Anche la *Liguria* con la l.r. 28 dicembre 1973, n. 47, sempre in tema di assistenza scolastica, prevede la concessione di contributi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, agli enti locali ed ai patronati scolastici o loro consorzi provinciali per l'organizzazione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo. Sempre la *Liguria*, in tema di assistenza agli anziani (l.r. 15 gennaio 1974, n. 1) concede, su richiesta, a Comuni, Province, Comunità montane, contributi per la realizzazione di servizi sociali in favore delle persone anziane.

La *Basilicata* con la l.r. 3 gennaio 1975, n. 1, concede, al fine di realizzare un programma di interventi rivolto a dotare il territorio della Regione di edifici destinati ai servizi sanitari e sociali, in favore delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Sociali ed in via transitoria, fino all'istituzione di queste ultime, in favore dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei loro consorzi, contributi costanti annui per 35 anni nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per le spese ed interessi.

Inoltre con la l.r. 16 novembre 1974, n. 30, è prevista la concessione di contributi costanti annui a favore di Comuni e loro consorzi per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti destinati alle attività sportive.

La *Puglia*, con la legge 30 agosto 1973, n. 24, prevede, a favore di Province, Comuni e loro Consorzi, contributi per la costruzione di impianti sportivi e per il finanziamento di attività sportive dilettantistiche.

Per quanto attiene l'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, con la l.r. 29 luglio 1974, n. 21, la Regione *Piemonte*, in attesa della riforma dei servizi sociali, al fine di promuovere servizi alternativi rispetto all'accoglimento in istituto, favorendo la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale degli anziani, degli inabili e dei minori in contingente

situazione, eroga contributi a Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità montane. I contributi sono assegnati in proporzione agli oneri assunti per l'attività di aiuto domestico e per la assistenza infermieristica domiciliare.

Passiamo ora a considerare alcuni provvedimenti della Lombardia. Con la l.r. 3 aprile 1974, n. 16, la Regione promuovendo interventi di assistenza per le persone anziane, assegna a Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità montane contributi per la erogazione, lo sviluppo e la gestione dei servizi di assistenza domiciliare, centri diurni di assistenza, servizi alloggi, case albergo, case di riposo ecc. Inoltre, sempre la Lombardia, al fine di potenziare il servizio di soggiorno di vacanza per i minori e di adeguarne le strutture con la l.r. 3 settembre 1974, n. 56, assegna contributi per le spese acquisto di riattamento ed arredamento di edifici destinati a case di vacanza, nonché contributi speciali per vacanze estive ed invernali dei minori ai Comuni ed ai Consorzi di comuni.

Con la legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9, la Regione prevede interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive, a favore dei Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane; tali interventi sono finalizzati all'acquisto di aree e per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico.

Assegnazione di contributi finanziari a favore di Enti locali sono previsti, inoltre, dalla l.r. 1 dicembre 1975, n. 50, in materia di interventi intesi ad attuare iniziative nuove o sperimentali nel settore dell'assistenza, nonché per coprire spese di gestione e di manutenzione di edifici destinati ad ospitare soggetti assistibili. Infine la l.r. 5 aprile 1975, n. 43, in tema di interventi per il potenziamento e l'adeguamento delle strutture sanitarie di base, prevede l'erogazione da parte della Regione, al fine di favorire lo sviluppo della iniziativa di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria, di contributi ai Comuni ed ai Consorzi per la vigilanza igienico-sani-

taria e per l'esercizio delle attività di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria, per l'esecuzione di lavori di sistemazione e di adeguamento delle strutture sanitarie ed ambulatoriali, nonché per la dotazione delle attrezzature necessarie.

La Regione *Umbria* con la legge 26 gennaio 1974, n. 8, prevede interventi finanziari in favore delle Province e dei Comuni a sostegno delle spese inerenti all'attuazione di programmi di prevenzione e di medicina preventiva, nonché all'avvio della costituzione delle unità locali per i servizi sanitari e per le strutture della vigilanza igienico-sanitaria.

La legge regionale 3 gennaio 1973, n. 3, della *Toscana* prevede un concorso da parte della Regione alle spese sostenute dai Comuni e dai loro Consorzi per l'assistenza domiciliare alle persone anziane ultrasessantenni, mediante contributi commisurati al numero degli assistiti.

Interventi in favore dei Comuni, loro consorzi e Comunità montane per attività di assistenza sanitaria e sociale nei settori della maternità, della infanzia e dei giovani in età evolutiva sono previsti dalla l.r. 3 agosto 1973, n. 46. Tale provvedimento legislativo stabilisce che fino all'istituzione delle Unità sanitarie locali e di servizio sociale, la Regione eroga contributi a Comuni, loro consorzi e Comunità montane per lo svolgimento di attività, anche consortili di prevenzione di riabilitazione e di assistenza sociale nei settori della maternità dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva.

I consorzi previsti da tale legge, possono assicurare servizi sanitari e sociali previsti da altre leggi regionali, ed inoltre i Comuni possono consorziarsi con le Province.

La *Toscana* prevede inoltre, la gestione da parte delle Province dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento del personale educativo ed ausiliario degli asili-nido (l.r. 7 aprile 1975, n. 24) e contributi a Comuni, Province, loro consorzi e Comunità montane per la costruzione di impianti sportivi nonché

per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dello sport a carattere sociale (l.r. 24 aprile 1975, n. 33).

La *Campania*, infine, con la l.r. 28 maggio 1974, n. 20, prevede la concessione di garanzie a favore di Province, Comuni e consorzi tra enti locali, per ammortamento di mutui contratti per realizzare o migliorare impianti sportivi.

Un cenno di conclusioni

Rinviando ad altre sedi (1) una sistematica ed approfondita valutazione, che non rientra nella natura di questa pubblicazione e nel momento della sua predisposizione (giugno 1975, quando ancora è difficile rintracciare il testo definitivo di alcune ultime leggi regionali o dei telegrammi di rinvio), ci sembra doveroso concludere almeno con uno schematico richiamo ad alcuni punti di riflessione:

— nè ottimismo, nè pessimismo, in quanto la prima legislatura regionale ha sì avviato un importante processo di individuazione e precisazione di una politica locale dei servizi (tanto più significativo in assenza di un impegno parlamentare in tal senso), ma esso ha ancora possibilità di equivoci e di mancata coerenza;

— l'obiettivo di una politica locale di *tutti* i servizi è talora affermato, più spesso ignorato o disatteso nei fatti, in ogni caso perseguito per ora solo in campo socio-sanitario (con il pericolo della sanitarizzazione avente come punto di forza ancora l'ospedale);

— l'inversione di tendenza basata sulla deistituzionalizzazione (intesa come riappropriazione dei problemi sociali anche gravi da parte della comunità locale) e sulla partecipazione (intesa non tanto come informazione e manipolazione del con-

(1) Tra cui la riunione del gruppo di studio sull'Unità locale (vedi allegato B) che nel settembre 1975 si effettua appunto per una valutazione della prima legislatura regionale sul tema in questione.

Le altre iniziative legislative regionali

senso, ma come costante coinvolgimento della comunità nelle scelte, nelle decisioni operative di rilievo, nelle verifiche) è ancora molto in fieri, anche se si mantiene vitale;

— lo stretto collegamento tra politica locale dei servizi e formazione permanente degli operatori dei servizi è non sempre percepito e comunque non ha dato luogo nella prima legislatura ad impegni significativi;

— la politica locale dei servizi (si denomini o no come Unità locale) è ancora tutta da sperimentare nella concretezza delle situazioni, salvo circoscritti avii non ancora valutati, ed in ciò sta l'impegno importante e stimolante delle Regioni e dei Comuni che hanno chiuso in un certo senso sull'argomento la fase « costituente » culturale, legislativa e normativa con la prima legislatura regionale.

Rispetto alla « morta gora » degli anni sessanta, c'è comunque uno spiraglio di fiducia a metà degli anni settanta, guardando a quel traguardo del « progetto 80 » che non si è trasfuso in piani quinquennali nazionali, ma che potrebbe aver seminato perifericamente un vitale impegno nella direzione giusta, almeno per la politica locale dei servizi.

ELENCO DELLE LEGGI SOCIALI DELLE REGIONI (1970-75)

ABRUZZO

Legge Regionale 10 maggio 1972, n. 9.

Affidamento dell'esercizio delle funzioni trasferite alla regione agli uffici statali, di delega agli enti locali. (B.U. n. 7 del 10 maggio 1972).

Legge Regionale 31 luglio 1972 n. 11

Concorso nelle spese per assistenza estiva ai minori per l'anno 1972. (B.U. n. 12 del 4 agosto 1972).

Legge Regionale del 22 agosto 1972 n. 15

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9 in materia di beneficenza pubblica. (B.U. n. 15 del 31 agosto 1972).

Legge Regionale 16 ottobre 1972 n. 22

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 10 in materia di istruzione artigiana e professionale. (B.U. n. 18 del 25 ottobre 1972).

Legge Regionale 24 ottobre 1972 n. 23

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 14-1-1972 n. 4 in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera. (B.U. n. 19 del 13 novembre 1972).

Legge Regionale 30 novembre 1972, n. 26

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche di enti locali. (B.L. n. 21 del 7 novembre 1972).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 13 marzo 1973 n. 11

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16-10-1972 n. 22 concernente norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 10 in materia di istruzione artigiana e professionale. (B.U. n. 8 del 16 marzo 1973).

Legge Regionale 18 luglio 1973 n. 27

Assistenza estiva ed invernale all'infanzia, all'adolescenza ed alla gioventù. (B.U. n. 24 del 6 agosto 1973).

Legge Regionale 24 ottobre 1973 n. 37

Modifiche alla legge regionale 24-10-1972 n. 23 recante norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 14-1-1972 n. 4 in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera. (B.U. n. 28 del 3 novembre 1973).

Legge Regionale 30 ottobre 1973 n. 38

Norme per l'istituzione e il funzionamento degli asili-nido comunali. (B.U. n. 30 del 15 novembre 1973).

Legge Regionale 22 marzo 1974 n. 9

Norme transitorie per piano ospedaliero. (B.U. n. 11 del 3 aprile 1974).

Legge Regione 27 maggio 1974 n. 16

Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle Comunità Montane. (B.U. n. 18 del 10 giugno 1974).

Legge Regionale 10 luglio 1974 n. 24

Assistenza estiva ed invernale all'infanzia, all'adolescenza ed alla gioventù - Concessione di contributi per l'anno 1974 con le stesse modalità di cui alla legge regionale 18 luglio 1973 n. 27. (B.U. n. 23 del 22 luglio 1974).

Legge Regionale 9 agosto 1974 n. 34

Erogazione di contributi relativi al semestre gennaio-giugno 1974, per sopperire alle necessità assistenziali degli alunni frequentanti la scuola materna, dell'obbligo e gli istituti professionali della Regione. (B.U. n. 29 del 3 settembre 1974).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 22 agosto 1974 n. 38

Interventi della Regione Abruzzo per contribuire alla realizzazione del diritto allo studio. (B.U. n. 31 del 5 settembre 1974).

Legge Regionale 10 settembre 1974 n. 41

Norme per la dailisi domiciliare. (B.U. n. 33 del 13 maggio 1974).

Legge Regionale 19 dicembre 1974 n. 51

Istituzione di un fondo per la prevenzione e l'assistenza sanitaria. (B.U. n. 45 del 31 dicembre 1974).

Legge Regionale 31 dicembre 1974 n. 52

Istituzione di un fondo per la prevenzione e l'assistenza sanitaria. (B.U. n. 45 del 31 dicembre 1974).

Legge Regionale 24 gennaio 1975 n. 12

Integrazione alla legge regionale 22 agosto 1974, n. 38. (B.U. n. 4 del 31 gennaio 1975).

Legge Regionale 12 marzo 1975, n. 18

Norme di attuazione degli artt. 6 e 7 del d.l. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. (B.U. n. 6 del 14 marzo 1975).

Legge Regionale 14 marzo 1975, n. 19

Istituzione del Comitato Regionale di coordinamento previsto all'art. 20 del d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. (B.U. n. 7 del 18 marzo 1975).

Legge Regionale 14 marzo 1975, n. 20

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alle regioni in materia di assistenza ospedaliera. (B.U. n. 7 del 18 marzo 1975).

Legge Regionale 14 marzo 1975, n. 21

Norme per il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera nell'anno 1975. (B.U. n. 7 del 18 marzo 1975).

Legge Regionale 3 aprile 1975, n. 26

Integrazione alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 16. Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle Comunità Montane (Comune di Bisenti). (B.U. n. 10 del 15 aprile 1975).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 9 aprile 1975, n. 30

Assistenza estiva ed invernale all'infanzia, all'adolescenza ed alla gioventù nell'anno 1975. (B.U. n. 11 del 16 aprile 1975).

Legge Regionale 10 aprile 1975, n. 33

Integrazione alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 16. Delimitazione delle zone Montane Omogenee e costituzione delle Comunità Montane (Comune di Fossa). (B.U. n. 9-bis, del 10 aprile 1975).

Legge Regionale 18 aprile 1975, n. 36

Norme a favore dei minorati dell'udito. (B.U. n. 13 del 30 aprile 1975).

Legge Regionale 14 maggio 1975, n. 39

Norme per la costruzione di impianti sportivi e per il finanziamento delle attività ricreative. (B.U. n. 15 del 20 maggio 1975).

Legge Regionale 15 maggio 1975, n. 43

Istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati. (B.U. n. 17 del 23 maggio 1975).

Legge Regionale 20 maggio 1975, n. 46

Integrazione art. 10 della l.r. 22 agosto 1974, n. 38, concernente: interventi della Regione Abruzzo per contribuire al diritto allo studio. (B.U. n. 18 del 30 maggio 1975).

Legge Regionale 25 maggio 1975, n. 49

Provvidenze per le manifestazioni turistiche, il turismo sociale e giovanile. (B.U. n. 19 del 6 giugno 1975).

Legge Regionale 6 giugno 1975, n. 56

Delega alle Province delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica, viabilità, caccia e pesca nelle acque interne. (B.U. n. 22 del 25 giugno 1975).

BASILICATA

Legge Regionale 4 maggio 1973, n. 6

Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili-nido di cui all'art. 6 della legge statale 6 dicembre 1971 n. 1044. (B.U. n. 13 del 3 giugno 1973).

Legge Regionale 4 maggio 1973, n. 5

Conferimento di borse di studio agli alunni della scuola media di II grado ed artistica. (B.U. n. 13 del 3 giugno 1973).

Legge Regionale 4 maggio 1973, n. 7

Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Basilicata ai sensi dei D.P.R. 14 gennaio 1972 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e dei D.P.R. 15 gennaio 1972 nn. 7, 8, 10 11. (B.U. n. 14 del 10 giugno 1973).

Legge Regionale 17 luglio 1973 n. 20

Provvidenze in favore degli emigrati. (B.U. n. 23 del 29 agosto 1973).

Legge Regionale 19 ottobre 1973, n. 27

Delimitazione delle zone montane e costituzione delle Comunità montane in applicazione della legge 3 dicembre 1971 n. 1102. (B.U. n. 33 del 1° dicembre 1973).

Legge Regionale 30 novembre 1973 n. 36

Costruzione di due centri residenziali studenteschi da realizzarsi nelle città di Potenza e di Matera. (B.U. n. 1 del 16 gennaio 1974).

Legge Regionale 21 dicembre 1973, n. 42

Norme per la concessione di contributi per il completamento ed ampliamento di opere ospedaliere. (B.U. n. 2 del 1° febbraio 1974).

Legge Regionale 21 dicembre 1973, n. 43

Integrazione della legge regionale 4 maggio 1973 n. 6. Interventi finanziari della Regione nel settore degli asili-nido. (B.U. n. 2 del 1° febbraio 1974).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 8 luglio 1974, n. 8

Integrazione art. 19 della legge regionale 19 ottobre 1973 n. 27, concernente norme per la delimitazione delle zone montane in applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. (B.U. n. 14 del 16 luglio 1974).

Legge Regionale 19 luglio 1974, n. 14

Istituzione della Commissione regionale dei beni e servizi culturali. (B.U. n. 16 del 20 luglio 1974).

Legge Regionale 16 novembre 1974, n. 30

Costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive. (B.U. n. 30 del 20 novembre 1974).

Approvazione Statuti Comunità Montane

Leggi Regionali del 16 dicembre 1974:

n. 32 Comunità montane « Val Samento »

n. 36 Comunità montane « Basso Sinni »

n. 37 Comunità montane « Lagonegrese »

n. 38 Comunità montane « Alto Agri »

(B.U. n. 33 del 20 dicembre 1974).

Legge Regionale 16 dicembre 1974, n. 33

Norme provvisorie per l'attuazione del diritto allo studio. (B.U. n. 33 del 20 dicembre 1974).

Legge Regionale 3 gennaio 1975, n. 1

Norme per la concessione di contributi per la costruzione, il completamento, l'ampliamento ed il miglioramneto di edifici destinati a servizi sanitari e sociali. (B.U. n. 2 del 7 gennaio 1975).

Legge Regionale 15 gennaio 1975, n. 4

Norme per la costituzione e la ripartizione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e per la predisposizione dei bilanci degli enti ospedalieri. (B.U. n. 4 del 18 gennaio 1975).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 15 gennaio 1975, n. 5

Norme concernenti l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in attuazione degli artt. 12, 12-bis e 13 della legge 17 agosto 1974, n. 386. (B.U. n. 4 del 18 gennaio 1975).

Legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 7

Approvazione dello Statuto della Comunità Montana dell'Alto Sauro Camastra.

Legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 8

Approvazione dello statuto della Comunità Montana dell'Alto Bradano (B.U. n. 5 del 30 febbraio 1975).

Legge Regionale 7 febbraio 1975, n. 20

Approvazione dello statuto della Comunità Montana Medio-Agri Sauro. (B.U. n. 7 del 16 febbraio 1975).

Legge Regionale 7 febbraio 1975, n. 21

Approvazione dello statuto della Comunità Montana Medio Basento. (B.U. n. 7 del 16 febbraio 1975).

Legge Regionale 27 febbraio 1975, n. 22

Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, sulla costituzione delle comunità montane. (B.U. n. 9 dell'8 marzo 1975).

Legge Regionale 27 febbraio 1975, n. 23

Approvazione dello statuto della Comunità Montana (Melandro). (B.U. n. 9 dell'8 marzo 1975).

Legge Regionale 24 marzo 1975, n. 24

Norme per la composizione di commissioni e comitati operanti nel settore sanitario e sociale nell'ambito delle materie trasferite o delegate alle regioni. (B.U. n. 11 dell'1 aprile 1975).

Legge Regionale 20 maggio 1975, n. 39

Istituzione del circondario di Melfi. (B.U. n. 17 del 23 maggio 1975).

Legge Regionale 20 maggio 1975, n. 40

Istituzione del circondario di Lagonegro. (B.U. n. 17 del 23 maggio 1975).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

CALABRIA

Legge Regionale 27 agosto 1973, n. 12

Disciplina degli asili-nido. (Supplem. n. 1 B.U. n. 29 dell'1 settembre 1973).

Legge Regionale 15 dicembre 1973, n. 18

Norme per la delega di funzioni amministrative regionali agli enti locali. (B.U. n. 42 del 19 dicembre 1973).

Legge Regionale 18 dicembre 1973, n. 19

Interventi straordinari in materia di assistenza scolastica per l'anno 1973-74. (B.U. n. 43 del 20 dicembre 1973).

Legge Regionale 21 dicembre 1973, n. 20

Provvedimenti per agevolare il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili. (B.U. n. 44 del 27 dicembre 1973).

Legge Regionale 29 gennaio 1974, n. 4

Costituzione comunità montane (B.U. n. 8 del 4 febbraio 1974).

Legge Regionale 17 settembre 1974, n. 13

Interventi straordinari in materia di assistenza scolastica per l'anno 1974. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 dicembre 1973, n. 19. (B.U. n. 37 del 20 settembre 1974).

Legge Regionale 17 settembre 1974, n. 14

Interventi nel settore della medicina preventiva. (B.U. n. 38 str. del 21 settembre 1974).

Legge Regionale 17 settembre 1974, n. 15

Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie. (B.U. n. 39 del 23 settembre 1974).

Legge Regionale 16 gennaio 1975, n. 2

Norme sul diritto di accesso all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 36. (B.U. n. 3 del 18 gennaio 1975).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 16 gennaio 1975, n. 3

Norme sul fondo regionale per l'assistenza e sulla sua ripartizione fra gli enti ospedalieri, nonché sulla predisposizione e gestione dei bilanci. (B.U. n. 3 del 18 gennaio 1975).

Legge Regionale 12 maggio 1975, n. 15

Costituzione comunità montane — modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4. (B.U. n. 27 del 19 maggio 1975).

Legge Regionale 3 giugno 1975, n. 29

Diritti allo studio. (B.U. n. 32 dell'8 giugno 1975).

CAMPANIA

Legge Regionale 12 maggio 1973, n. 12

Costruzione, gestione e controllo degli asili-nido comunali. (B.U. n. 24 del 14 maggio 1973).

Legge Regionale 3 luglio 1973, n. 14

Assegnazione di borse di studio ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche. (B.U. n. 32 del 6 luglio 1973).

Legge Regionale 31 ottobre 1973, n. 17

Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica. (B.U. n. 63 del 12 novembre 1973).

Legge Regionale 16 novembre 1973, n. 21

Asili-nido. Modifica degli articoli 5 e 21 della Legge Regionale 12 maggio 1973 n. 12. (B.U. n. 65 del 19 novembre 1973).

Legge Regionale 14 gennaio 1974, n. 3

Istituzione delle comunità montane in Campania. (B.U. n. 2 del 18 gennaio 1974).

Legge Regionale 18 marzo 1974, n. 13

Modifica artt. 1 e 2 della legge 16 novembre 1973 n. 21 e degli artt. 4 e 6 della legge 12 maggio 1973 n. 12 (costruzione, gestione e controllo degli asili nido). (B.U. n. 21 del 27 marzo 1974).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 28 maggio 1974, n. 20

Intervento regionale per manifestazioni e per agevolare e incrementare la costruzione e l'ampliamento e il miglioramento di impianti e attrezzature sportive. (B.U. n. 41 del 3 giugno 1974).

Legge Regionale 6 agosto 1974, n. 33

Ordinamento dei Consigli Provinciali di Sanità. (B.U. n. 57 del 10 agosto 1974).

Legge Regionale 9 agosto 1974, n. 34

Interventi integrativi di assistenza sociale a favore di lavoratori in condizioni di bisogno. (B.U. n. 59 del 14 agosto 1974).

Legge Regionale 19 agosto 1974, n. 41

Istituto di studi e ricerche per la programmazione e lo sviluppo economico della Campania - IPSEC. (B.U. n. 60 del 22 agosto 1974).

Legge Regionale 4 settembre 1974, n. 48

Costruzione, gestione e controllo degli asili-nido comunali. (B.U. n. 63 del 10 settembre 1974).

Legge Regionale 4 settembre 1974, n. 49.

Finanziamento regionale per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di biblioteche di enti locali, potenziamento delle attività e dei servizi delle biblioteche. (B.U. n. 63 del 10 settembre 1974).

Legge Regionale 4 settembre 1974, n. 50

Misure di salvaguardia per il piano ospedaliero della Regione Campania per il quinquennio 1974-1978. (B.U. n. 63 del 10 settembre 1974).

Legge Regionale 9 novembre 1974, n. 56

Assistenza sanitaria ai familiari dei lavoratori emigrati all'estero ed agli stessi lavoratori in temporaneo rimpatrio. (B.U. n. 73 del 15 novembre 1974).

Legge Regionale 26 novembre 1974, n. 65

Norme per la profilassi della malattia emolitica del neonato. (B.U. n. 75 del 29 novembre 1974).

Legge Regionale 13 gennaio 1975, n. 2

Norme per l'attuazione del diritto allo studio. (B.U. n. 2 del 21 gennaio 1975).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 27 febbraio 1975, n. 7

L'assistenza ospedaliera nella Regione Campania. (B.U. n. 1 del 10 marzo 1975).

Legge Regionale 27 febbraio 1975, n. 8

Norme per il rispetto della disciplina di cui agli artt. 6 e 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386. (B.U. n. 11 del 10 marzo 1975).

Legge Regionale 7 marzo 1975, n. 9

Iscrizione in apposito ruolo per ottenere l'assistenza ospedaliera. (B.U. n. 11 del 10 marzo 1975).

Legge Regionale 10 marzo 1975, n. 11

Norme per il riparto delle quote del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnata alla regione Campania. (B.U. n. 11 del 10 marzo 1975).

Legge Regionale 1 aprile 1975, n. 14

Provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie. (B.U. n. 15 del 9 aprile 1975).

Legge Regionale 26 maggio 1975, n. 33

Asili nido - Piano 1973 - Modifica dell'art. 8 della legge 12 maggio 1973, n. 12. (B.U. n. 24 del 28 maggio 1975).

Legge Regionale 5 giugno 1975, n. 49

Provvidenze a favore dei sordomuti. (B.U. n. 27 del 20 giugno 1975).

Legge Regionale 5 giugno 1975, n. 56

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 maggio 1974, n. 20: Interventi regionali per manifestazioni e per agevolare ed incrementare la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti ed attrezzature sportive. (B.U. n. 27 del 20 giugno 1975).

Legge Regionale 5 giugno 1975, n. 60

Asili-nido - Piani 1974 e 1975 - Modifica degli artt. 4, 5 e 23 della legge regionale 4 settembre 1974 n. 48. (B.U. n. 27 del 20 giugno 1975).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 7 giugno 1975, n. 70

Norme generali sulla delega delle funzioni amministrative regionali alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali ». (B.U. n. 27 del 20 giugno 1975).

EMILIA - ROMAGNA

Legge Regionale 11 ottobre 1972, n. 9

Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia - Romagna ai sensi dei D.P.R. 14-1-1972, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e dei D.P.R. 15 gennaio 1972, nn. 7, 8, 9, 10, 11. (B.U. n. 26 del 12 ottobre 1972).

Legge Regionale 11 novembre 1972, n. 10

Istituzione di un fondo per la prevenzione nei settori della medicina ed assistenza. (B.U. n. 30 del 13 novembre 1972).

Legge Regionale 14 novembre 1972, n. 11

Finanziamento dei corsi di preparazione per il personale degli asili-nido organizzati dalle Amministrazioni provinciali della Regione. (B.U. n. 31 del 15 novembre 1972).

Legge Regionale 22 dicembre 1972, n. 14

Concorso nelle spese sostenute dai Comuni e loro Consorzi per la realizzazione e la gestione di asili nido comunali. (B.U. n. 38 del 23 dicembre 1972).

Legge Regionale 27 dicembre 1972, n. 16

Assegnazione di borse di studio in favore degli alunni in disagiate condizioni di famiglia e meritevoli, degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. (B.U. n. 40 del 28 dicembre 1972).

Legge Regionale 20 febbraio 1973, n. 12

Istituzione di sessanta borse di studio per iscritti alla scuola di igiene e medicina preventiva o sanità pubblica. (B.U. n. 17 del 21 febbraio 1973).

Legge Regionale 7 marzo 1973, n. 15

Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili-nido, di cui all'art. 6 della legge statale 6 dicembre 1971 n. 1044. (B.U. n. 25 dell'8 marzo 1973).

Legge Regionale 12 marzo 1973, n. 16

Disposizioni transitorie relative a commissioni e comitati operanti nei settori sanitario e dei servizi sociali. (B.U. n. 26 del 13 marzo 1973).

Legge Regionale 3 agosto 1973, n. 28

Interpretazione autentica della lettera F del comma primo dell'art. 2 della legge regionale 11 ottobre 1972 n. 9 concernente norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda la nomina dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. (B.U. n. 75 del 4 agosto 1973).

Legge Regionale 17 agosto 1973, n. 30

Costituzione e funzionamento delle comunità montane in applicazione della legge dello Stato 3 dicembre 1971 n. 1102 recante « Nuove norme per lo sviluppo della montagna ». (B.U. n. 79 del 18 agosto 1973).

Legge Regionale 27 novembre 1973, n. 41

Rifinanziamento per l'esercizio 1973 degli interventi di cui all'art. 2 lett. D della legge regionale 22-12-1972 n. 14 recante « Concorso nelle spese sostenute dai Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di asili-nido comunali ». (B.U. n. 118 del 28 novembre 1973).

Legge Regionale 13 dicembre 1973, n. 42

Promozione di attività culturali e informative. (B.U. n. 127 del 14 dicembre 1973).

Legge Regionale 22 gennaio 1974, n. 6

Istituzione del Circondario di Rimini. (B.U. n. 14 del 24 gennaio 1974).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 4 marzo 1974, n. 11

Interpretazione autentica del primo comma dell'art. 5 della legge 11-10-1972, n. 9 « Norme transitorie per l'esercizio di funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia Romagna ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e dei D.P.R. 15 gennaio 1972 nn. 7, 8, 9, 10 e 11 e modificazioni della legge stessa. (B.U. n. 31 del 5 marzo 1974).

Legge Regionale 6 marzo 1974, n. 12

Norme per il piano regionale ospedaliero. (B.U. n. 33 del 7 marzo 1974).

Legge Regionale 13 maggio 1974, n. 15

Rifinanziamento, per gli esercizi 1973-1974, della legge regionale 14 novembre 1972, n. 11 « Finanziamento corsi di preparazione per il personale degli asili-nido, organizzati dalle amministrazioni provinciali della regione. (B.U. n. 57 del 14 maggio 1974).

Legge Regionale 18 maggio 1974, n. 16

Costituzione dell'istituto regionale per la Sicurezza sociale « Bernardino Ramazzini. (B.U. n. 61 del 20 maggio 1974).

Legge Regionale 27 maggio 1974, n. 21

Rifinanziamento della legge regionale 13 dicembre 1973, n. 42 « Promozione di attività culturali e informative ». (B.U. n. 72 del 29 maggio 1974).

Legge Regionale 27 luglio 1974, n. 32

Istituzione dell'istituto regionale della psicopedagogia dell'apprendimento. (B.U. n. 111 del 29 luglio 1974).

Legge Regionale 30 luglio 1974, n. 35

Modificazione dell'art. 2 primo comma della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30 (Costituzione e funzionamento delle comunità montane in applicazione della legge dello Stato 3 dicembre 1971, n. 1102 recante nuove norme per lo sviluppo della montagna). (B.U. n. 117 del 31 luglio 1974).

Legge Regionale 12 agosto 1974, n. 39

Contributo alle comunità montane per le necessità finanziarie di primo impianto e di avvio. (B.U. n. 123 del 13 agosto 1974).

Legge Regionale 21 novembre 1974, n. 51

Norme per il finanziamento dei servizi di prevenzione nei settori della medicina e dell'assistenza. (B.U. n. 168 del 25 novembre 1974).

Legge Regionale 21 novembre 1974, n. 52

Istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, ed iniziative a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie. (B.U. n. 169 del 25 novembre 1974).

Legge Regionale 20 dicembre 1974, n. 54

Modifica delle leggi regionali n. 14 del 22 dicembre 1972 e n. 15 del 7 marzo 1973. (B.U. n. 181 del 21 dicembre 1974).

Legge regionale 16 gennaio 1975, n. 3

Interventi per finanziamento dei centri socio-sanitari realizzati dagli enti locali e dai loro consorzi. (B.U. n. 7 del 17 gennaio 1975).

Legge Regionale 20 gennaio 1975, n. 4

Norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri, nonché sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi». (B.U. n. 8 del 22 gennaio 1975).

Legge Regionale 31 gennaio 1975, n. 12

Istituzione dei comitati comprensoriali nel territorio della regione Emilia-Romagna. (B.U. n. 19 dell'1 febbraio 1975).

Legge Regionale 7 maggio 1975, n. 27

Concessione di contributi in conto capitale a Comuni per la costruzione, l'acquisto, ed il riattamento di appartamenti polifunzionali. (B.U. n. 69 del 9 maggio 1975).

Legge Regionale 14 maggio 1975, n. 30

Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestito dalla regione Emilia-Romagna. (B.U. n. 77 del 15 maggio 1975).

Legge regionale 28 maggio 1975, n. 35

Interventi per il finanziamento di opere di edilizia ospedaliera e psichiatrica sul territorio dell'Emilia-Romagna. (B.U. n. 85 del 30 maggio 1975).

FRIULI - VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 26 giugno 1970, n. 24

Istituzione della Consulta Regionale dell'Emigrazione e provvidenza a favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie. (B.U. n. 25 dell'1 luglio 1970).

Legge Regionale 3 agosto 1970, n. 30.

Provvedimenti della Regione F.V.G. per l'assistenza della prima infanzia. (B.U. n. 29 del 13 agosto 1970).

Legge Regionale 24 marzo 1971, n. 9

Interventi integrativi di assistenza sociale a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno. (B.U. n. 14 del 2 aprile 1971).

Legge Regionale 25 giugno 1971, n. 23

Interventi straordinari per la prevenzione e la cura delle minorazioni fisiche e per la prevenzione ed il trattamento delle minorazioni psichiche. (B.U. n. 25 dell'8 luglio 1971).

Legge Regionale 25 agosto 1971, n. 42

Interventi particolari per la promozione del diritto allo studio: provvedimenti per la scuola a tempo pieno. (B.U. n. 32 del 31 agosto 1971).

Legge Regionale 26 agosto 1971, n. 43

Modifiche delle leggi regionali per l'assistenza scolastica e per il diritto allo studio. (B.U. n. 32 del 31 agosto 1971).

Legge Regionale 7 gennaio 1972, n. 3

Interventi regionali per agevolare la costruzione, l'acquisto e la sistemazione di case e di centri diurni di assistenza per gli anziani, nonché l'assistenza domiciliare a favore di persone anziane indigenti ». (B.U. n. 3 del 21 gennaio 1972).

Legge Regione 27 novembre 1972, n. 34

Tutela sanitaria dei luoghi di lavoro. (B.U. n. 45 del 29-11-1972).

Legge Regionale 12 dicembre 1972, n. 58

Unificazione dei presidi sanitari di base. (B.U. n. 47 del 18 dicembre 1972).

Decreto del Presidente della Giunta 31 marzo 1972, n. 0919

Norme regolamentari di esecuzione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1972 n. 3, concernente interventi regionali per agevolare la costruzione, l'acquisto e la sistemazione di case e di centri diurni di assistenza per anziani, nonché l'assistenza domiciliare a favore di persone anziane indigenti. (B.U. n. 15 del 27 aprile 1972).

Legge Regionale 19 gennaio 1973, n. 6

Rifinanziamento del Capo VI della legge regionale 25 agosto 1971 n. 42, concernente interventi particolari per la promozione del diritto allo studio, provvedimenti per la scuola a tempo pieno. (B.U. n. 4 del 23 gennaio 1973).

Legge Regionale 26 gennaio 1973, n. 9

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalle leggi regionali 18 agosto 1966 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni « Recupero sociale dei minorati psichici e fisici » e 7 marzo 1968 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni « Provvedimenti per lo sviluppo dei servizi sanitari delle istituzioni per l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale ». (B.U. n. 5 del 31 gennaio 1973).

Legge Regionale 19 febbraio 1973, n. 11

Provvidenze in favore dei ciechi e dei sordomuti nella Regione Friuli Venezia-Giulia. Modifiche alla legge regionale 14 agosto 1969 n. 28 integrata dalla legge regionale 27 novembre 1970 n. 44 e rifinanziata con integrazioni e modifiche dalla legge regionale 29 novembre 1971 n. 54. (B.U. n. 8 del 2 marzo 1973).

Legge Regionale 2 marzo 1973, n. 16

Rifinanziamento della legge regionale 7 gennaio 1972 n. 3 concernente « Interventi regionali per agevolare la costruzione, l'acquisto e la sistemazione di case e di centri diurni di assistenza per anziani, nonché l'assistenza domiciliare a favore di persone anziane indigenti ». (B.U. n. 11 del 26 marzo 1973).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 5 marzo 1973, n. 17

Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 agosto 1969 n. 27 « Interventi straordinari per le attività assistenziali ». (B.U. n. 11 del 26 marzo 1973).

Legge Regionale 30 marzo 1973, n. 23

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali nel Friuli Venezia-Giulia. (B.U. n. 13 del 5 aprile 1973).

Legge Regionale 2 aprile 1973, n. 25

Provvedimenti regionali per l'istruzione. (B.U. n. 14 del 16 aprile 1973).

Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 1973, n. 1222

Legge Regionale 12 dicembre 1972 n. 58. Unificazione dei presidi sanitari di base. Statuto tipo dei Consorzi Sanitari. (B.U. n. 27 del 18 giugno 1973).

Legge Regionale 4 maggio 1973, n. 29

Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1972 n. 1102 sullo sviluppo della montagna. (B.U. n. 18 del 7 maggio 1973).

Legge Regionale 14 maggio 1973, n. 43

Norme di attuazione e di integrazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1044 in materia di asili-nido. (B.U. n. 23 del 24 maggio 1973).

Legge Regionale 18 maggio 1973, n. 47

Provvedimenti per agevolare la formazione di personale sanitario non medico. (B.U. n. 24 del 29 maggio 1973).

Legge Regionale 1 aprile 1974, n. 9

Rifinanziamento legge regionale 26 giugno 1970, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni concernente « Istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ». (B.U. n. 21 dell'8 aprile 1974).

Legge Regionale 1 aprile 1974, n. 10

Ulteriore finanziamento della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3, concernente « Interventi regionali per agevolare la costruzione, l'ac-

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

quisto e la sistemazione di case e di centri diurni di assistenza per anziani, nonché l'assistenza domiciliare a favore di persone anziane indigenti», rifinanziata dalla legge regionale 2 marzo 1973, n. 16. (B.U. n. 21 dell'8 aprile 1974).

Legge Regionale 1 aprile 1974, n. 11

Rifinanziamento di leggi regionali recanti interventi in materia di assistenza sociale (12 agosto 1969, n. 29, modificata ed integrata con legge regionale 5-3-1973, n. 17; legge regionale 14 agosto 1969, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e finanziamenti; legge regionale 27 novembre 1970, n. 44; legge regionale 24 marzo 1971, n. 9). (B.U. n. 21 dell'8 aprile 1974).

Legge Regionale 16 aprile 1974, n. 14

Provvidenze a favore delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali territoriali. (B.U. n. 24 del 30 aprile 1974).

Legge Regionale 17 maggio 1974, n. 22

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1969 n. 26, concernente "Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive" come modificata ed integrata dalla legge regionale 11 novembre 1970, n. 37 dalla legge regionale 22 giugno 1972 n. 26 e dalla legge regionale 21 novembre 1972, n. 51. (B.U. n. 29 del 31 maggio 1974).

Legge Regionale 24 giugno 1974, n. 27

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 18 agosto 1966 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni "Recupero sociale dei minorati psichici e fisici". (B.U. n. 33 del 5 luglio 1974).

Legge Regionale 5 luglio 1974, n. 28

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 23 agosto 1971 n. 42, concernente interventi particolari per la promozione del diritto allo studio: provvedimenti per la scuola a tempo pieno. (B.U. n. 37 del 17 luglio 1974).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 8 agosto 1974, n. 38

Finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attività economiche, sociali, culturali e turistiche della regione. (B.U. n. 43 del 28 agosto 1974).

Legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 4

Rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26 concernente "Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive" come modificata e integrata dalle leggi regionali 11 novembre 1970 n. 30, 22 giugno 1972 n. 26, 21 novembre 1972 n. 51 e 17 maggio 1974 n. 22. (B.U. n. 7 del 23 gennaio 1975).

Legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 6

Sovvenzioni a favore delle sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e dell'AICCE. (B.U. n. 7 del 23 gennaio 1975).

Legge Regionale 9 giugno 1975, n. 28

Concessione in comodato alla Regione di beni immobili di proprietà dell'Ente Gioventù Italiana. (B.U. n. 37 del 9 giugno 1975).

Legge Regionale 12 giugno 1975, n. 31

Interventi a favore di istituzioni scolastiche e di centri di studio, ricerca e documentazione di interesse regionale. (B.U. n. 40 del 17 giugno 1975).

LAZIO

Legge Regionale 1 settembre 1972, n. 5

Norme per l'esercizio provvisorio delle funzioni relative all'assistenza scolastica trasferite alla Regione dal D.P.R. 14-1-1972 n. 3. (B.U. n. 10 del 30 settembre 1972).

Legge Regionale 6 ottobre 1972, n. 10

Interventi di assistenza sociale a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno. (B.U. n. 11 del 15-10-1972).

Legge Regionale 30 gennaio 1973, n. 4

Norme per l'esercizio provvisorio delle funzioni amministrative relative all'istruzione artigiana e professionale trasferite alla regione del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10. (B.U. n. 3 del 5 febbraio 1973).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 5 marzo 1973, n. 5

Norme sugli asili-nido. (B.U. n. 6 del 9 marzo 1973).

Legge Regionale 5 aprile 1973, n. 14

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 3 in materia di musei e biblioteche di enti locali. (B.U. n. 11 del 15 maggio 1973).

Legge Regionale 2 maggio 1973, n. 16

Concernente lo sviluppo dell'economia montana. (B.U. n. 11 del 15 maggio 1973 - Supplem.).

Legge Regionale 23 agosto 1973, n. 34

Delega agli enti locali per la realizzazione di soggiorni di vacanza estivi ed invernali, nonché del tempo libero a favore dei minori. (B.U. n. 22 del 31 agosto 1973 - Supplem.).

Legge Regionale 28 dicembre 1973, n. 39

Modifica dell'art. 16 della legge regionale n. 5 del 5 marzo 1973. Norme sugli asili-nido. (B.U. n. 1 del 10 gennaio 1974).

Legge Regionale 28 dicembre 1973, n. 40

Piano per l'incremento del numero e l'efficienza degli impianti sportivi nel Lazio. Norme per la concessione di particolari agevolazioni. (B.U. n. 1 del 10 gennaio 1974).

Legge Regionale 14 febbraio 1974, n. 12

Interventi regionali per l'edilizia ospedaliera. (B.U. n. 5 del 25 febbraio 1974, suppl.).

Legge Regionale 6 agosto 1974, n. 40

Modificazione alla legge 28 dicembre 1973 n. 40, concernente: Piano per l'incremento del numero e l'efficienza degli impianti sportivi del Lazio. Norme per la concessione di particolari agevolazioni. (B.U. n. 23 del 28 agosto 1974).

Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 62

Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati. (Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione n. 27 del 30 settembre 1974).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 15 novembre 1974, n. 72

Inserimento del Comune di Castelnuovo Parano, classificato parzialmente montano, nell'ambito della XVII Comunità montana. (B.U. n. 33 del 30 novembre 1974).

Regolamento Regionale 24 gennaio 1975, n. 1

Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 40, modificata con legge 6 agosto 1974 n. 40, (impianti sportivi). (B.U. n. 6 del 28 febbraio 1975).

Legge Regionale 24 gennaio 1975, n. 8

Istituzione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e norme per il finanziamento delle spese concernenti l'assistenza ospedaliera. (B.U. n. 2, suppl. ord. 4 febbraio 1975).

Legge Regionale 4 febbraio 1975, n. 15

Norme per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera. (B.U. n. 4, suppl. straord. I del 10 febbraio 1975).

Legge Regionale 4 febbraio 1975, n. 16

Modificazioni alla legge recante norme per l'assistenza ospedaliera. (B.U. n. 4, suppl. straord. I, del 10 febbraio 1975).

Legge Regionale 4 febbraio 1975, n. 17

Istituzione del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 20 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito dalla legge 17 agosto 1974, n. 386. (B.U. n. 4, suppl. ord. I, del 10 febbraio 1975).

Legge Regionale 8 marzo 1975, n. 30

Sviluppo delle biblioteche di enti locali o di interesse locale e degli archivi storici ad essi affidati. (B.U. n. 8 del 20 marzo 1975).

Legge Regionale 9 giugno 1975, n. 53

Modifiche alla legge regionale 19 settembre 1974 n. 62, riguardante "Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati". (B.U. n. 18 del 30 giugno 1975).

Legge Regionale 9 giugno 1975, n. 58

Scioglimento dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica. (B.U. n. 18 del 30 giugno 1975).

Legge Regionale 12 giugno 1975, n. 68

Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione. Contributi regionali a favore dei lavoratori emigrati all'estero, immigrati interni e delle loro famiglie. (B.U. n. 18 del 30 giugno 1975).

Legge Regionale 12 giugno 1975, n. 71

Istituzione dei consorzi di gestione dei comprensori economico-urbanistici nella Regione Lazio. (B.U. n. 18 del 30 giugno 1975).

LIGURIA

Legge Regionale 21 novembre 1972, n. 13

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla regione in materia di assistenza pubblica. (B.U. 38 del 27 ottobre 1972).

Legge Regionale 28 novembre 1972, n. 14

Agevolazioni straordinarie per l'acquisto di libri di testo a studenti in condizioni economiche disagiate. (B.U. n. 39 dell'1 dicembre 1972).

Legge Regionale 19 febbraio 1973, n. 4

Norme per la costruzione, la gestione, il controllo ed il finanziamento di asili-nido. (B.U. n. 9 del 28 febbraio 1973).

Legge Regionale 7 marzo 1973, n. 5

Disciplina e attribuzione agli organi regionali delle funzioni amministrative statali trasferite alla regione Liguria in materia di istruzione professionale ed artigiana. (B.U. n. 11 del 4 marzo 1973).

Legge Regionale 20 marzo 1973, n. 9

Disciplina della Regione Liguria dell'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dal D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4 in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera. (B.U. n. 13 del 4 aprile 1973).

Legge Regionale 27 aprile 1973, n. 13

Disciplina e attribuzione agli organi regionali delle funzioni amministrative statali trasferite alla Regione Liguria in materia di assistenza scolastica. (B.U. n. 18 del 16 maggio 1973).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 21 maggio 1973, n. 15

Disciplina delle comunità montane. (B.U. n. 20 del 6 giugno 1973).

Legge Regionale 18 luglio 1973, n. 25

Disciplina e attribuzione agli organi regionali delle funzioni amministrative statali trasferite alla Regione Liguria in materia di musei e biblioteche di enti locali. (B.U. n. 27 dell'1 agosto 1973).

Legge Regionale 30 luglio 1973, n. 27

Delimitazione delle zone omogenee ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971 n. 1102. (B.U. n. 29 del 22 agosto 1973).

Legge Regionale 24 agosto 1973, n. 33

Primo intervento regionale sullo sviluppo dell'attività sportiva. (B.U. n. 31 del 5 settembre 1973).

Legge Regionale 28 dicembre 1973, n. 47

Norme in materia di assistenza scolastica con validità limitata all'anno scolastico 1973-74. (B.U. n. 47 Supplemento del 30 dicembre 1973).

Legge Regionale 15 gennaio 1974, n. 1

Norme sull'assistenza agli anziani. (B.U. n. 4 del 23 gennaio 1974).

Legge Regionale 28 maggio 1974, n. 15

Integrazione della legge regionale 15 gennaio 1974, n. 1 « Norme per l'assistenza agli anziani ». (B.U. n. 24 del 12 giugno 1974).

Legge Regionale 6 giugno 1974, n. 17

Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico. (B.U. n. 25 del 19 giugno 1974).

Legge Regionale 19 agosto 1974, n. 24

Integrazione della Legge Regionale 21 febbraio 1972 n. 13, (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di assistenza pubblica). (B.U. n. 35 del 4 settembre 1974).

Legge Regionale 2 settembre 1974, n. 31

Norme in materia di assistenza scolastica e delega delle relative funzioni amministrative. (B.U. n. 35 del 4 settembre 1974).

Legge Regionale 9 settembre 1974, n. 35

Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro. (B.U. n. 37 del 18 settembre 1974).

Legge Regionale 10 gennaio 1975, n. 3

Norme per l'assistenza ospedaliera, criteri e modalità di finanziamento. (B.U. n. 2 del 15 giugno 1975).

Legge Regionale 9 giugno 1975, n. 32

Norme per l'assistenza agli handicappati. (B.U. n. 24 del 18 giugno 1975).

LOMBARDIA

Legge regionale 6 giugno 1972, n. 13

Norme provvisorie sull'assistenza scolastica, in applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3. (B.U. n. 26 del 7 giugno 1972).

Legge Regionale 23 giugno 1972, n. 15

Norme per l'esercizio temporaneo delle funzioni amministrative trasferite o delegate in materia di musei, e biblioteche di enti locali in applicazione del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3. (B.U. n. 29 del 28 giugno 1972).

Legge Regionale 3 luglio 1972, n. 17

Determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera. (B.U. n. 30 del 5 luglio 1972).

Legge Regionale 14 luglio 1972, n. 20

Determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, trasferite dallo stato con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9. (B.U. n. 32 del 15 luglio 1972).

Legge Regionale 17 luglio 1972, n. 21

Norme provvisorie sullo svolgimento di funzioni in materia di formazione professionale di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10. (B.U. n. 32 del 15 luglio 1972).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 22 dicembre 1972, n. 37

Istituzione e regolamentazione dei comitati sanitari di zona. Finanziamento delle iniziative di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria. (B.U. n. 52 del 6 dicembre 1972).

Legge Regionale 22 dicembre 1972, n. 39

Disposizioni di attuazione della legge 6 dicembre 1972, n. 1044, in materia di asili-nido. (B.U. n. 55 del 27 dicembre 1972).

Legge Regionale 22 gennaio 1973, n. 10

Interventi a favore di inabili, profughi e rimpatriati appartenenti alle categorie post-belliche, anziani e minori. (B.U. n. 4 del 24 gennaio 1973).

Legge Regionale 22 gennaio 1973, n. 11

Interventi assistenziali in favore dei singoli. (B.U. n. 4 del 24 gennaio 1973).

Legge Regionale 16 aprile 1973, n. 23

Costituzione delle Comunità montane e formulazione degli statuti. (B.U. n. 16 del 18 aprile 1973).

Legge Regionale 16 aprile 1973, n. 24

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 16 aprile 1973 n. 23 « Costituzione delle Comunità montane e formulazione degli Statuti ». (B.U. n. 16 del 18 aprile 1973).

Legge Regionale 11 agosto 1973, n. 28

Interventi diretti per la promozione del turismo regionale. (B.U. n. 33 del 16 agosto 1973).

Legge Regionale 23 agosto 1973, n. 38

Misure di salvaguardia per il piano ospedaliero della Regione Lombardia per il quinquennio 1974-aprile-1978. (B.U. n. 34 del 22 agosto 1973).

Deliberazione del Consiglio Regionale del 28 giugno 1973, n. 1036

Assistenza invernale-primaverile ai minori per l'anno 1972-73; piano aggiuntivo di ripartizione dei contributi per iniziative rivolte ai minori con carenze psico-fisiche. (B.U. n. 34 del 22 agosto 1973).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Deliberazione del Consiglio Regionale del 19 luglio 1973, n. 1362

Schema di statuto tipo per i Consorzi di vigilanza igienico-sanitaria e per l'esercizio delle attività di medicina preventiva sociale e di educazione sanitaria ai sensi dell'art. 11 terzo comma della legge regionale n. 37 del 5 dicembre 1972. (B.U. n. 34 del 22 agosto 1973).

Legge Regionale 4 settembre 1973, n. 41

Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse regionale. (B.U. n. 3 del 5 settembre 1973).

Legge Regionale 4 settembre 1973, n. 42

Criteri di ripartizione dei fondi statali per le comunità montane. (B.U. n. 36 del 5 settembre 1973).

Legge Regionale 4 settembre 1973, n. 43

Interventi per il potenziamento delle strutture dei Centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione. (B.U. n. 36 del 5 settembre 1973).

Legge Regionale 4 settembre 1973, n. 44

Proroga della legge regionale 17 luglio 1972 n. 21 contenente « Norme provvisorie sullo svolgimento delle funzioni in materia di formazione professionale di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 10 ». (B.U. n. 36 del 5 settembre 1973).

Legge Regionale 1 dicembre 1973, n. 50

Procedure provvisorie per interventi di sostegno a favore di Enti, Istituzioni ed Organizzazioni assistenziali nell'ambito delle funzioni amministrative di beneficenza pubblica, trasferite dallo Stato con D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9. (B.U. n. 49 del 5 dicembre 1973).

Legge Regionale 1 dicembre 1973, n. 51

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 luglio 1972 n. 20 recante norme per la determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica. (B.U. n. 49 del 5 dicembre 1973).

Legge Regionale 2 dicembre 1973, n. 52

Norme sulle circoscrizioni comunali. (B.U.) n. 49 del 5 dicembre 1973).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 2 dicembre 1973, n. 53

Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1973 n. 52 recante « Norme sulle circoscrizioni comunali ». (B.U. n. 49 del 5 dicembre 1973).

Legge Regionale 2 dicembre 1973, n. 54

Norme provvisorie per la consultazione e la partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni sociali. (B.U. n. 49 del 5 dicembre 1973).

Legge Regionale 28 gennaio 1974, n. 12

Interventi a favore della montagna. (B.U. n. 5 del 30 gennaio 1974 Suppl.).

Legge Regionale 3 aprile 1974, n. 16

Interventi per l'assistenza alle persone anziane. (B.U. n. 14 Suppl. del 3 aprile 1974).

Legge Regionale 30 giugno 1974, n. 32

Modifica dell'articolo della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23: Costituzione delle Comunità Montane e formulazione degli statuti. (B.U. n. 27 Suppl. del 5 luglio 1974).

Legge Regionale 30 giugno 1974, n. 34

Contributi regionali ai comuni e loro consorzi per la realizzazione e la gestione di asili-nido e micronidi e modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39. (B.U. n. 27 Suppl. del 5 luglio 1974).

Legge Regionale 12 agosto 1974, n. 45

Modificazione delle zone montane omogenee. (B.U. n. 33 del 14 agosto 1974).

Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 55

Piano ospedaliero della regione Lombardia per il quinquennio 1974-78. (B.U. n. 36, 2° suppl. del 6 settembre 1974).

Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 56

Norme relative al servizio sociale per i soggiorni di vacanza dei minori. (B.U. n. 36, suppl. 2° del 6 settembre 1974).

Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 57

Costituzione dell'Istituto regionale di ricerca (IRER). (B.U. n. 36, 2° suppl. del 6 settembre 1974).

Legge Regionale 9 settembre 1974, n. 59

Norme per l'attuazione del diritto allo studio. (B.U. n. 37, suppl. del 13 settembre 1974).

Legge Regionale 9 settembre 1974, n. 60

Proroga della legge regionale 17 luglio 1972, n. 21 (Norme provvisorie sullo svolgimento di funzioni in materia di formazione professionale, di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10). (B.U. n. 37, suppl. del 13 settembre 1974).

Legge Regionale 18 novembre 1974, n. 64

Integrazione della quota regionale del fondo nazionale ospedaliero per l'anno 1974. (B.U. n. 47 supplemento del 20 novembre 1974).

Legge Regionale 10 gennaio 1975, n. 3

Delega ai Consorzi Sanitari di zona, istituiti ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1972, n. 37, delle attribuzioni affidate, dalla Legge Regionale 11 agosto 1973 n. 29 e dal relativo regolamento di attuazione, ai Comitati Sanitari di zona. (B.U. n. 3 del 15 gennaio 1975).

Legge Regionale 15 gennaio 1975, n. 5

Disciplina dell'assistenza ospedaliera. (B.U. n. 3, III suppl. del 17 gennaio 1975).

Legge Regionale 15 gennaio 1975, n. 6

Norme per la formazione e il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera. (B.U. n. 3, III suppl. del 17 gennaio 1975).

Legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 9

Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive. (B.U. n. 4, suppl. 2° del 23 gennaio 1975).

Legge Regionale 24 marzo 1975, n. 23

Rifinanziamento, per l'anno 1974, della legge regionale 4 settembre 1973, n. 43, concernente interventi per il potenziamento delle strutture dei centri di formazione professionali dipendenti dalla Regione. (B.U. 2° suppl. al n. 13, del 27 marzo 1975).

Legge Regionale 2 aprile 1975, n. 41

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario '75, in attuazione della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6, con-

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

cernente la formazione ed il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e finanziamento del piano stralcio di investimenti nel settore ospedaliero di cui all'art. 12 della legge regionale 29 gennaio 1975 n. 27. (B.U. suppl. al n. 14 del 2 aprile 1975).

Legge Regionale 2 aprile 1975, n. 42

Rifinanziamento ai fini del piano annuale 1974 della legge 30 giugno 1974 n. 34. Contributi regionali ai Comuni ed ai loro Consorzi per la realizzazione, la gestione di asili nido e micronidi. (B.U. Suppl. al n. 14 del 2 aprile 1975).

Legge Regionale 5 aprile 1975, n. 43

Interventi per il potenziamento delle strutture sanitarie di base. (B.U. suppl. al n. 15 del 9 aprile 1975).

Legge Regionale del 5 aprile 1975, n. 44

Costruzione e acquisizione di edifici, lavori di riordino e acquisto di attrezzature per la formazione professionale. (B.U. n. 15, suppl. al 9 aprile 1975).

Legge Regionale 11 aprile 1975, n. 45

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1974, n. 16. Interventi per l'assistenza alle persone anziane. (B.U. n. 15, suppl. del 12 aprile 1975).

Legge Regionale 11 aprile 1975, n. 46

Rifinanziamento per l'anno 1975 delle leggi regionali 4 settembre 1973 n. 40 e 21 gennaio 1975 n. 9 concernenti l'Incentivazione della ricettività delle infrastrutture turistiche e lo sviluppo delle attrezzature sportive. (B.U. n. 15, suppl. del 12 aprile 1975).

Legge Regionale 12 aprile 1975, n. 50

Finanziamento straordinario di opere edilizie destinate a servizi per anziani e soggiorni di vacanze per minori. (B.U. n. 6, I suppl. del 17 aprile 1975).

Legge Regionale 15 aprile 1975, n. 52

Disposizioni sugli ambiti territoriali comprensoriali. (B.U. n. 16, II suppl. del 20 aprile 1975).

Legge Regionale 22 aprile 1975, n. 62

Finanziamento di strutture ricettive per il turismo sociale in Lombardia. (B.U. n. 17, II Suppl. del 24 aprile 1975).

Legge Regionale 5 maggio 1975, n. 67

Interventi regionali in materia di movimenti migratori. (B.U. n. 19, I Suppl. del 7 maggio 1975).

Legge Regionale 13 maggio 1975, n. 72

Interventi per manifestazioni ed iniziative per la promozione del servizio sociale in Lombardia. (B.U. n. 20, I Suppl. del 14 maggio 1975).

Legge Regionale 16 giugno 1975, n. 93

Ordinamento della formazione professionale in Lombardia. (B.U. n. 24 V Suppl. del 16 giugno 1975).

Legge Regionale 16 giugno 1975, n. 94

Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale. (B.U. n. 24, V Suppl. del 16 giugno 1975).

MARCHE

Legge Regionale 10 agosto 1972, n. 5

Disciplina transitoria per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato alla Regione. (B.U. n. 11 del 5 settembre 1972).

Legge Regionale 6 giugno 1973, n. 12

Costituzione delle Comunità montane. (B.U. n. 21 del 9 giugno 1973).

Legge Regionale 27 agosto 1973, n. 23

Costituzione, gestione e controllo degli asili-nido comunali di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1044. (B.U. n. 41 del 6 settembre 1973).

Legge Regionale 30 ottobre 1973, n. 30

Costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative. (B.U. n. 50 del 2 novembre 1973).

Legge Regionale 12 novembre 1974, n. 35

Approvazione dello Statuto della Comunità montana del S. Vicino, zona G. (B.U. n. 45 del 15 novembre 1974).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 12 novembre 1974, n. 36

Approvazione dello Statuto della Comunità montana dell'Alta Valmorecchia zona A. (B.U. n. 45 del 14 novembre 1974).

Legge Regionale 26 novembre 1974, n. 44

Approvazione dello Statuto della Comunità montana dell'alta Valle del Potenza, zona H. (B.U. n. 48 del 29 novembre 1974).

Legge Regionale 26 novembre 1974, n. 45

Approvazione dello Statuto della Comunità montana dei Sibillini, zona M. (B.U. n. 48 del 29 novembre 1974).

Legge Regionale 21 novembre 1974, n. 39

Approvazione dello Statuto della Comunità montana del Fiastra, Fiastrone, Temacola e Medio Chianti, zona L. (B.U. n. 47 del 23 novembre 1974).

Legge Regionale 21 novembre 1974, n. 40

Approvazione dello Statuto della Comunità montana del Castria e Nerone, zona D. (B.U. n. 47 del 23 novembre 1974).

Legge Regionale 21 novembre 1974, n. 41

Approvazione dello Statuto della Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro, zona C. (B.U. n. 47 del 23 novembre 1974).

Regolamento Regionale 23 luglio 1974, n. 3

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 23 del 27 agosto 1973 sulla costruzione, gestione e controllo degli asili nido. (B.U. n. 32 del 17 agosto 1974).

Legge Regionale 7 gennaio 1975, n. 2

Statuto della Comunità Montana del Tronto, zona N. (B.U. n. 1 del 10 gennaio 1975).

Legge Regionale 23 gennaio 1975, n. 4

Provvedimenti di delega in materia di diritto allo studio. (B.U. n. 5 del 25 gennaio 1975).

Legge Regionale 24 aprile 1975, n. 25

Norme per la costituzione e la ripartizione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera agli enti ospedalieri. (B.U. n. 20 del 24 maggio 1975).

Legge Regionale 12 maggio 1975, n. 30

Disciplina dell'assistenza ospedaliera e istituzione del ruolo regionale di assistenza. (B.U. n. 24 del 12 maggio 1975).

Legge Regionale 21 maggio 1975, n. 40

Costituzione consorzi tra gli enti locali per il potenziamento dei servizi sociali e di prevenzione. (B.U. n. 28 del 23 maggio 1975).

MOLISE

Legge Regionale 13 ottobre 1972, n. 14

Borse di studio agli alunni delle scuole medie di 2° grado. (B.U. n. 16 del 27 novembre 1972).

Legge Regionale 5 dicembre 1972, n. 7

Disciplina della concessione dei contributi ai Comuni per impianti e servizi sportivi. (B.U. n. 2 del 15 gennaio 1973).

Legge Regionale 20 dicembre 1972, n. 22

Ricovero di minori, vecchi ed inabili indigenti. (B.U. n. 2 del 15 gennaio 1973).

Legge Regionale 22 maggio 1973, n. 7

Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione Molise con i decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 1, 2, 3, 4, 5, 6; e 15 gennaio 1972 n. 7, 8, 9, 10, 11. (B.U. n. 14 del 28 maggio 1973).

Legge Regionale 22 maggio 1973, n. 8

Delimitazione delle zone omogenee in applicazione dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102. (B.U. n. 14 del 28 maggio 1973).

Legge Regionale 30 maggio 1973, n. 11

Norme sulla costituzione e sui finanziamenti delle Comunità montane. (B.U. n. 16 del 4 giugno 1973).

Legge Regionale 22 agosto 1973, n. 18

Norme per la costruzione la gestione ed il controllo del servizio sociale degli asili-nido. (B.U. n. 23 del 10 settembre 1973).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 29 novembre 1973, n. 26

Contributi delle scuole materne statali. Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972. (B.U. n. 33 del 22 dicembre 1973).

Legge Regionale 2 settembre 1974, n. 13

Norme per la programmazione ospedaliera. (B.U. n. 28 del 18 settembre 1974).

Legge Regionale 15 novembre 1974, n. 20

Delega ai Comuni e alle Province delle funzioni trasferite alla regione in ordine ai Patronati scolastici ed ai Consorzi dei Patronati scolastici. (B.U. n. 37 del 15 novembre 1974).

Legge Regionale 13 gennaio 1975, n. 1

Interventi per l'attuazione del diritto allo studio. (B.U. n. 1 del 14 gennaio 1975).

Legge Regionale 15 gennaio 1975, n. 5

Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera. (B.U. n. 2 del 21 gennaio 1975).

Legge regionale 17 gennaio 1975, n. 6

Erogazione dell'assistenza ospedaliera. (B.U. n. 2 del 21 gennaio 1975).

Legge Regionale 3 marzo 1975, n. 22

Norme relative alla contabilità ed alla gestione degli enti ospedalieri. (B.U. n. 10 del 12 marzo 1975).

Legge Regionale 17 marzo 1975, n. 25

Istituzione della Consulta e del Fondo regionale della Emigrazione. (B.U. n. 12 del 22 marzo 1975).

PIEMONTE

Legge Regionale 4 gennaio 1973, n. 1

Norme per l'indagini conoscitive, gli studi e le ricerche inerenti le funzioni regionali. (B.U. n. 1 del 9 gennaio 1973).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 15 gennaio 1973, n. 3

Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1044 e con quello della Regione. (B.U. n. 3 del 23 gennaio 1973).

Legge Regionale 11 agosto 1973, n. 17

Delimitazione di zone omogenee montane. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane. (B.U. n. 33 del 21 agosto 1973).

Legge Regionale 30 marzo 1974, n. 9

Contributi nelle spese di finanziamento delle Comunità montane. (B.U. n. 14 del 9 aprile 1974).

Legge Regionale 9 aprile 1974, n. 11

Erogazione di contributi per l'acquisto di libri di testo e materiale scolastico agli alunni delle scuole medie statali, od autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, esistenti sul territorio della Regione Piemonte. (B.U. suppl. al 10 aprile 1974).

Legge Regionale 29 luglio 1974, n. 21

Interventi per la promozione dell'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, nonché per il funzionamento di centri d'incontro per gli anziani. (B.U. n. 31 del 6 agosto 1974).

Legge Regionale 2 settembre 1974, n. 27

Norme in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni, delle scuole materne e dell'obbligo. (B.U. n. 35 del 10 settembre 1974).

Legge Regionale 2 settembre 1974, n. 28

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 15 gennaio 1973 n. 3, recante norme sugli asili-nido. (B.U. n. 35 del 10 settembre 1974).

Legge Regionale 2 settembre 1974, n. 29

Costituzione in ente regionale dell'Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte (IRES) e istituzione del Comitato regionale di Studi sulla Programmazione. (B.U. n. 35 del 10 settembre 1974).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 2 settembre 1974, n. 30

Delimitazione della zona montana omogenea n. 4 Alta Valle Orba e Valle Erro: inserimento dei Comuni di Morbello e Parete. (B.U. n. 35 del 10 settembre 1974).

Legge Regionale 25 novembre 1974, n. 34

Norme per l'assistenza dialitica domiciliare. (B.U. n. 47 del 3 dicembre 1974).

Legge regionale 3 febbraio 1975, n. 8

Prime disposizioni in materia di assistenza ospedaliera. (B.U. n. 5 del 4 febbraio 1975).

Legge regionale 17 febbraio 1975, n. 9

Disposizioni per l'elaborazione dei piani pluriennali di sviluppo economico e sociale delle Comunità Montane. (B.U. n. 8 del 25 febbraio 1975).

Legge Regionale 16 aprile 1975, n. 22

Integrazione a carico della Regione del fondo speciale per gli asili-nido. (B.U. n. 16, suppl. del 22 aprile 1975).

Legge Regionale 12 maggio 1975, n. 26

Interventi straordinari per l'assistenza scolastica agli alunni della scuola dell'obbligo. (B.U. n. 20 del 20 maggio 1975).

Legge Regionale 16 maggio 1975, n. 28

Norme per l'incentivazione delle iniziative degli enti locali, di enti ospedalieri, e di istituzioni di assistenza e beneficenza assistenziale da contributo regionale, istituzione degli organi consultivi in materia di opere pubbliche di interesse regionale. (B.U. n. 21 del 27 maggio 1975).

Legge Regionale 21 maggio 1975, n. 31

Norme per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale. (B.U. n. 21 del 27 maggio 1975).

Legge Regionale 4 giugno 1975, n. 41

Individuazione ed istituzione dei comprensori. (B.U. n. 23 del 10 giugno 1975, suppl.).

PUGLIA

Legge Regionale 28 agosto 1972, n. 7

Nome per l'esercizio delle funzioni amministrative statali trasferite alle Regioni. (B.U. n. 18 dell'1 settembre 1972).

Legge Regionale 5 settembre 1972, n. 9

Costituzione delle Comunità Montane. (B.U. n. 19 del 15 settembre 1972).

Legge Regionale 5 settembre 1972, n. 10

Conferimento borse di studio agli alunni delle scuole medie di II grado. (B.U. n. 19 del 15 settembre 1972).

Legge Regionale 27 dicembre 1972, n. 17

Assegnazione buoni acquisto libri testo ad alunni scuola media di I grado. (B.U. n. 28 del 30 dicembre 1972).

Legge Regionale 3 marzo 1973, n. 6

Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili-nido. (B.U. n. 5 del 10 marzo 1973).

Legge Regionale 25 giugno 1973, n. 12

Interventi per il potenziamento della medicina sportiva. (B.U. n. 15 del 25 giugno 1973).

Legge Regionale 25 agosto 1973, n. 22

Fondo regionale per gli ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso, i centri di diagnostica per le insufficienze e le minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali. (B.U. n. 24 del 27 agosto 1973).

Legge Regionale del 30 agosto 1973, n. 24

Provvidenze per gli impianti sportivi e per le attività dilettantistiche. (B.U. n. 25 del 31 agosto 1973).

Legge Regionale 20 dicembre 1973, n. 26

Norme in materia di circoscrizioni comunali. (B.U. n. 33 supplemento del 27 dicembre 1973).

Legge Regionale 7 febbraio 1974, n. 10

Interventi della Regione per la diffusione e la promozione culturale. (B.U. n. 6 del 10 febbraio 1974).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 7 febbraio 1974, n. 13

Norme transitorie per la programmazione ospedaliera. (B.U. n. 6 del 10 febbraio 1974).

Legge Regionale 4 luglio 1974, n. 22

Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza. (B.U. n. 21 del 6 luglio 1974).

Legge Regionale 20 agosto 1974, n. 30

Interventi a favore delle Comunità Montane. (B.U. n. 26 del 22 agosto 1974).

Legge Regionale 12 novembre 1974, n. 37

Provvidenza a favore degli emigrati. (B.U. n. 34 Straord. del 23 novembre 1974).

Legge Regionale 8 gennaio 1975, n. 3

Istituzione del comitato regionale per lo sport. (B.U. n. 1 Straord. del 10 gennaio 1975).

Legge Regionale 20 gennaio 1975, n. 5

Erogazione dell'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione Puglia. (B.U. n. 3 Straord. del 21 gennaio 1975).

Legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6

Formazione e riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera. (B.U. n. 3 Straord. del 21 gennaio 1975).

Legge Regionale 25 gennaio 1975, n. 11

Promozione di attività sportiva dilettantistica. (B.U. n. 4 del 31 gennaio 1975).

Legge Regionale 5 febbraio 1975, n. 18

Fondo regionale per il trasporto gratuito o agevolato di lavoratori e studenti. (B.U. n. 5 del 22 febbraio 1975).

Legge Regionale 5 febbraio 1975, n. 21

Istituzione di un Comitato per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri. (B.U. n. 5 del 12 febbraio 1975).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 4 marzo 1975, n. 24

Procedure ed organi della programmazione. (B.U. n. 8 Straord. del 6 marzo 1975).

Legge Regionale 8 aprile 1975, n. 30

Norme per la formazione professionale del personale paramedico. (B.U. n. 12 Straord. del 10 aprile 1975).

Legge Regionale 7 maggio 1975, n. 38

Norme sullo svolgimento delle funzioni trasferite alla regione, ai sensi del D.P.R. n. 10 del 15 gennaio 1972, in materia di consorzi provinciali per l'istruzione tecnica. (B.U. n. 17, Straord. del 13 maggio 1975).

SARDEGNA

Legge Regionale 24 luglio 1970, n. 5

Delega agli enti comunali di assistenza delle funzioni amministrative contenute nella L.R. 31 marzo 1965, n. 5 e successive modificazioni. (B.U. n. 20 del 28 luglio 1970).

Legge Regionale 11 ottobre 1971, n. 26

Interventi della regione per il diritto allo studio e la scuola a tempo pieno. (B.U. n. 35 del 12 ottobre 1971).

Legge Regionale 1 agosto 1973, n. 17

Norme per l'applicazione della legge 6-12-1971 n. 1044, concernente la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili-nido della Regione sarda. (B.U. n. 27 del 10 agosto 1973).

SICILIA

Legge Regionale 14 aprile 1971, n. 15.

Provvedimenti per le scuole materne finanziate dalla Regione. (B.U. n. 19 del 17 aprile 1971).

Legge Regionale 31 marzo 1972, n. 21

Concessione di contributi per il rimborso delle spese di viaggio agli studenti bisognosi. (B.U. n. 15 dell'1 aprile 1972).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 17 luglio 1972, n. 34

Norme sulla costituzione delle Comunità Montane. (B.U. n. 34 del 22 luglio 1972).

Legge Regionale 22 luglio 1972, n. 39

Istituzione di asili-nido nei Comuni della Regione in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1044. (B.U. n. 35 del 24 luglio 1972).

Decreto Presidenziale 23 novembre 1972

Costituzione della Commissione per l'assistenza sociale all'infanzia. (B.U. n. 12 del 3 marzo 1973).

Legge Regionale 26 maggio 1973, n. 24

Provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori. (B.U. n. 27 del 28 maggio 1973).

Legge Regionale 28 giugno 1973, n. 27

Norme in materia sanitaria. (B.U. n. 32 del 30 giugno 1973).

Legge Regionale 30 luglio 1973, n. 32

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1973 n. 27 recante norme in materia sanitaria. (B.U. n. 39 dell'8 agosto 1973).

Legge Regionale 5 ottobre 1973, n. 35

Provvedimenti straordinari per urgenti interventi di profilassi ed igienico-sanitari. (B.U. n. 50 del 6 ottobre 1973).

Legge Regionale 15 dicembre 1973, n. 46

Ripartizione dei territori montani della Sicilia in zone omogenee. (B.U. n. 65 del 18 dicembre 1973).

Legge Regionale 5 luglio 1974, n. 17

Integrazione alla legge regionale 22 luglio 1972, n. 39 istitutiva degli asili-nido nella regione siciliana. (B.U. n. 34 del 20 luglio 1974).

Legge Regionale 30 novembre 1974, n. 38

Ordinamento e funzionamento delle Comunità montane. (B.U. n. 56 del 4 dicembre 1974).

Legge Regionale 3 giugno 1975, n. 25

Provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie. (B.U. n. 24 del 4 giugno 1975).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 3 giugno 1975, n. 26

Modificazioni ed aggiunte. (B.U. n. 24 del 4 giugno 1975).

Legge Regionale 3 giugno 1975, n. 27

Norme per il finanziamento della spesa e per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera. (B.U. n. 24 del 4 giugno 1975).

TOSCANA

Legge Regionale 31 maggio 1972, n. 8

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alle regioni col D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, in materia di istruzione artigiana e professionale. (B.U. n. 21 del 9 giugno 1972).

Legge Regionale 5 giugno 1972, n. 11

Norme per le funzioni trasferite o delegate alla regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 4 in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, e con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 in materia di beneficenza pubblica. (B.U. n. 22 del 16 giugno 1972).

Legge Regionale 17 giugno 1972, n. 13

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione con D.P.R. 14-1-1972, n. 3, in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche di enti locali. (B.U. n. 23 del 23 giugno 1972).

Legge Regionale 17 luglio 1972, n. 20

Norme per l'esercizio delle funzioni attribuite alla regione dalla legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102. (B.U. n. 27 del 17 luglio 1972).

Legge Regionale 1 dicembre 1972, n. 31

Norme per la costituzione e le attività delle Comunità Montane in attuazione alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102. (B.U. n. 47 del 7 dicembre 1972).

Legge Regionale 2 gennaio 1973, n. 1

Delimitazione dei territori in zone montane omogenee. (B.U. n. 2 del 5 gennaio 1973).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 3 gennaio 1973, n. 3

Provvedimenti a favore dei Comuni e loro consorzi per l'assistenza domiciliare alle persone anziane. (B.U. n. 2 del 5 gennaio 1973).

Legge Regionale 13 gennaio 1973, n. 5

Interventi per il diritto allo studio e in materia di borse di studio. (B.U. n. 3 del 10 gennaio 1973).

Legge Regionale 10 marzo 1973, n. 12

Provvedimenti per la profilassi della malattia emolitica del neonato. (B.U. n. 12 del 16 marzo 1973).

Legge Regionale 24 marzo 1973, n. 16

Disciplina degli asili-nido. (B.U. n. 15 del 30 marzo 1973).

Legge Regionale 26 aprile 1973, n. 27

Norme per l'esercizio dell'emodiliasi domiciliare. (B.U. n. 19 del 27 aprile 1973).

Legge Regionale 26 aprile 1973, n. 29

Norme transitorie per il piano ospedaliero. (B.U. n. 19 del 27 aprile 1973).

Legge Regionale 30 aprile 1973, n. 30

Norme generali per l'esercizio del potere di delega di funzioni regionali. (B.U. n. 20 del 4 maggio 1973).

Legge Regionale 12 luglio 1973, n. 37

Provvedimenti a favore dei Comuni e loro consorzi per l'assistenza domiciliare alle persone anziane (L.R. 3 gennaio 1973, n. 3). (B.U. n. 33 del 20 luglio 1973).

Legge Regionale 3 agosto 1973, n. 46

Interventi a favore dei Comuni, loro consorzi e comunità montane per attività di assistenza sanitaria e sociale nei settori della maternità dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva. (B.U. n. 36 del 10 agosto 1973).

Legge Regionale 3 agosto 1973, n. 47

Istituzione di servizi per la tutela sanitaria dei luoghi di lavoro. (B.U. n. 36 del 10 agosto 1973).

Legge Regionale 30 ottobre 1973, n. 56

Modifica alla legge regionale 5 giugno 1972 n. 11 e norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4 in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e con D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9 in materia di beneficenza pubblica. (B.U. n. 51 del 16 novembre 1973).

Legge Regionale 7 dicembre 1973, n. 64

Suddivisione del territorio regionale in zone di intervento nei campi della sanità e dell'assistenza sociale. (B.U. n. 55 del 14 dicembre 1973).

Regolamento n. 1 del 2 gennaio 1974

Disciplina degli asili-nido. (B.U. n. 2 dell'11 gennaio 1974).

Legge Regionale 21 gennaio 1974, n. 5

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3 agosto 1973 n. 46 su « Interventi a favore dei Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane per attività di Assistenza sanitaria e sociale nei settori della maternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva ». (B.U. n. 4 del 25 gennaio 1974).

Legge Regionale 21 gennaio 1974, n. 8

Istituzione dell'Ufficio di difensore civico. (B.U. n. 4 del 25 gennaio 1974).

Legge Regionale 17 maggio 1974, n. 17

Norme per l'acquisizione di edifici, di aree e di attrezzature per l'esecuzione di nuove opere, di ampliamento e di adeguamento di locali da destinare alle scuole regionali di formazione professionale ed alle attività connesse con le materie trasferite nel campo dell'istruzione e della cultura. (B.U. n. 22 del 24 maggio 1974).

Legge Regionale 17 maggio 1974, n. 18

Modifica art. 6 legge regionale n. 17 del 17 maggio 1974, n. 17. (B.U. n. 22 del 24 maggio 1974).

Legge Regionale 27 maggio 1974, n. 26

Intervento regionale integrativo alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per la costruzione di asili-nido. Accensione di un mutuo per il finanziamento della costruzione di 50 asili-nido. (B.U. n. 24 del 5 giugno 1974).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 5 giugno 1974, n. 30

Contributo ad enti ed associazioni per attività culturali, sportive e di promozione sociale. (B.U. n. 26 del 14 giugno 1974).

Legge Regionale 16 luglio 1974, n. 39

Norme transitorie per la composizione di consigli, comitati, commissioni ed altri organismi rappresentativi operanti nell'ambito della materia trasferite o delegate alla competenza regionale nel settore socio-sanitario e della formazione dei relativi operatori. (B.U. n. 32 del 19 luglio 1974).

Legge Regionale 10 agosto 1974, n. 48

Costituzione e discipline dell'Istituto Regionale per la programmazione economica della Toscana IRPET. (B.U. n. 36 del 16 agosto 1974).

Legge Regionale 20 agosto 1974, n. 50

Interventi finanziari regionali per l'unificazione dei presidi sanitari e sociali di base. Costituzione dei Consorzi socio-sanitari. (B.U. n. 37 del 23 agosto 1974).

Legge Regionale 5 settembre 1974, n. 57

Assistenza domiciliare alle persone anziane. Provvedimenti a favore dei Comuni e loro consorzi. (B.U. n. 41 del 13 settembre 1974).

Legge Regionale 26 ottobre 1974, n. 63

Norme per la concessione di assegni di mantenimento di operatori sanitari già diplomati, dipendenti da Enti locali e Enti ospedalieri che intendono seguire corsi di ulteriore qualificazione in Italia o all'estero. (B.U. n. 48 dell'1 novembre 1974).

Legge Regionale 3 febbraio 1975, n. 10

Norme transitorie per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera e per l'iscrizione nei ruoli dei soggetti non assistiti da enti o casse mutue. (B.U. n. 7 del 7 febbraio 1975).

Legge Regionale 20 marzo 1975, n. 22

Norme sulle procedure contrattuali degli ospedalieri. (B.U. n. 15 del 28 marzo 1975).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 7 aprile 1975, n. 24

Organizzazione dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento del personale educativo ed ausiliario degli asili-nido. (B.U. n. 18 del 18 aprile 1975).

Legge Regionale 24 aprile 1975, n. 33

Promozione dello sport a carattere sociale. (B.U. n. 20 del 2 maggio 1975).

Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 58

Contributi spese correnti comunità montane. (B.U. n. 25 del 4 giugno 1975).

Legge Regionale 31 maggio 1975, n. 62

Fondo per l'integrazione del finanziamento della legge regionale 7 maggio 1974, n. 24 per la costruzione degli asili-nido. (B.U. n. 25 del 4 giugno 1975).

Legge Regionale 7 giugno 1975, n. 71

Interventi per il diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli enti locali. (B.U. n. 26 del 13 giugno 1975).

TRENTINO - ALTO ADIGE

Legge Regionale 5 gennaio 1970, n. 1

Provvidenze straordinarie a favore di iniziative a carattere sociale. (B.U. n. 3 del 20 gennaio 1970).

Legge Regionale 16 gennaio 1970, n. 3

Contributi a favore degli ospedali civili per l'acquisto di attrezzature. (B.U. n. 5 del 3 febbraio 1970).

Legge Regionale 12 luglio 1971, n. 13

Provvedimenti per agevolare la frequenza delle scuole per infermieri professionali e per vigilatrici d'infanzia, delle scuole per ostetriche, delle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, delle scuole per tecnici dei laboratori di diagnosi e terapie specializzate, nonché delle scuole per infermieri generici. (B.U. n. 30 del 27 luglio 1971).

Legge Regionale 4 agosto 1971, n. 26

Provvidenze a favore delle case di riposo della regione. (B.U. n. 33 del 17 agosto 1971).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 27 dicembre 1971, n. 48

Intervento della regione per il miglioramento dei servizi di trasporto infermi. (B.U. n. 54 del 28 dicembre 1971).

Legge Regionale 12 gennaio 1972, n. 1

Provvidenze per gli enti ospedalieri. (B.U. n. 3 del 18 gennaio 1972).

Legge Regionale 29 gennaio 1972, n. 9

Provvidenze per le persone affette da minorazioni psichiche o fisiche. (B.U. n. 7 dell'8 febbraio 1972).

Provincia di BOLZANO

Legge Provinciale 6 dicembre 1972, n. 36

Istituzioni e provvidenze per lo sviluppo della formazione ed istruzione professionale. (B.U. n. 57 del 26 dicembre 1972).

Legge Provinciale 23 dicembre 1972, n. 47

Provvidenze a favore delle case di riposo della provincia. (B.U. n. 5 del 23 gennaio 1973).

Legge Provinciale 19 gennaio 1973, n. 5

Provvidenze in favore dei ciechi residenti nella Provincia di Bolzano. (B.U. n. 7 del 6 febbraio 1973).

Legge Provinciale 19 gennaio 1973, n. 8

Provvedimenti a favore degli allievi delle scuole e dei corsi per la formazione del personale tecnico sanitario della Provincia di Bolzano. (B.U. n. 10 del 27 febbraio 1973).

Legge Provinciale 19 aprile 1973, n. 11

Provvidenze in favore di istituzioni assistenziali operanti nella provincia di Bolzano. (B.U. n. 21 del 15 maggio 1973).

Legge Provinciale 23 giugno 1973, n. 14

Istituzione del Comitato Provinciale di sanità. (B.U. n. 29 del 10 luglio 1973).

Legge Provinciale 13 settembre 1973, n. 35

Concessione di contributi alle istituzioni che gestiscono scuole e corsi parasanitari nella provincia di Bolzano. (B.U. n. 42 del 2 ottobre 1973).

Legge Provinciale 15 settembre 1973, n. 53

Comunità montane. (B.U. n. 45 del 16 ottobre 1973).

Legge Provinciale 15 settembre 1973, n. 54

Interventi per il potenziamento della medicina scolastica e preventiva. (B.U. n. 45 del 16 ottobre 1973).

Legge Provinciale 17 settembre 1973, n. 59

Provvidenze in favore dei minorati e disadattati sociali. (B.U. n. 45 del 16 ottobre 1973).

Legge Provinciale 17 settembre 1973, n. 60

Provvidenze in favore delle istituzioni sanitarie operanti nella provincia di Bolzano. (B.U. n. 45 del 16 ottobre 1973).

Legge Provinciale 26 ottobre 1973, n. 69

Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano. (B.U. n. 52 del 4 dicembre 1973).

Legge Provinciale 2 novembre 1973, n. 70

Istituzione del Consiglio scolastico provinciale. (B.U. n. 52 del 4 dicembre 1973).

Legge Provinciale 24 novembre 1973, n. 76

Modifiche all'ordinamento del personale addetto alla formazione professionale. (B.U. n. 53 dell'11 dicembre 1973).

Legge Provinciale 30 ottobre 1973, n. 77

Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani. (B.U. n. 53 dell'11 dicembre 1973).

Legge Provinciale 28 novembre 1973, n. 80

Provvedimenti finanziari nel campo della sanità pubblica. (B.U. n. 54 del 18 dicembre 1973).

Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 7

Assistenza scolastica. Provvidenza per assicurare il diritto allo studio. (B.U. n. 42 del 10 settembre 1974).

Legge Provinciale 31 agosto 1974, n. 12

Modifiche alla Legge provinciale sulle comunità montane del 15 settembre 1973, n. 53. (B.U. n. 44 del 17 settembre 1974).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Deliberazioni della Giunta provinciale 27-8-1974

1) n. 16/27021; 2) n. 17/27025; 3) n. 18/27026; 4) n. 15/27031; 5) n. 20/27024; 6) n. 21/27023; 7) n. 22/27022; 8) n. 23/27029; 9) n. 24/27030.

Costituzione di Consorzi per l'assistenza di base: 1) Zona di Bresanone; 2) Valli Ladine; 3) Bolzano monte; 4) Alta Valle Isarco; 5) Tures Aurina; 6) Merano; 7) Oltradige; 8) Brunico; 9) Bassa Atesina. (B.U. n. 45 del 24 settembre 1974).

Legge Provinciale 8 novembre 1974, n. 26

Asili-nido. (B.U. n. 56 del 3 dicembre 1974).

Legge Provinciale 17 marzo 1975, n. 18

Norme transitorie in materia di assistenza ospedaliera. (B.U. n. 17 dell'8 aprile 1975).

Legge Provinciale 29 aprile 1975, n. 20

Provvedimenti per il servizio di assistenza ai bambini nati fuori del matrimonio. (B.U. n. 23 del 13 maggio 1975).

Per l'applicazione della legge 6-12-1928 n. 2838, in favore dei fanciulli nati fuori dal matrimonio, la Giunta provinciale approva all'inizio di ciascun anno un apposito programma assistenziale, che determini le forme di assistenza e, per ciascuno di queste le misure della protezione, i criteri fondamentali di intervento, il numero dei provvedimenti prevedibili e la previsione dei mezzi finanziari.

Legge Provinciale 28 aprile 1975, n. 21

Istituzione e riparto del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera. (B.U. n. 24 del 20 maggio 1975).

Legge Provinciale 7 giugno 1975, n. 24

Modifica all'art. 28 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26: asili-nido. (B.U. n. 31 del 24 giugno 1975).

Provincia di TRENTO

Legge Provinciale 12 agosto 1972, n. 9

Provvidenza a favore delle case di riposo. (B.U. n. 38 del 15 agosto 1972).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Provinciale 14 agosto 1972, n. 18

Programma straordinario per la costruzione di scuole materne. (B.U. n. 39 del 22 agosto 1972).

Legge Provinciale 7 settembre 1972, n. 21

Provvidenze per le persone affette da minorazioni psichiche o fisiche. (B.U. n. 42 del 12 settembre 1972).

Legge Provinciale 22 gennaio 1973, n. 4

Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili. (B.U. n. 6 del 30 gennaio 1973).

Legge Provinciale 19 agosto 1973, n. 28

Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani e delle amministrazioni ospedaliere, nonché per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche. (B.U. n. 37 del 28 agosto 1973).

Legge Provinciale 31 agosto 1973, n. 39

Provvedimenti in favore di attività sportive. (B.U. n. 39 dell'11 settembre 1973).

Legge Provinciale 10 settembre 1973, n. 44

Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui la legge 6 dicembre 1971 n. 1044, e con quello della Provincia. (B.U. n. 40 del 18 settembre 1973).

Legge Provinciale 23 novembre 1973, n. 56

Unificazione dei presidi sanitari di base. (B.U. n. 51 del 27 novembre 1973).

Legge Provinciale 29 novembre 1973, n. 57

Istituzione del Comitato provinciale di sanità. (B.U. n. 53 dell'11 dicembre 1973).

Legge Provinciale 7 dicembre 1973, n. 62

Disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna. (B.U. n. 53 dell'11 dicembre 1973).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Provinciale 21 ottobre 1974, n. 29

Iniziative per l'incremento economico della produttività e dell'occupazione, e per la salvaguardia della salute nell'ambiente di lavoro. (B.U. n. 51 del 29 ottobre 1974).

Legge Provinciale 30 novembre 1974, n. 40

« Ulteriori provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani ». (B.U. n. 56 del 3 dicembre 1974).

Legge Provinciale 6 dicembre 1974, n. 43

Disposizioni in materia di borse di studio. (B.U. n. 59 del 17 dicembre 1974).

Legge Provinciale 9 dicembre 1974, n. 47

Provvidenze a favore di opere destinate all'assistenza ospedaliera o specialistica poliambulatoriale. (B.U. n. 59 del 17 dicembre 1974).

Legge Provinciale 21 gennaio 1975, n. 8

Modifiche alle disposizioni concernenti provvedimenti in favore dei territori montani. (B.U. n. 7 del 28 gennaio 1975).

Legge Provinciale 28 aprile 1975, n. 19

Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera. (B.U. n. 20 del 29 aprile 1975).

Legge Provinciale 3 maggio 1975, n. 20

Disciplina dell'assistenza ospedaliera della provincia autonoma di Trento.

Legge Provinciale 3 maggio 1975, n. 21

Piano ospedaliero della provincia autonoma di Trento. (B.U. n. 22, straord. del 9 maggio 1975).

Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 1-4-75, n. 271

Approvazione dello statuto del comprensorio della Valle di Non (CH). (B.U. n. 18 del 15 aprile 1975).

Legge Provinciale 24 luglio 1975, n. 25

Istituzione della Consulta provinciale per la condizione femminile e intervento della Provincia per un programma di attività a favore della donna. (B.U. n. 37 del 29 luglio 1975).

Legge Provinciale 28 luglio 1975, n. 26

Ulteriori provvedimenti in favore dell'assistenza aperta. (B.U. n. 38 del 5 agosto 1975).

UMBRIA

Legge Regionale 8 marzo 1972, n. 2

Istituzione del Centro regionale umbro di Ricerche economiche e sociali. (B.U. n. 7 del 10 marzo 1972).

Legge Regionale 10 luglio 1972, n. 4

Norme sulla partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni regionali. (B.U. n. 18 del 10 luglio 1972).

Legge Regionale 19 luglio 1972, n. 8

Esercizio delle funzioni in materia di beneficenza pubblica. (B.U. n. 20 del 20 luglio 1972).

Legge Regionale 19 luglio 1972, n. 10

Esercizio delle funzioni in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche. (B.U. n. 20 del 20 luglio 1972).

Legge Regionale 19 luglio 1972, n. 13

Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera. (B.U. n. 20 del 20 luglio 1972).

Legge Regionale 18 agosto 1972, n. 15

Esercizio delle funzioni in materia di istruzione artigiana e professionale. (B.U. n. 23 del 21 agosto 1972).

Legge Regionale 18 agosto 1972, n. 20

Variazioni alla L.R. 18 agosto 1972, n. 19. (B.U. n. 23 del 21 agosto 1972).

Legge Regionale 6 settembre 1972, n. 23

Nuove norme per lo sviluppo della montagna. (B.U. n. 25 del 9 settembre 1972).

Legge Regionale 31 ottobre 1972, n. 24

Interventi per il diritto allo studio in materia di borse di studio per studenti bisognosi e meritevoli delle scuole secondarie superiori

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

e artistiche statali o riconosciute dallo Stato. (B.U. n. 31 del 10 novembre 1972).

Legge Regionale 31 ottobre 1972, n. 25

Norme relative all'assegnazione di buoni libro agli studenti delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 1972-73. (B.U. n. 31 del 10 novembre 1972).

Legge Regionale 10 gennaio 1973, n. 2

Delega ai Comuni e alle Province delle funzioni di vigilanza, controllo e tutela esercitate dalle Regioni sui Consorzi provinciali dei Patronati scolastici. (B.U. n. 2 del 20 gennaio 1973).

Legge Regionale 10 gennaio 1973, n. 4

Provvedimenti in materia di assistenza scolastica. Contributi assegnati dal Ministero della P.I. per l'anno scolastico 1971-1972 - Saldi a carico della Regione. (B.U. n. 2 del 20 gennaio 1973).

Legge Regionale 10 gennaio 1973 n. 5

Norme di delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di trasporto gratuito degli alunni della scuola materna pubblica, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali. Interventi straordinari per il trasporto degli alunni delle scuole medie superiori. (B.U. n. 2 del 20 gennaio 1973).

Legge Regionale 10 gennaio 1973, n. 6

Norme per la compilazione ed il funzionamento dei Consigli provinciali di sanità. (B.U. n. 2 del 20 gennaio 1973).

Legge Regionale 15 gennaio 1973, n. 7

Criteri di ripartizione tra le Comunità montane ai sensi dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 5 della stessa legge. (B.U. n. 2 del 20 gennaio 1973).

Legge Regionale 23 febbraio 1973, n. 12

Norme per l'assistenza a favore dei minori, anziani e inabili al lavoro. (B.U. n. 6 del 28 febbraio 1973).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 23 febbraio 1973, n. 13

Provvedimenti in materia di assistenza scolastica. Fondo speciale per gli interventi assistenziali a studenti di famiglie bisognose. (B.U. n. 6 del 28 febbraio 1973).

Legge Regionale 25 maggio 1973, n. 26

Norme per l'assistenza agli alunni frequentanti le scuole materne statali e le scuole dell'obbligo della Regione. (B.U. n. 17 del 30 maggio 1973).

Legge Regionale 27 giugno 1973, n. 28

Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione. Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie. (B.U. n. 21 del 30 giugno 1973).

Legge Regionale 30 luglio 1973, n. 32

Determinazione del contributo annuo ordinario della Regione al CRURES, istituito con legge regionale 8 marzo 1972 n. 2 (B.U. n. 25 del 30 luglio 1973).

Legge Regionale 22 ottobre 1973, n. 36

Norme di delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica nella scuola dell'obbligo e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. (B.U. n. 35 del 25 ottobre 1973).

Legge Regionale 13 dicembre 1973, n. 45

Delega ai comuni delle funzioni in materia di assistenza all'infanzia in età pre-scolare. (B.U. n. 43 del 20 dicembre 1973).

Legge Regionale 20 dicembre 1973, n. 46

Integrazione della legge regionale 25 maggio 1973 n. 25 sugli interventi assistenziali in favore degli allievi degli istituti professionali di Stato o scuole coordinate, degli istituti tecnici statali o sezioni distaccate o delle altre scuole secondarie superiori ed artistiche statali o loro sezioni distaccate, ubicati nell'area regionale. (B.U. n. 44 del 29 dicembre 1973).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 26 gennaio 1974, n. 8

Interventi finanziari in favore delle Province e dei Comuni a sostegno delle spese inerenti all'attuazione di programmi di prevenzione e di medicina preventiva, nonché all'avvio della costituzione delle unità locali per i servizi sanitari e per le strutture della vigilanza igienico-sanitaria. (B.U. n. 4 del 30 gennaio 1974).

Legge Regionale 28 gennaio 1974, n. 11

Provvedimenti per la realizzazione di strutture edilizie per la prima e la seconda infanzia (asili-nido e scuole materne). (B.U. n. 4 del 30 gennaio 1974).

Legge Regionale 11 marzo 1974, n. 21

Attuazione dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (asili-nido). (B.U. n. 10 del 20 marzo 1974).

Legge Regionale 26 aprile 1974, n. 29

Norme per l'assistenza a favore dei minorati della vista. (B.U. n. 15 del 30 aprile 1974).

Legge Regionale 14 novembre 1974, n. 57

Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della regione. (B.U. n. 39 del 20 novembre 1974).

Legge Regionale 10 dicembre n. 64

« Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione - Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati ed immigrati e delle loro famiglie. Rifi nanziamen to per l'anno 1974.

Legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 5

Integrazione dei contributi concessi con legge 6 dicembre 1971, n. 1044 asili-nido (B.U. n. 5 del 29 gennaio 1975).

Legge Regionale 22 gennaio 1975, n. 6

Legge regionale 13 gennaio 1975, n. 45. Aumento stanziamento per contributi alle scuole materne. (B.U. n. 5 del 29 gennaio 1975).

Legge Regionale 6 marzo 1975, n. 11

Disciplina delle attività per l'assistenza estiva ed invernale in favore dei minori e principi per le funzioni regionali delegate in materia. (B.U. n. 11 del 12 marzo 1975).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 21 marzo 1975, n. 15

Disciplina del diritto di accesso all'assistenza ospedaliera gestita dalla regione Umbria. (B.U. n. 13 del 26 marzo 1975).

Legge Regionale 28 marzo 1975, n. 17

Rifinanziamento del Fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati per l'esercizio 1975 e anni successivi. (B.U. n. 15 del 9 aprile 1975).

Legge Regionale 2 aprile 1975, n. 19

Estinzione delle Opere pie e devoluzione del patrimonio all'ECA di Terni. (B.U. n. 15 del 19 aprile 1975).

Legge Regionale 19 maggio 1975, n. 31

Comunità Montana Monti Mortani e Sereno, zona E. Approvazione Statuto. (B.U. n. 23 del 28 maggio 1975).

Legge Regionale 20 maggio 1975, n. 33

Norme per la promozione alla pratica sportiva e l'incremento delle strutture e delle attrezzature sportive. (B.U. n. 23 del 28 maggio 1975).

Legge Regionale 26 maggio 1975, n. 38

Istituzione dell'Istituto umbro di ricerche e sperimentazioni sulla attività formativa. (B.U. n. 24 del 4 giugno 1975).

Legge Regionale 3 giugno 1975, n. 39

Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse locale - Delega ai Comuni. (B.U. n. 25 dell'11 giugno 1975).

Legge Regionale 3 giugno 1975, n. 40

Norme per la definizione dei comprensori e per la formulazione degli strumenti urbanistici. (B.U. n. 25 dell'11 giugno 1975).

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 30 luglio 1970, n. 14

Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado della Regione. (B.U. n. 7 del 31 luglio 1970).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 30 agosto 1970, n. 21

Contributi regionali agli enti ed istituti di patronato di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta. (B.U. n. 8 del 31 agosto 1970).

Legge Regionale 13 novembre 1970, n. 33

Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni della regione frequentanti scuole secondarie di 2° grado di tipo non esistente in Valle d'Aosta. (B.U. n. 10 del 14 novembre 1970).

Legge Regionale 28 agosto 1971, n. 12

Nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili. (B.U. n. 7 del 15 settembre 1971).

Legge Regionale 28 agosto 1971, n. 14

Concessione di contributi a comuni e a consorzi di comuni della Valle d'Aosta nelle spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive. (B.U. n. 7 del 15 settembre 1971).

Legge Regionale 25 luglio 1972, n. 18

Approvazioni di maggiori spese annue per la realizzazione di infrastrutture turistico-sportive in applicazione della L.R. 28 agosto 1971, n. 14. (B.U. n. 8 del 31 luglio 1972).

Legge Regionale 3 agosto 1972, n. 22

Norme integrative della legge 18-3-1968 n. 444, riguardanti la istituzione delle scuole materne nella regione autonoma della Valle d'Aosta. (B.U. n. 9 del 15 agosto 1972).

Legge Regionale 5 aprile 1973, n. 13

Norme sulla istituzione e sul funzionamento delle Comunità montane. (B.U. n. 6 del 20 aprile 1973).

Legge Regionale 5 aprile 1973, n. 15

Istituzione del servizio tecnico-economico e sociale per l'agricoltura. (B.U. n. 6 del 20 aprile 1973).

Legge Regionale 27 aprile 1973, n. 18

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972 n. 22 riguardante la istituzione delle scuole materne regionali in Valle d'Aosta. (B.U. n. 7 del 22 maggio 1973).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 23 maggio 1973, n. 25

Costruzione di un Istituto-Centro regionale di servizi psico-medico-pedagogici nel comune di Sarre. (B.U. n. 8 del 13 giugno 1973).

Legge Regionale 20 dicembre 1973, n. 39

Norme per la costruzione, gestione e controllo di asili-nido comunali in Valle d'Aosta, in esecuzione della legge statale 6 dicembre 1971 n. 1044. (B.U. n. 13 del 24 dicembre 1973).

Legge Regionale 6 agosto 1974, n. 30

Ulteriore finanziamento della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22 concernente « Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti la istituzione delle scuole materne in Val d'Aosta. (B.U. n. 8 del 9 settembre 1974).

Legge Regionale 26 agosto 1974, n. 35

Interventi a favore dello sport. (B.U. n. 9 del 16 settembre 1974).

Decreto 28 agosto, 1974, n. 277

Istituzione di scuole materne regionali. (B.U. n. 9 del 16 settembre 1974).

Legge Regionale 19 febbraio 1975, n. 2

Norme per l'attuazione degli artt. 6 e 7 del D.L. 8 luglio 1974, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386. (B.U. n. 2 dell'11 marzo 1975).

Legge Regionale 19 febbraio 1975, n. 3

Norme per la formazione del ruolo regionale di cui all'art. 13 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386. (B.U. n. 2 dell'11 marzo 1975).

Legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4

Norme per il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera. (B.U. n. 2 dell'11 marzo 1975).

Legge Regionale 22 aprile 1975, n. 13

Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro. (B.U. n. 5 del 23 maggio 1975).

VENETO

Legge Regionale 1 settembre 1972, n. 11

Norme per l'assegnazione di borse di studio agli alunni delle scuole medie superiori per l'anno scolastico 1972-73. (B.U. n. 19 del 6 settembre 1972).

Legge Regionale 1 settembre 1972, n. 12

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione con i D.P.R. 14 gennaio 1972 dal n. 1 al n. 6, e 15 gennaio 1972, dal n. 1 al n. 11. (B.U. n. 19 del 6 settembre 1972).

Legge Regionale 25 gennaio 1973, n. 7

Norme per l'attuazione della legge 612-1971 n. 1044 in materia di asili-nido, e interventi della Regione nello stesso settore. (B.U. n. 3 del 25 gennaio 1973).

Legge Regionale 27 marzo 1973, n. 10

Ripartizione in zone omogenee del territorio montano della Regione per la costituzione delle Comunità Montane. (B.U. n. 12 del 31 marzo 1973).

Legge Regionale 27 marzo 1973, n. 11

Funzionamento delle Comunità Montane. (B.U. n. 12 del 31 marzo 1973).

Legge Regionale 10 luglio 1973, n. 15

Norme per la realizzazione di impianti sportivi. (B.U. n. 22 del 14 luglio 1973).

Legge Regionale 16 luglio 1973, n. 17

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di circoscrizioni comunali. (B.U. n. 23 del 21 luglio 1973).

Legge Regionale 31 agosto 1973, n. 21

Provvidenze della Regione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie. (B.U. n. 28 del 5 settembre 1973).

Legge Regionale 7 settembre 1973, n. 22

Norme per l'assegnazione di borse di studio ed assegni di studio agli alunni delle scuole medie superiori per l'anno scolastico 1973-74. (B.U. n. 29 del 12 settembre 1973).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 25 gennaio 1974, n. 8

Contributi della Regione a favore di istituzioni di formazione professionale di interesse regionale. (B.U. del 30 gennaio 1974).

Legge Regionale 25 gennaio 1974, n. 10

Norme per l'esercizio dell'emodiliasi domiciliare. (B.U. n. 4 del 30 gennaio 1974).

Legge Regionale 31 gennaio 1974, n. 12

Norme di salvaguardia in previsione del piano ospedaliero della Regione Veneto. (B.U. n. 6 del 4 febbraio 1974).

Legge Regionale 18 marzo 1974, n. 22

Contributi per l'adattamento ed il riattamento di edifici per scuole materne, elementari e medie. (B.U. n. 12 del 23 marzo 1974).

Legge Regionale 17 maggio 1974, n. 28

Istituto Regionale per l'addestramento del personale delle regioni e degli Enti Locali. Provvedimenti istitutivi. (B.U. n. 21 del 22 maggio 1974).

Legge Regionale 17 maggio 1974, n. 29

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10-7-1973 n. 15, concernente norme per la realizzazione di impianti sportivi. (B.U. n. 21 del 22 maggio 1974).

Legge Regionale 17 maggio 1974, n. 30

Istituzione di centri per la rieducazione dei laringectomizzati. (B.U. n. 22 del 21 maggio 1974).

Legge Regionale 28 giugno 1974, n. 38

Norme per l'assistenza scolastica. (B.U. n. 28 del 3 luglio 1974).

Legge Regionale 10 gennaio 1975, n. 2

Istituzione di corsi di formazione professionale per educatrici di asili-nido. (B.U. n. 2 del 14 gennaio 1975).

Legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 5

Contributo regionale straordinario "una tantum" a favore delle Comunità Montane per le spese di primo finanziamento. (B.U. n. 4 del 25 gennaio 1975).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 21 gennaio 1975, n. 8

Istituzione e disciplina del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera. (B.U. n. 4 del 25 gennaio 1975).

Legge Regionale 28 gennaio 1975, n. 17

Adeguamento del finanziamento e modifiche della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38, recante norme per l'assistenza scolastica. (B.U. n. 6 del 30 gennaio 1975).

Legge Regionale 28 gennaio 1975, n. 19

Integrazione del fondo regionale da destinare a contributi per asilini, di cui alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7. (B.U. n. 6 del 30 gennaio 1975).

Legge Regionale 20 marzo 1975, n. 33

Contributo regionale ordinario a favore delle Comunità Montane sulle spese di funzionamento. (B.U. n. 13 del 25 marzo 1975).

Legge Regionale 17 aprile 1975, n. 35

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 marzo 1973 n. 11, concernente il funzionamento delle Comunità Montane. (B.U. n. 16 del 21 aprile 1975).

Legge Regionale 23 aprile 1975, n. 43

Adeguamento del finanziamento per gli interventi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 10 luglio 1973, n. 15, concernente norme per la realizzazione di impianti sportivi. (B.U. n. 17 del 29 aprile 1975).

Legge Regionale 20 maggio 1975, n. 55

Intervento regionale per il finanziamento straordinario di opere pubbliche di competenza degli enti locali. (B.U. n. 22 del 24 maggio 1975).

Legge Regionale 20 maggio 1975, n. 57

Provvedimenti per l'istituzione di servizi sanitari e assistenziali nei settori della prevenzione e della riabilitazione. (B.U. n. 24 del 4 giugno 1975).

Elenco delle leggi sociali delle Regioni (1970-75)

Legge Regionale 30 maggio 1975, n. 64

Costituzione dei Consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale. (B.U. n. 24 del 4 giugno 1975).

Legge Regionale 9 giugno 1975, n. 72

Interventi regionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane. (B.U. n. 26 del 14 giugno 1975).

Legge Regionale 9 giugno 1975, n. 73

Ulteriore integrazione del fondo regionale da destinare a contributi per asili-nido, di cui alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7. (B.U. n. 26 del 14 giugno 1975).

Legge Regionale 9 giugno 1975, n. 75

Interventi regionali in favore del turismo sociale. (B.U. n. 26 del 14 giugno 1975).

Legge Regionale 9 giugno 1975, n. 80

Norme per la istituzione ed il funzionamento dei consigli di compensatorio. (B.U. n. 26 del 14 giugno 1975).

Legge Regionale 13 giugno 1975, n. 81

Provvedimenti urgenti in materia di formazione professionale. (B.U. n. 27 del 18 giugno 1975).

Legge Regionale 13 giugno 1975, n. 83

Norme per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera. (B.U. n. 27 del 18 giugno 1975).

Legge Regionale 13 giugno 1975, n. 84

Organizzazione e pubblicazione dei servizi di trasporto pubblico. (B.U. n. 27 del 18 giugno 1975).

DOCUMENTI DEL GRUPPO DI STUDIO SULL'UNITÀ LOCALE

L'iniziativa legislativa delle Regioni e la conseguente azione amministrativa, avviate nella prima legislatura, ha dato nuovo vigore e maggiore concretezza al discorso sull'Unità locale.

Il dibattito tuttavia, malgrado i lunghi tempi di maturazione, è tutt'altro che esaurito e richiede anzi notevoli approfondimenti sia sul piano dell'elaborazione dottrinale che su quello della valutazione politica.

Consapevole dell'importanza di questo dibattito — e ad esso partecipa con contributi di studio e di ricerca sperimentale — l'A.A.I. ha accolto l'istanza di costituire un apposito gruppo di studio, composto da esperti di varie Regioni, da rappresentanti di Enti locali e di organismi tecnici e da alcuni funzionari della propria sede centrale (1).

(1) Nell'estate 1975 il gruppo di studio risulta così composto:

A.A.I.

Dr. Vittorio Torri - *Ispettore Generale A.A.I. - Roma (lo presiede).*

Dr. Carlo Trevisan - *Direttore della Sezione Studi A.A.I. - Roma (lo dirige).*

Dr. Roberto Boccalatte - *Sezione Studi A.A.I. - Roma (ne è il segretario).*

Esperti regionali

Dr. Aldo Adducci - *Basilicata - Dipartimento regionale sanità e assistenza.*

Prof. Giovanni Barro - *Umbria - Dipartimento regionale servizi sociali.*

Dr. Franco Cannucciari - *Lazio - Assessorato regionale sanità e assistenza.*

Sig. Pierangelo Gallo - *Piemonte - IRES.*

Dr. Antonio Giancristoforo - *Friuli-Venezia Giulia - Assessorato regionale pianificazione e bilancio.*

Dr. Alberto L'Abate - *Toscana - Dipartimento regionale sicurezza sociale.*

Dr. Giancarlo Mascazzini - *Lombardia - Assessorato regionale Sanità.*

Dr. Sandro Spada - *Emilia Romagna - Dipartimento regionale Sicurezza sociale.*

Dr. Antonio Zito - *Dipartimento regionale Assistenza sociale.*

Il gruppo di studio ha finora tenuto tre seminari residenziali:

— il primo, dal 2 al 4 luglio 1974 in St. Pierre (Aosta), sul tema: « Ridefinizione del concetto di Unità locale alla luce delle leggi e proposte di legge e delle esperienze in atto »;

— il secondo dal 9 all'11 dicembre 1974 in St. Pierre (Aosta), sul tema: « L'Unità locale e la formazione di base e permanente del personale dei servizi »;

— il terzo dal 9 all'11 dicembre 1974 in St. Pierre sul tema: « Analisi del modello di Unità locale con particolare riferimento alla riforma sanitaria;

oltre ad altri incontri più brevi a Bologna ed a Roma. Al termine di ciascun Seminario il gruppo di studio ha redatto un documento conclusivo che l'A.A.I. ha trasmesso, per opportuna informazione, a tutte le Regioni ed ai Ministeri interessati.

Si riporta di seguito il testo integrale dei tre documenti conclusivi.

E' da ricordare infine che, mentre era in corso di stampa questo volumetto di documentazione, si è svolto a Merano (dal 18 al 20 settembre 1975) il quarto incontro di studio proprio per una valutazione della prima legislatura regionale in ordine alla politica locale dei servizi.

Rappresentanti Enti locali

Dr. Bruno Brunello - *Sindaco di Castelfranco Veneto (Treviso).*

Sig. Tommaso Crevero - *Assessore Servizi Sociali Settimo Torinese (TO).*

Esperti

Dr. Biagio D'Alba *del Centro Studi - Ministero della Sanità - Roma.*

Dr. Emanuele Ranci Ortigosa *dell'Istituto di Scienze Sociali - Milano.*

Sig. Francesco Santanera *dell'Unione Italiana per la promozione dei diritti del minore - Torino.*

Sig. Sante Santenocito *dell'IPIS - Messina.*

Dr. Domenico Sereno Regis *del Comitato Coordinamento quartieri torinesi - Torino.*

Dr. Ferdinando Terranova *dell'ISPE - Roma.*

1° DOCUMENTO

Documento elaborato a conclusione dei lavori del seminario di studio sul tema « Ridefinizione del concetto di Unità locale alla luce delle leggi e proposte di legge e delle esperienze in atto ».

Nel seminario di studio su questo argomento tenuto nei giorni 2, 3 e 4 luglio 1974 in St. Pierre (Aosta), organizzato dall'A.A.I., cui hanno partecipato Amministratori locali, Rappresentanti degli Assessorati competenti di alcune Regioni, dei sindacati e di organismi di base di quartiere, alcuni redattori di riviste specializzate oltre ad alcuni esperti e a funzionari dell'A.A.I., sono emersi tra l'altro i seguenti punti fondamentali che sembra opportuno sottoporre con urgenza a quanti, sia a livello regionale sia in altri posti di responsabilità, hanno la possibilità di incidere sulla ristrutturazione del territorio regionale e sull'organizzazione ed il funzionamento delle unità locali dei servizi:

1) Sembra opportuno sottolineare come tale nuovo assetto istituzionale e territoriale non possa partire esclusivamente dopo che siano state varate, a livello nazionale, una o più leggi di riforma (sanitaria, assistenziale, ecc.), sia perché questa attesa rischia di paralizzare completamente l'attività degli organi regionali, sia perché tali riforme, anche se vengono, procedono secondo una logica settoriale che rischia di smembrare il territorio su criteri differenziati e incomponibili, sia infine perché, per la loro settorialità, non riescono a dare una risposta adeguata ai bisogni cui vogliono rispondere che, per la loro natura, sono globali e interrelati.

Per questo si ritiene opportuno che tutte le regioni, seguendo l'esempio di quelle che stanno già procedendo in questo senso, individuino i territori in cui strutturare l'unità locale dei servizi; mettano in atto, utilizzando per il momento gli strumenti legislativi esistenti, un processo di aggregazione territoriale e di disaggregazione per i comuni più vasti; deleghino le proprie funzioni di base a tali organismi (o, almeno in via transitoria, ai Comuni che li compongono), riunificando nell'unità locale le funzioni amministrative attualmente attribuite

agli Enti locali, (Regioni, Province, Comuni) e privilegiando, in questa riorganizzazione, le attività di prevenzione primaria (individuazione e intervento contro le cause dei fenomeni patogeni sociali e sanitari) che sono attualmente le più trascurate.

2) Esigenza essenziale di un qualsiasi processo di riforma democratica e di ristrutturazione dei servizi è la globalità dell'iniziativa politica e dell'impegno programmatico e gestionale.

E' infatti necessario superare al più presto l'approccio settoriale e il governo a compartimenti stagni che impedisce lo svilupparsi di un discorso e di un intervento organico, che veda tutte le prestazioni nelle loro strette connessioni e complementarietà, evitando sovrapposizioni e vuoti, ma tutto orientando e funzionalizzando ad un obiettivo di sostegno allo sviluppo della persona e alla sua socializzazione, con la rimozione degli impedimenti individuali, familiari e sociali che vi si frappongono, e con l'offerta di tutta una gamma di opportunità e stimoli che tenda a ridurre almeno i fattori di squilibrio, discriminazione, emarginazione.

Le politiche della salute scolastica, e di servizi per l'infanzia, gli anziani, gli handicappati, del tempo libero, della casa, ecc. sono fra loro strettamente connesse e debbono trovare un'impostazione e gestione di governo organica e coerente.

3) La globalità della politica dei servizi impone l'individuazione di un'area e di un livello di governo che possano porsi come luogo ottimale per la programmazione e la gestione democratica e organica dei servizi stessi. Da qui l'urgenza di bloccare l'accavallarsi di forme settoriali di comprensorializzazione riscontrabile in molte realtà regionali, specie se si considera che la coincidenza realizzata in alcune regioni fra unità locali dei servizi socio-sanitari e distretti scolastici, come anche l'inquadramento delle comunità montane nella stessa logica, dimostra la completa e attuale operabilità della via proposta, pur nelle condizioni imposte dalle lacune dei trasferimenti delle competenze in materia dallo Stato alle Regioni, di cui i decreti delegati sulla scuola sono la più recente testimonianza.

In particolare nell'attuale fase di delimitazione dei distretti scolastici — su proposta delle Regioni — è essenziale sottolineare l'esigenza che la loro area coincida con quella dell'unità locale dei servizi sociali e sanitari e non vada oltre le dimensioni rilevate come ottimali per una unità globale dei servizi, che risponda anche alle prioritarie esigenze di partecipazione e controllo sociale.

Appare chiara l'esigenza di una zonizzazione che, nel rispetto delle varietà delle situazioni ambientali e sociali, si proponga come dimensione per tutta la gamma di interventi ricordati, e cioè come area territoriale per un'organica politica dei servizi.

In questa chiave l'unità locale dei servizi si propone in prospettiva come nuovo modello di ente locale democratico, di natura politica, per una « rifondazione del Comune ». Modello che, rispetto all'attuale comune, si qualifica (come area, come mezzi e come strumenti di intervento) in modo tale da poter proporsi come momento reale ed efficace di organizzazione e gestione dei servizi, come risposta alle esigenze e ai bisogni di una popolazione che risiede e che lavora su un dato territorio.

Sottolineare questa dimensione di livello locale, non significa ovviamente negare l'opportunità, soprattutto in alcune regioni, di organismi di dimensioni più vaste, con competenza per l'organizzazione del territorio per le grandi infrastrutture, i quali si proponano come validi interlocutori della regione per la politica di sviluppo e di equilibrio territoriale; né tanto meno vuole significare abolizione di un'articolazione funzionale dell'unità locale in aree più ristrette, intese come bacini di utenza di tutta una gamma di servizi elementari di base, che debbono trovar riscontro in una partecipazione della popolazione direttamente interessata alle loro prestazioni.

4) E' indispensabile che tutto questo processo non si risolva però in una limitazione alla partecipazione popolare, come potrebbe avvenire in molti casi spostando il centro decisionale da comuni a bassa entità di popolazione a consorzi di entità più vasta; a titolo indicativo l'unità locale deve comprendere circa 50.000 e comunque non più di 80.000 abitanti. Pertanto, accanto alle forme attuali di partici-

zione delegata (che si concretizzano nella gestione dell'unità locale da parte: dei comuni stessi, in caso di coincidenza tra comuni e unità locali; dei consorzi di comuni, nel caso di riagggregazione comprensoriale degli stessi: di organi di decentramento comunale nel caso dei comuni più grandi) si devono prevedere forme di controllo e di partecipazione popolare, non basate sulla delega, ma sulla partecipazione diretta dei cittadini (sia associati in organismi sindacali e sociali, sia organizzati in forme assembleari di fabbrica e di quartiere). Tale partecipazione diretta deve comunque trovare un suo spazio non solo a livello dell'unità locale complessiva, la cui vastità e ampiezza rende più difficili forme di questo genere, ma anche a livello dell'articolazione delle stesse in entità minori (in alcuni documenti denominate «distretti di servizi »).

Si ritiene comunque opportuno che tali nuove forme di partecipazione, per essere effettive, non siano imbrigliate in schemi giuridici astratti e coercitivi, ma trovino spazi e strumenti, nelle forme e nei modi più opportuni, a seconda delle situazioni locali, per un loro sempre più ampio sviluppo e per l'espressione dei reali bisogni della popolazione.

2° DOCUMENTO

L'Unità locale e la formazione di base e permanente del personale dei servizi.

Si sono svolti nel 1974 a St. Pierre in Val d'Aosta, presso il Centro residenziale A.A.I., due incontri di studio sull'Unità locale che hanno riunito una ventina di esperti sul tema.

Con tale iniziativa si è inteso confrontare e verificare — anche alla luce delle esperienze legislative ed operative realizzate in alcune Regioni — gli orientamenti maturati sull'argomento dell'Unità locale.

Nell'ambito di tali approfondimenti si è, in ultimo, preso in considerazione anche il tema degli operatori presenti nei servizi sociali e sanitari dell'Unità locale e della loro formazione permanente (da quella di base a quella sul lavoro, ivi inclusa la riconversione e la riqualificazione).

Stimolo alla discussione su quest'ultimo tema ha costituito anche la proposta per una legge-quadro sulla formazione permanente del personale dei servizi sanitari, elaborata da un gruppo interregionale e datata « Perugia, agosto 1974 ».

Ecco di seguito in sintesi le acquisizioni e gli orientamenti del gruppo di studio, che ha nel contempo sollecitato la realizzazione di un Seminario apposito sul tema della formazione degli operatori ed inoltre la sperimentazione e la documentazione della problematica sui nuovi ruoli degli operatori (ivi inclusi tutti gli aspetti della loro formazione permanente) nell'ambito delle Unità locali che si vanno realizzando in alcune zone del Paese.

I - Considerazioni generali

Sono evidenti la correlazione e la contemporaneità tra la politica dei servizi e la politica della formazione degli operatori, sia al livello delle Regioni per il loro ruolo legislativo e programmatico, sia al

livello dei poteri locali (Comuni consorziati) per il loro ruolo operativo e di adeguamento alle concrete realtà sociali.

La formazione va pertanto vista con riferimento ad un quadro globale e integrato di servizi, quale quello previsto nella logica della Unità locale, e di conseguenza esige anch'essa un disegno unitario.

La cosiddetta « formazione permanente » risulta dalla compresenza di tre momenti, altrettanto essenziali: quello della formazione di base, quello della riqualificazione, quello dell'aggiornamento.

E' da sottolineare — dato il pericolo presente soprattutto in una fase di transizione da un sistema di servizi ad un altro — che i nuovi servizi (dove l'innovazione non si limita alla diversa denominazione ma investe principalmente scopi e metodologie) vanno intesi e realizzati in sostituzione di quelli tradizionali e non in affiancamento o sovrapposizione ad essi, per cui importante in questo momento risulta la riqualificazione del personale operante o la sua riconversione ad altri servizi.

E' da perseguire e da sperimentare la massima intercambiabilità dei ruoli tra operatori, in contrapposizione all'attuale tendenza alla parcellizzazione, con una semplificazione del sistema delle qualifiche professionali.

La linea della « sanitarizzazione » — che da più parti si teme possa prevalere senza un'adeguata rivalutazione della dimensione sociale nella politica dei servizi e in quella della formazione degli operatori — non trova sostegno nelle esigenze reali dei cittadini e nella evoluzione dei servizi. Si pensi, per fare esempi in aree diverse, alla desanitarizzazione degli asili nido, ai nuovi orientamenti dell'assistenza psichiatrica, alla politica di integrazione sociale per gli handicappati, alla supplenza che gli ospedali sinora svolgono per esigenze socio-assistenziali.

E' necessario promuovere e sperimentare forme ed occasioni concrete di partecipazione della realtà sociale alla politica di formazione degli operatori, sia per la formazione di base, sia per la formazione sul lavoro (rapporto cittadini-operatori)

In questo quadro si pone un rinnovato rapporto « teoria-prassi » che si sostanzia nella tesi della « formazione in situazione » e che trova nel concetto e nelle concrete prospettive dell'Unità locale un fertile terreno ed una vitale sollecitazione.

II - Proposte per una legge-quadro

a) Generalità

La formazione degli operatori sanitari e sociali deve essere opportunamente inquadrata nella più generale competenza delle Regioni in materia di istruzione professionale.

L'iniziativa assunta dalle Regioni per la formulazione di una proposta di legge-quadro in tema di formazione degli operatori va valutata positivamente, in quanto pone al Parlamento la richiesta di definire principi fondamentali comuni e di equiparare a tutti gli effetti la preparazione professionale per i servizi al sistema scolastico vigente.

Si rileva tuttavia un limite della proposta di legge — nella formulazione almeno del progetto « Perugia, agosto 1974 » — circoscritta solo all'ambito sanitario, nel momento in cui invece è evidente l'esigenza di vedere globalmente il problema della formazione degli operatori sanitari e sociali, in funzione dell'organizzazione unitaria ed integrata dei servizi (sociali, sanitari, formativi, ricreativi, ecc.), così come appare dalla elaborazione culturale e politica degli ultimi anni e da alcune leggi anticipatorie delle Regioni.

Si evidenzia la validità del superamento — così come espresso dalla proposta — dell'attuale sistema privatistico, frammentario, settoriale della formazione in tale campo, attraverso la realizzazione di un sistema formativo pubblico strettamente collegato alle Regioni.

Si sottolinea però il rischio di una cristallizzazione della situazione attuale sui due canali del sistema formativo facente capo al Ministero della Pubblica Istruzione e del sistema formativo facente capo alle Regioni, che va superato nella prospettiva di un ulteriore decentramento di tutto il sistema dell'istruzione.

Si ribadisce l'esigenza e l'urgenza di una iniziativa regionale sul tema: *a)* nei confronti del Parlamento, allo scopo di rendere possibile quanto finora accennato anche in riferimento alle riforme di cui le Camere sono investite (sanità, assistenza, scuola secondaria superiore, ecc.); *b)* nei confronti delle Regioni, rispetto alle cui iniziative, spesso dispersive o carenti, potrebbe costituire un punto di riferimento; *c)* come apporto al dibattito tra le forze politiche, sindacali, sociali.

b) Aspetti specifici

Le osservazioni che seguono vogliono essere un contributo perché le Regioni rielaborino il progetto (citato come « Perugia, agosto 1974 ») per una legge-quadro sulla formazione permanente del personale dei servizi, con l'auspicio che si tenga conto degli orientamenti generali sinora riassunti e di alcune considerazioni specifiche di seguito indicate:

1. E' opportuno eliminare le parti ridondanti e ripetitive, per certi aspetti troppo specifiche, dato che caratteristica peculiare di una legge-quadro dovrebbe essere quella di dare indicazioni generali *fondamentali* lasciando spazio all'inventiva e alla sperimentazione regionale.

La legge-quadro deve prevedere la riserva statale solo in merito alla parificazione dei titoli acquisiti a quelli delle scuole pubbliche equivalenti, lasciando al livello regionale la possibilità di sperimentare forme varie di curriculum di studi sulla linea di uno stretto collegamento tra teoria e prassi (in collegamento con le esperienze locali di organizzazione dei servizi, con specifiche esigenze sociali, con le scelte degli stessi studenti ed operatori).

2. E' necessario allargare la proposta di legge alla globalità degli operatori per i servizi socio-sanitari a livello territoriale — salva la sola formazione *di base* realizzata attraverso l'attuale sistema universitario — per evitare il rischio di una « sanitarizzazione » degli interventi, per superare il distacco tra personale sanitario e personale non sanitario che

deve operare a livello delle Unità locali (che si caratterizzano, come noto, come sistema alternativo all'attuale ed evidenziano l'integrazione tra i vari settori), per lasciare spazio — anche nella sperimentazione di servizi diversi da quelli oggi presenti — ad un nuovo tipo di intervento che veda i diversi momenti (sanitario, sociale, educativo...) strettamente correlati.

3. L'ambito di competenza delle Regioni in materia deve estendersi non solo al momento della formazione di base (cui soprattutto il progetto esaminato si riferisce), ma anche al momento della riqualificazione e dell'aggiornamento (che dovrebbero maggiormente essere considerati nel progetto), tenuto conto anche del fatto che il sistema dei servizi si evolve e che la formazione permanente non può ridursi a momenti teorici e formali (come sembra risultare dagli articoli 14 e 15 del citato progetto).

In particolare la riqualificazione e la riconversione degli operatori — che sarà un problema costante, legato come è all'evoluzione dei servizi e alla mobilità degli operatori tra i servizi — acquista particolare rilievo nei tempi immediati per consentire la concreta e seria utilizzazione degli operatori sinora destinati ai servizi tradizionali, la cui formazione va adeguata ai ruoli che devono assumere nei nuovi servizi.

L'aggiornamento è un'esigenza permanente, che non si risolve solo con l'acquisizione di nuove conoscenze tecniche, ma che comporta un adeguamento costante alla realtà sociale in cui si opera e alle esigenze di evoluzione dei servizi. Tale aggiornamento — in orario di servizio — si realizza sia con il lavoro di gruppi interdisciplinari sul campo, sia con momenti di riflessione teorica e di confronto con altre esperienze.

I momenti della riqualificazione e dell'aggiornamento investono anche gli operatori dei servizi che siano *laureati*, i quali pertanto devono essere inseriti assieme a tutti gli operatori nell'azione formativa regionale e locale di cui si è ora detto.

4. La proposta di legge-quadro, nella versione considerata e datata « Perugia, agosto 1974 », prevede esclusivamente due livelli di scolarizzazione: uno dopo 10 anni di scolarità ed uno post-scuola secondaria superiore, cioè dopo 13 anni di scolarità.

Si propongono invece tre livelli, che verrebbero a caratterizzarsi nel seguente modo:

1° livello (dopo 8 anni di scolarità [1]): formazione in corso d'impiego;

2° livello (dopo 10 anni di scolarità): formazione triennale;

3° livello (dopo 13 anni di scolarità): formazione post-scuola secondaria superiore, di durata da definire.

Il 1° livello, pur contemplando un tipo di formazione diversa, non scolastica, richiede ugualmente una preparazione adeguata allo svolgimento dei compiti. Ci si riferisce al personale ausiliario di vario tipo (bidelli, personale di pulizia, ecc.), per i quali è previsto un titolo di studio di partenza della scuola media dell'obbligo. Occorre che la legge-quadro preveda per tutti gli operatori di questo livello che la formazione avvenga in corso d'impiego, riferita non solo a mansioni manuali, ma soprattutto alle implicazioni sociali delle loro prestazioni.

Per il 2° e 3° livello (2) occorre prevedere una base unica, che si allarga progressivamente, man mano che si passa a livelli di studio superiore, in tre filoni: sanitario, sociale, educativo.

I filoni proposti non sono intesi come tre tipi di scuola o tre canali formativi separati, ma come un unico canale che, su una base di formazione comune generale, immette progressivamente anche insegnamenti specifici differenziati su aspetti tecnici dell'attività in uno dei suddetti filoni.

(1) Che diventano 10 laddove si estenda l'obbligo scolastico a 16 anni (cfr. l'accordo del Ministero della P.I. con alcune Regioni).

(2) Nel secondo livello: tipo di personale in grado di svolgere le funzioni oggi esercitate da infermieri professionali, tecnici di laboratorio, educatori per la prima infanzia (asili nido, scuole materne), ecc.

Nel terzo livello: tipo di personale in grado di svolgere funzioni di pianificazione, organizzazione, coordinamento dei servizi, educazione di comunità, tecniche della riabilitazione, ecc.

Questo permette di avere personale con una formazione fondamentale polivalente, nella quale le conoscenze tecniche, pur necessarie, non annullino la formazione globale di base, in modo da favorire un lavoro in gruppi interdisciplinari e da facilitare una riconversione dall'uno all'altro settore a seconda dei fabbisogni reali.

E' da ricordare infine che occorre garantire, con la legge-quadro, la possibilità di passaggio: sia da un livello all'altro di questo sistema formativo regionale (valorizzando anche l'esperienza acquisita durante l'attività lavorativa), sia da questo sistema formativo regionale a quello ordinario facente capo al Ministero della P.I. e viceversa.

3° DOCUMENTO

Incontro di studio sull'Unità locale, con particolare riferimento alla riforma sanitaria.

Il gruppo di studio sull'Unità locale promosso dall'AAI — che ha già realizzato due Seminari a St. Pierre nel 1974 — si è riunito per il terzo Seminario a Cesenatico dal 3 al 5 aprile 1975, facendo il punto sull'attuale maturazione del tema dell'UL a livello regionale e nazionale, con particolare riferimento al DDL governativo relativo all'« Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale » che da poco ha iniziato il suo iter di discussione parlamentare.

1. Considerato il modello di UL quale si è andato elaborando in varie sedi soprattutto nell'ultimo decennio ed i punti fondamentali evidenziati in materia nel documento prodotto dal 1° Seminario di St. Pierre (cui si rinvia), il gruppo di studio sottolinea:

— che il processo messo in moto dall'ipotesi e dalle sperimentazioni precorritrici di UL è essenzialmente culturale e politico, prima che di riforma tecnica, ed è relativo alla « rifondazione del Comune », intesa come riappropriazione di potere programmatico e gestionale da parte delle autonomie locali di base per quanto attiene almeno alla politica territoriale dei servizi;

— che l'aggregazione intercomunale, per gran parte delle zone del Paese, o la disaggregazione del decentramento, per i Comuni metropolitani, è un momento di grande rilievo per la gestione partecipata della politica dei servizi, che di fatto tende a ristrutturare l'assetto istituzionale del livello politico-amministrativo di base;

— che la conseguente « zonizzazione » subregionale per la politica territoriale programmata e partecipata dei servizi non può essere impostata e realizzata ancora una volta « settorialmente », con riferimento esclusivo alle singole aree di servizi. Queste, oltretutto, si sono dimostrate di discutibile e non proficua delimitazione a confronto con le reali esigenze dei cittadini e con le indicazioni emerse dalle prime sperimentazioni di servizi aperti e alternativi;

— che le recenti varie sollecitazioni ed occasioni per la « zonizza-

zione » subregionale, connesse a leggi o progetti legislativi nazionali e regionali per loro natura settoriali (si pensi alle Comunità montane, ai Distretti scolastici, alle zone socio-sanitarie, ecc.), richiedono quanto meno l'adozione di criteri e di linee di tendenza coerenti ed idonee alla ricomposizione organica prima accennata, per non rinnovare sotto altro segno la frantumazione delle competenze, la mortificazione ulteriore delle autonomie locali, la burocratizzazione settoriale e tecnocratica, difetti e limiti rimproverati all'attuale sistema;

— che le Regioni nei loro documenti collegiali relativi alla riforma sia sanitaria che assistenziale hanno fatta propria la linea di riagggregazione dei due settori, di organica collocazione e distribuzione dei servizi sul territorio e di diretta gestione da parte degli enti locali di base (rispetto alle ipotesi efficientistiche di « agenzia ad hoc » o di « enti funzionali settoriali »);

— che alcune Regioni con studi, leggi o progetti si sono orientate concretamente a formulare un cosiffatto quadro politico e territoriale di riferimento, ed hanno stimolato i Comuni, singoli o se necessario consorziati, ad anticipare i tempi delle riforme e ad avviare sin d'ora modalità e contenuti nuovi nella politica integrata, programmata e partecipata dei servizi sul territorio;

— che la domanda sociale si è chiaramente orientata in tal senso negli ultimi anni (con la lotta per gli asili nido, non più visti come fatto privatistico ed aziendalistico, ma collocati nella politica territoriale delle infrastrutture necessarie per le esigenze sociali dei cittadini; con la priorità data alla prevenzione, intesa soprattutto come rimozione delle cause nefaste e comunque nocive connesse ad una egoistica politica del territorio e del lavoro; con la scelta dei consigli di zona come strumento di presenza e di partecipazione sindacale nel processo di trasformazione delle realtà locali; con il preciso orientamento verso la deistituzionalizzazione e la creazione di servizi aperti intersettoriali, domiciliari e ambulatoriali, da parte di varie amministrazioni comunali e provinciali, ecc.).

Il gruppo di studio considera indispensabile che le riforme attualmente all'esame del Parlamento nazionale, pur nell'ineluttabile discussione per settori di materia, siano viste e precisate meglio nell'ottica

unitaria che privilegi il momento della riaggregazione di competenze e di funzioni a livelli locali confacenti, favorendo — e non intralciando — l'intendimento delle Regioni e degli enti locali che nelle leggi di attuazione e nella prassi si proponano di inserire il disegno riformistico settoriale nel globale ed organico impegno di « rifondazione del Comune ». E ciò sia per l'esaltazione delle sue funzioni politiche e gestionali, sia per l'adeguamento territoriale — con gli opportuni strumenti legislativi esistenti o da definire — alle esigenze di una politica sociale che raggiunga gli obiettivi vuoi della partecipazione attiva dei cittadini vuoi dall'efficienza delle prestazioni.

2. Esaminando in questa prospettiva il disegno di legge governativo numero 3207 sull'« Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale », il gruppo di studio ha svolto le seguenti considerazioni con riferimento agli artt. 9-12 dello stesso:

— la Riforma sanitaria si propone di realizzare un salto qualitativo — e non tanto una razionalizzazione dell'esistente — fondandolo sul superamento dell'attenzione esclusiva al momento della cura e privilegiando l'obiettivo della prevenzione, oltre a quello della riabilitazione (come esplicitato chiaramente all'art. 2, lettera *a*), del DDL circa i compiti del Servizio Sanitario Nazionale);

— ne consegue l'esigenza di impostare l'intervento sanitario in stretta connessione con i vari aspetti che qualificano la vita della comunità e cioè gli interventi educativi, assistenziali, occupazionali, urbanistici, ecc., superandone l'attuale concezione categoriale e corporativa, in quanto la prevenzione (specie quella primaria) si realizza anche e soprattutto all'esterno della tradizionale area di azione sanitaria e si sostanzia nella politica sociale e del territorio;

— cosicché il mancato accoglimento — per un punto nodale della Riforma sanitaria quale è l'Unità locale — dell'orientamento « globale » sintetizzato nella prima parte di questo documento, compromette il disegno stesso e gli scopi essenziali della stessa Riforma sanitaria, vista come momento concreto di avvicinamento ad una vera politica di sicurezza sociale;

— pertanto, si propone di accentuare le aperture già presenti

nel DDL governativo e si evidenzia sinteticamente l'esigenza:

a) di formulare una norma « aperta » alla concezione globale dell'Unità locale, rendendo più chiaro l'enunciato del 4° e 5° comma dell'art. 9 nel senso già auspicato dal documento delle Regioni (« la legge regionale in luogo delle USL può istituire Unità locali per la gestione dei servizi sociali e sanitari »);

b) di usare conseguentemente la dizione onnicomprensiva di « Unità locale » senza aggettivazione di sorta;

c) di non determinare, in una legge di riforma nazionale, limiti minimi e massimi di consistenza demografica delle Unità locali, che potranno più realisticamente essere concretizzati dal legislatore regionale (sentite le comunità locali interessate) in base alle caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche delle zone, opportunamente evidenziate nel DDL, e agli obiettivi ed alle prestazioni di tutela della salute indicati per l'Unità locale. In subordine sembra preferibile, come da parere espresso dal Consiglio Superiore di Santià, indicare la dimensione ideale che « si trova attorno ai 50 mila abitanti » in vista di « una conveniente aggregazione e collocazione dei servizi sanitari »;

d) di tralasciare ancor più l'indicazione quantitativa di consistenza demografica dei « distretti sanitari » (la cui denominazione comunque crea equivoci rispetto ai già attuati « distretti scolastici »), visti quale possibile articolazione funzionale e come momento di partecipazione di base, la cui eventuale individuazione — elastica e adeguata alle preesistenze residenziali e culturali — deve essere lasciata alla responsabilità delle Unità locali;

e) di non favorire, attraverso la previsione esplicita nella legge nazionale, la costituzione di consorzi tra Unità locali, anche se riferiti alla gestione di specifici servizi (per i quali opportunamente l'articolo 12 del DDL prevede il trasferimento alle Regioni e la successiva delega agli enti locali), onde evitare la possibile e non motivata generalizzazione di un secondo livello intermedio tra Regione ed Unità locale;

f) di non creare equivoci sulla natura dell'Unità locale e sul trasferimento ai Comuni (singoli o più spesso consorziati o disarticolati in quartieri) dei poteri di amministrazione e gestione degli interventi

e dei servizi per la tutela della salute. A questo fine appare *essenziale* riconsiderare la formulazione dell'art. 10 edl DDL governativo, eliminando la previsione di un « Comitato di gestione », che fa ipotizzare la scelta di una soluzione di tipo aziendalistico alla stregua di una « municipalizzata », anche per le incompatibilità indicate nel DDL con la carica di consigliere comunale. Le relative funzioni vanno assolte dagli organi deliberativi ed esecutivi del Comune, del decentramento subcomunale o del Consorzio intercomunale (come del resto proposto dalla Commissione interministeriale chiamata a predisporre il documento-base per la riforma sanitaria, punti 15 e 16 del testo datato « febbraio 1974 »).

g) di rafforzare il ruolo — proprio e distinto da quello degli organi comunali elettivi — delle previste strutture di reale e costante partecipazione democratica a livello di UL e di distretto, i cui compiti di impulso e di iniziativa oltre che di consultazione obbligatoria (già indicati dall'art. 10 del DDL) debbono essere completati logicamente da una funzione di « controllo sociale », intesa a verificare nella fase attuativa la validità degli indirizzi assunti nonché l'efficacia e la rispondenza della azione dell'UL ai bisogni reali della popolazione;

b) di valorizzare ulteriormente, per tutte le esigenze sinora affermate, il significato della consultazione che la Regione dovrà realizzare con gli enti locali minori sia per la istituzione delle UL, sia per la verifica nel tempo della rispondenza delle scelte fatte (territorializzazione, organizzazione); integrando la previsione del DDL (articolo 9, secondo comma) che « siano sentiti i Comuni e le Province interessate ed il Consiglio Sanitario Regionale » con il richiamo ad ogni altra modalità e sede di partecipazione dei cittadini previste dai singoli Statuti regionali;

i) di eliminare infine la collocazione impropria e riduttiva della « prevenzione » (del cui significato si è fatto richiamo riferendosi all'articolo 2 del DDL) come uno dei « servizi » previsti di regola nell'UL, in quanto essa è la nota caratteristica di tutta l'attività dell'UL, proprio perché realizza la visione unitaria della tutela della persona nell'ambiente, facendo emergere un ruolo protagonista dei cittadini ed estrinsecandosi in una molteplicità di interventi non solo sanitari.

1975

TECNOGRAFICA - ROMA - TEL. 27.30.71

CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI

Con la presente collana, articolata nelle due sezioni: a) sussidi tecnici; b) documentazione; si intende offrire agili e qualificati strumenti di chiarificazione e di consultazione a tutti coloro che a diverso titolo sono implicati nello sviluppo e miglioramento dei servizi sociali in Italia: pubblici amministratori, dirigenti di servizi, operatori a diretto contatto con gli utenti. Dato lo sviluppo in atto degli studi e delle sperimentazioni nel settore si sarà grati a chiunque invierà osservazioni formulerà proposte di modifica ed integrazione dei testi, segnalerà studi ed esperienze significative indirizzando alla Divisione Studi dell'A.A.I. — Via Giovanni Lanza, 194 - Roma (00184) —.

FASCICOLI GIA' PUBBLICATI

- | | |
|--|------------|
| n. 1 - L'Istituto per anziani sani | (esaurito) |
| n. 2 - Il C.R.E.S. (Centro Ricreativo Educativo Scolastico) | |
| n. 3 - La ricerca per l'intervento sociale | |
| n. 4 - L'assistenza agli anziani in Istituto | (esaurito) |
| n. 5 - Il refettorio scolastico | |
| n. 6 - Il seminternato per scolarizzabili | (esaurito) |
| n. 7 - Il servizio di medicina scolastica | (esaurito) |
| n. 8 - Gli impianti sportivi di base | (esaurito) |
| n. 9 - L'Istituto Educativo Assistenziale — I.E.A. — | (esaurito) |
| n. 10 - Il servizio di assistenza economica | (esaurito) |
| n. 11 - Il servizio per disadattati della condotta in età evolutiva | (esaurito) |
| n. 12 - La casa di rieducazione | (esaurito) |
| n. 13 - L'Istituto geriatrico | |
| n. 14 - L'adozione speciale | |
| n. 15 - Il C.M.P.P. (Centro Medico Psico Pedagogico) | |
| n. 16 - Il servizio di assistenza domiciliare | (esaurito) |
| n. 17 - La scuola materna | |
| n. 18 - Il segretario sociale | |
| n. 19 - Il laboratorio protetto | |
| n. 20 - I campi gioco | |
| n. 21 - Il servizio sociale per minorenni con manifestazioni antisociali | |
| n. 22 - L'affidamento familiare | |
| n. 23 - L'istituzionalizzazione del ragazzo deficitario | |
| n. 24 - Indicazioni normative per una casa di riposo | |
| n. 25 - Il Focolare | |
| n. 26 - L'Anziano non autosufficiente | |
| n. 27 - Le case di riposo per anziani in Italia | |
| n. 28 - Politica locale dei servizi | |

Per notizie e informazioni sui fascicoli della presente collana rivolgersi all'A.A.I. — Gestione Pubblicazioni — Via Giovanni Lanza, n. 194, Roma (00184) oppure agli Uffici Provinciali dell'A.A.I., in ogni capoluogo di provincia.